



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENO TIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 89

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 15/07/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020404260950

Esito: RINVIO AL 20/07/2020 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GENTILE ANGELO.....	8
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. ALBANESE.....	9
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE STRADA LUIGI.....	29
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA.....	29
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. ALBANESE.....	34
CONTROESAME DEL P.M., DOTTOR R. GRAZIANO.....	36
RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA.....	38
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LAGRO FRANCO MAURIZIO.....	39
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. LORETO.....	39
CONTROESAME DEI PUBBLICI MINISTERI: DOTT. R. GRAZIANO, DOTT. M. BUCCOLIERO.....	65
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO.....	70
RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. LORETO.....	86

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 15/07/2020

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, prima di iniziare vi dico che sono presenti il Dottor Lagro, il Professor Strada e Gentile Angelo. Però, prima di qualsiasi cosa devo dare atto che è stata depositata una istanza di rinvio dell'udienza odierna per concomitante interrogatorio in carcere da parte dell'Avvocato Annicchiarico, per un suo assistito.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì Presidente, se posso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Se posso illustrarla, visto che l'ho depositata io questa mattina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Convertino.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Sono stato onerato solo al fine di rappresentare, di depositare questa istanza da parte dell'Avvocato Annicchiarico per rappresentarvi quello che effettivamente è un impedimento legittimo da parte del collega Annicchiarico, assolutamente imprevedibile, in considerazione dello stato di detenzione di questo suo assistito, Zhang Sang Yu, che lo ha nominato solamente nella tarda serata di ieri Presidente. Quindi ci scuserete anche se non siamo riusciti ad avvisarvi prima, ma ovviamente si è verificato tutto nella tarda serata di ieri. L'imputato si trova detenuto nel carcere di Opera di Milano, ha nominato quale unico difensore di fiducia l'Avvocato Annicchiarico, nello specifico troverete tra gli allegati all'istanza che è stata depositata per iscritto, vi abbiamo allegato la nomina effettuata dalla prossima congiunta del signora Zhang, nomina effettuata ai sensi del comma III, dell'Articolo 96 del codice di rito, abbiamo allegato anche lo stato di famiglia, dal quale risulta che la signora che ha nominato l'Avvocato Annicchiarico è la convivente del signor Zhang, nonché la madre di lui figlio, abbiamo allegato anche i documenti di identità degli altri componenti del nucleo familiare. Chiaramente abbiamo allegato il decreto di fissazione dell'interrogatorio fissato per questa mattina presso il carcere di Opera, quindi in questo momento l'Avvocato Annicchiarico si trova lì per svolgere questo concomitante incombente processuale, chiaramente Presidente vi abbiamo anche allegato alcuni articoli di stampa che in qualche modo vogliono rappresentarvi la delicatezza e la complessità del procedimento penale in corso di svolgimento a Milano, che ha determinato l'arresto del signor Zhang, si tratta di una ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale aggravata dal metodo mafioso e questo soltanto per darvi minimamente una contezza di quella che è la complessità e la delicatezza anche di questo procedimento e ovviamente del momento procedimentale in corso di celebrazione nella mattinata odierna. Quanto la necessità di rinviare la nostra udienza, Presidente, credo di non dover spendere molte argomentazioni per rappresentarvi la delicatezza e l'importanza del momento processuale che stiamo vivendo in questa istruttoria dibattimentale, voi sapete benissimo che l'Avvocato Annicchiarico ha sempre partecipato personalmente a tutti i momenti della scansione processuale, della scansione istruttoria di questo processo, siamo adesso in una fase cruciale per noi difensori, perché stiamo ascoltando dei consulenti, le cui deposizioni si riverberano su tutte le posizioni dei nostri assistiti, in particolare nelle giornate odierne è previsto anche l'ascolto del Dottor Lagro, quindi anche con riferimento a questa specifica esigenza io insisto per l'accoglimento dell'istanza di rinvio e vi ringrazio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sottoponiamo l'istanza al Pubblico Ministero perché la esamini e alle altre parti chiaramente e interloquiscano sul punto.

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto)

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente, chiedo scusa, solo per rappresentarvi rispetto ai consulenti e a quello che avevamo detto ieri che gli altri due consulenti erano programmati e li avevamo scaglionati come orario, quindi li avevamo citati non per le 9:30 ma per le 11:30/12:00, venendo da fuori peraltro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, perché al momento sono presenti solo Lagro, Strada e Gentile. Allora, possiamo iniziare a sentire il Pubblico Ministero su questa istanza? Prego.

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, il Pubblico Ministero esprime parere contrario, alla luce della giurisprudenza della Cassazione in merito, peraltro anche c'è una recente ordinanza di questa Corte, del 27 gennaio 2020, che tratteggia qual è lo stato della giurisprudenza sul punto, nel quale in particolare si indica che nell'istanza fra l'altro il difensore deve rappresentare l'assenza nel procedimento di un altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato, deve rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'Articolo 102, del Codice di Procedura Penale, sia nel processo a cui intende partecipare e sia quello in cui chiede il rinvio. Quindi le ragioni sottese alla preferenza accordata a un impegno piuttosto che alla celebrazione del processo innanzi a questa Corte d'Assise a nostro sommessimo avviso non sono state adeguatamente specificate, in particolare in relazione all'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale in questo o in quell'altro procedimento, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione contenuta nell'istanza. Quindi, per queste ragioni, si chiede il rigetto dell'istanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Le altre parti vogliono intervenire?

AVVOCATO R. ERRICO – Si rimette alla Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci ritiriamo per valutare l'istanza.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:21 e rientra in Aula di Udienza alle ore 11:36.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diamo lettura dell'ordinanza.

La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sull'istanza di rinvio avanzata dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico in data 15.7.2020 per concomitante impegno professionale per l'udienza odierna; sentite tutte le Parti; esaminati gli atti osserva: l'istanza non può essere accolta per i seguenti motivi.

Secondo il disposto di cui al comma 2 dell'Articolo 96, Codice di Procedura Penale, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (confronta Cassazione 14 novembre 2016, n. 4874), il momento di rilevanza giuridica della nomina fiduciaria è quello in cui la stessa venga manifestata (tramite dichiarazione resa, deposito o consegna) all'Autorità Giudiziaria che procede. Più specificatamente, la cessazione della Difesa di ufficio interviene solamente quando la nomina fiduciaria è comunicata all'Autorità Giudiziaria (vedi Cassazione 22 marzo 2017, n. 17930). Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'istanza di rinvio, consta semplicemente di una nomina fiduciaria in favore dell'Avvocato Annicchiarico da parte dei familiari dell'indagato e segnatamente della convivente dello stesso Zhang Sang Yu, resa in data 14 luglio 2020, nell'ambito del procedimento penale in cui si deve svolgere l'interrogatorio di garanzia, senza che risulti, né dalla stessa, né da altri atti allegati alla istanza (ad esempio nel decreto di fissazione dell'interrogatorio ex Articolo 294, C.P.P., in cui viene indicato un difensore di ufficio), la comunicazione o il deposito della dichiarazione di nomina alla Autorità Giudiziaria procedente.

Anche a voler superare questo dirimente aspetto, l'impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce un legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'Articolo 420-ter, comma 5, C.P.P., a condizione che lo stesso non solo sia adeguatamente documentato mediante allegazione di copia conforme, con attestazione della Cancelleria, di uno degli atti del diverso procedimento pregiudicante idoneo a dimostrare la coincidenza della data di celebrazione del processo (confronta Cassazione 17 ottobre 2017, n. 8537), ma anche che il difensore:

- A) Prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni;
- B) Indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo;
- C) Rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato;
- D) Rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'Articolo 102 Codice di Procedura Penale sia nel processo a cui intende partecipare e sia in quello di cui chiede il rinvio (vedi Cassazione 4 marzo 2015, n. 20130).

Ciò premesso, osserva questa Corte che la decisione sulla richiesta di rinvio del processo per concomitante impegno professionale del difensore postula – quindi – una valutazione di merito. A riguardo deve invero ribadirsi che il Giudice del processo di cui si chiede il rinvio è chiamato ad effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del processo, conseguendone che, ancorché la priorità temporale costituisce uno dei parametri di valutazione, un impegno pur successivo potrebbe essere

considerato prevalente rispetto ad altro preesistente, ma solo se ricorrono ulteriori fondati e documentati motivi di preferenza, e, comunque, la valutazione della prova di tale impedimento, ai fini dell'obbligo della sospensione e del rinvio del dibattimento, deve essere fatta in concreto dal Giudice di merito.

Nel caso di specie, la valutazione nel merito è preclusa a questa Corte in ragione della omessa specificazione delle imputazioni mosse allo Zhang, non essendo stata allegata neppure l'ordinanza applicativa della misura cautelare allo stesso applicata, essendosi limitato il difensore a produrre estratti di siti online riportanti la notizia della operazione di Polizia Giudiziaria.

Le ragioni sottese alla preferenza accordata a quell'impegno piuttosto che alla celebrazione di questo processo non sono state, pertanto, adeguatamente specificate e documentate, né alcuna deduzione è stata avanzata circa la obbligatoria indicazione da parte del difensore richiedente della impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale in questo o in quel procedimento, non essendo a tal fine sufficiente la generica indicazione contenuta nella istanza (confronta sul punto della indicazione del sostituto ex Articolo 102, C.P.P., la numerosa Cassazione, tra le più recenti Cassazione 15 novembre 2018, n. 15739), ricordando ancora come non sia necessaria l'autorizzazione dell'imputato alla nomina di un sostituto processuale, scelta rimessa in via esclusiva alla valutazione tecnica del difensore (vedasi Cassazione 8 marzo 2018, n. 13779), senza neppure conoscere se in quel processo sia stato nominato un secondo difensore dello Zhang.

Infine, non si può sottacere la nota complessità per numero di parti e gravità delle imputazioni (tra le quali ricorre un'imputazione per 416, Codice Penale, nonché per delitti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) di questo processo, lo stato avanzato della sua istruttoria dibattimentale – la cui prima udienza si è celebrata in data 17 maggio 2016 -, la prescrizione imminente di alcuni reati contestati, la previsione per la data odierna dell'esame di consulenti tecnici degli imputati di fama nazionale, nonché la presenza di difensori di altri coimputati provenienti da fuori sede, la tempestiva programmazione delle udienze e delle attività da svolgere, che ha imposto la loro preventiva ed anticipata calendarizzazione, circostanze ben note al difensore richiedente, che depongono la prevalenza di questo impegno professionale rispetto anche alla situazione custodiale dedotta a fondamento della istanza di rinvio, atteso che il legislatore, nel dettare i criteri di priorità legale per la trattazione degli affari penali, a norma dell'Articolo 132 bis, disposizioni di attuazione, Codice di Procedura Penale, prevede alla sola lettera c) la situazione afferente lo stato di detenzione dell'imputato.

Per tali motivi rigetta l'istanza di cui in premessa e dispone procedersi oltre.

AVVOCATO F. GARZONE – Buongiorno Presidente. Posso dare atto della mia presenza?

Avvocato Francesco Garzone per Partecipazioni Industriali. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO PASANISI – Presidente, chiedo scusa, anche Pesare e Pasanisi per Dinoi, grazie.

AVVOCATO C. SASSI – Presidente, mi aggrego, sono intervenuto anche io, ero fuori già dall'appello. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, sono presenti i consulenti Lagro, Strada, Gentile e anche Miglietta è sopraggiunto.

AVVOCATO E. ALBANESE – Avevamo detto Gentile e Strada.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da chi vuole iniziare, Avvocato?

AVVOCATO E. ALBANESE – Gentile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potete far entrare il Professor Gentile?

AVVOCATO A. LORETO – Presidente, chiedo scusa, ci sarebbe il Dottor Lagro che ha un aereo nel pomeriggio e la settimana prossima, per i noti impegni governativi, per lui è assolutamente impossibile presenziare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, allora sentiamo prima Lagro, che dice?

AVVOCATO E. ALBANESE – Presidente, siccome la Corte mi aveva detto, avevo preso altri appuntamenti, i nostri sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma prevede che sia lungo l'esame di questi testi?

AVVOCATO E. ALBANESE – Gentile deve vedere solo delle slide e poi si riporta alla consulenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, sentiamo Gentile e poi ci regoliamo Avvocato, facciamo così.

AVVOCATO E. ALBANESE – E Strada ancora di meno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, si accomodi. Lei è qui per rendere testimonianza, legga la formula di impegno che è dinanzi a lei.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GENTILE ANGELO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Angelo Gentile, nato a Bari l'11 marzo del 1957; ivi residente, in via Roberto da Bari numero 30.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Albanese, l'ha indicato nella lista testimoniale come consulente di parte.

AVVOCATO E. ALBANESE – Grazie, Presidente.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. ALBANESE

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore, buongiorno. La prima domanda attiene a quelle che sono le sue competenze professionali, che attività lavorativa svolge.

TESTE A. GENTILE - Io sono professore ordinario di meccanica applicata alle macchine al Politecnico di Bari, facoltà di Ingegneria Meccanica. Quindi ho insegnato materie, raggruppamento di meccanica applicata alle macchine, meccanica del veicolo, materie di questo tipo.

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore, lei ha redatto una consulenza per quanto riguarda la vicenda per la quale siamo qui. A pagina 3 della sua consulenza lei indica tutta una serie di atti processuali che ha avuto modo di esaminare per poter redigere il suo elaborato peritale. Conferma ovviamente che è tutta quella la documentazione, vero?

TESTE A. GENTILE – Certo, confermo a pieno quanto nell'elaborato che ho depositato.

AVVOCATO E. ALBANESE – Per poter redigere il suo elaborato lei ha preso visione dei luoghi di lavoro, è stato sul luogo dove sono accaduti i fatti?

TESTE A. GENTILE – Sì, sì, sono stato, abbiamo fatto anche delle prove sul campo, abbiamo anche fatto registrare dei filmati per chiarire e illustrare meglio la dinamica.

AVVOCATO E. ALBANESE – Ha avuto modo anche di esaminare quella che è l'organizzazione proprio del Reparto MOF dove è accaduto?

TESTE A. GENTILE – Certo e anche i ruoli svolti dalle persone che quel giorno erano in servizio.

AVVOCATO E. ALBANESE – Può sintetizzare un attimo alla Corte su questo punto?

TESTE A. GENTILE – Sì, posto anche avvantaggiarmi delle...

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, viene autorizzato a consultare. Di che si tratta: sono delle note o l'estratto della relazione?

TESTE A. GENTILE – Sono poche pagine estratte dalla relazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi sono identiche alla relazione o sono rielaborate da lei?

TESTE A. GENTILE – Sono un po' rielaborata rispetto alla relazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora le note del consulente.

TESTE A. GENTILE – Sì, nel CD che ho predisposto ci dono queste slide, così come proiettate, così come ci saranno i filmati che se lei mi permette vorrei poi far vedere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, procediamo per il momento. Viene autorizzato alla consultazione di queste note che vengono trasmesse anche in video. Prego.

(Le parti prendono visione delle slide e dei video in oggetto)

TESTE A. GENTILE – Allora, parliamo ovviamente dell'area logistica, che in quel momento era presieduta dall'Ingegnere Antonio Colucci, che è una delle persone indagate, mentre il signor Cosimo Giovinazzi, sempre che io rappresento come perito, ricopriva ruolo di caporeparto della movimentazione ferroviaria, Reparto MOF e l'Ingegnere Adolfo Buffo era il direttore di stabilimento all'epoca. Tra le varie funzioni sono previste, da quello che è il mansionario di stabilimento, io le ho qui riportate e per quanto riguarda il capoparea, cioè l'Ingegnere Colucci essenzialmente possiamo notare – l'ho evidenziato in giallo, la cosa penso che sia più attinente – che cura proprio le strutture operative, organizzando lo svolgimento delle attività, in armonia con le normative vigenti in materia di ambiente e sicurezza. In realtà nelle sue mansioni c'è anche l'ecologia, ma il Reparto MOF ha poco a che fare con gli aspetti economici. Il caporeparto invece Giovinazzi era interessato quindi al controllo, era responsabile rispetto alle performance previste dai programmi aziendali per quanto di competenza, essenzialmente aveva il compito di verificare il puntuale rispetto delle operazioni delle pratiche operative da parte del personale dipendente. Perché il Reparto MOF, come avremo modo di vedere, ha delle pratiche operative che chiariscono come ci si deve comportare per svolgere determinate funzioni. È responsabile anche del rispetto di livello di prestazione del servizio, nonché della buona conservazione dei mezzi in dotazione e del rispetto delle pratiche operative, dell'ambiente, della sicurezza, sempre nel rispetto della normativa vigente. Se andiamo oltre, poi abbiamo un capoturno di giornata, che insieme al caporeparto, tra l'altro aggiorna e tiene operativa le pratiche operative di esercizio. Poi avevamo ancora il capoturno, che riguardava quel turno della giornata, che è responsabile della corretta applicazione delle norme di sicurezza e di tutte le pratiche operative e cura anche la distribuzione delle attrezzature, dei mezzi di materiali e degli elementi di sicurezza. Queste diciamo che sono le principali funzioni. Poi ci possiamo spostare a quello che era il caposquadra manovre e smistamento, che indica ai motoristi quali sono le manovre che devono essere effettuate, le sequenze... Quali sono i loro compiti operativi specifici. Il Marsella invece era un locomotorista, quindi guidava un

locomotore.

AVVOCATO E. ALBANESE – Chiedo scusa Professore, tra il locomotorista e il caporeparto e così via, si inseriscono queste figure, capoturno di giornata, capoturno...?

TESTE A. GENTILE – Loro sono sempre in contatto tra di loro con delle radio, ma sono soprattutto in contatto con la centrale operativa, la sala operativa, che è quella che tra l'altro – possiamo vedere fra un po' – ha un monitor sul quale vede esattamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Professore, ma quando dice “loro” a chi si riferisce?

TESTE A. GENTILE – I locomotoristi in generale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tra di loro?

TESTE A. GENTILE – La domanda era “i locomotoristi”. Quindi i locomotoristi, tutti coloro che guidano i vari locomotori sono costantemente in contatto con la centrale operativa, che ha un grosso sinottico che sa dove si trovano e vedono anche se stanno spostando, dove si stanno muovendo.

AVVOCATO E. ALBANESE – Però lei - Professore - ci ha fatto una descrizione partendo dal capoparea, caporeparto, capoturno. Mi passi un termine forse un po' militare, è una descrizione gerarchica dell'area?

TESTE A. GENTILE – Sì, diciamo di sì.

AVVOCATO E. ALBANESE - Gerarchica partendo dall'alto e avvicinandosi verso il basso.

TESTE A. GENTILE – Sì.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perfetto. Lei ha avuto modo di verificare lo stato manutentivo del binario? Parlando dello stato dei luoghi, lei ha detto di essere stato sul posto oggetto del sinistro.

TESTE A. GENTILE – Sì. I binari erano in perfetta condizione di manutenzione. Credo che comunque questa cosa l'abbia anche verificata lo stesso C.T.U., perché mi ricordo che – mi sembra di averlo anche messo... Poi ritorno indietro sul problema del sinottico – l'Ingegnere Orlando, che poi è il consulente di ufficio.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì.

TESTE A. GENTILE - Nella sua relazione, ma anche nella sua deposizione, che poi ha avuto in data 18 ottobre del 2017...

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa Presidente se interrompo, però se il consulente ci deve commentare la deposizione di un altro teste, forse possiamo andare avanti su due punti un po' più inerenti all'imputazione.

AVVOCATO E. ALBANESE – Se ho compreso bene, stava parlando dello stato manutentivo del binario e stava dicendo che è conforme la sua idea con...

TESTE A. GENTILE – Con quella del consulente d'ufficio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo andare avanti.

TESTE A. GENTILE – Che era in perfetto stato.

AVVOCATO E. ALBANESE – Ho sintetizzato bene. E sempre parlando di questo binario primo tronchino del Parco Ovest, dove poi è accaduto l'episodio, lei ha avuto modo di verificare la pendenza del binario?

TESTE A. GENTILE – Sì. La pendenza risultava dell'1,5 per mille, cioè 0,15% ed è una pendenza molto ma molto lieve, una pendenza così piccola... Diciamo, l'angolo di inclinazione è meno di 8 centesimi di grado, bassissimo. Tenendo presente che le norme prevedono che la pendenza dei binari, per assicurare che qualsiasi mezzo possa muoversi in autonomia, debba essere comunque inferiore al 2,5 per mille, quindi avendo una pendenza dell'1,5 sicuramente i veicoli rimanevano fermi. Comunque la pendenza... L'incidente si è verificato sul primo tronchino dell'area del parco Ovest, la pendenza era verso il mare, quindi era una pendenza lievissima dell'1,5%, ma che andava dai carri verso il mare. Quindi diciamo una pendenza che, se avesse avuto una funzione, avrebbe allontanato il locomotore dai carri.

AVVOCATO E. ALBANESE – Ha detto la pendenza - Professore - 1,5?

TESTE A. GENTILE – Per 1000.

AVVOCATO E. ALBANESE – Avevo sentito per 100, ecco perché l'ho interrotta.

TESTE A. GENTILE – No, 15%.

AVVOCATO E. ALBANESE – 15% e per 1000, perfetto. Quindi la pendenza avrebbe allontanato e non avvicinato i convogli?

TESTE A. GENTILE – Sì, se avesse potuto, ma in realtà era una pendenza inferiore della resistenza all'avanzamento del carro o del locomotore, per cui non ha nessuna influenza, praticamente possiamo dire che era in piano.

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore, lei ha avuto modo anche di verificare le caratteristiche funzionali degli accoppiatori automatici?

TESTE A. GENTILE – Sì, abbiamo fatto anche diverse prove di accoppiamento.

AVVOCATO E. ALBANESE – A quali conclusioni è giunto?

TESTE A. GENTILE – Allora, farei capire come funziona l'accoppiatore automatico. In realtà sono due ganasce che si innestano automaticamente, a che l'innesto avvenga con successo le due ganasce si possono muovere, devono essere allineate tra loro e una di questa deve essere aperta, perché se fossero chiuse non si aggancerebbero. Quindi una delle due deve essere aperta e abbastanza allineate, non del tutto allineate, ma abbastanza. La procedura infatti operativa del reparto prevede che il locomotorista, prima deve tener fermi i mezzi a una distanza di 3 metri, deve controllare l'allineamento delle ganasce e allinearle in maniera opportuna, aiutandosi con le mani e riposizionandole grossomodo in asse con i veicoli.

AVVOCATO E. ALBANESE – Lei ha avuto modo anche di fare dei video, stava dicendo prima?

TESTE A. GENTILE – Sì, sì, abbiamo fatto dei...

AVVOCATO E. ALBANESE – Che riguardano proprio questa possibilità...

TESTE A. GENTILE – Questa possibilità di aggancio.

AVVOCATO E. ALBANESE – Può mostrarli rapidamente alla Corte?

TESTE A. GENTILE – Se funziona il sistema, sì.

(Le parti prendono visione del video in oggetto)

TESTE A. GENTILE – L'aggancio è stato effettuato. Adesso vado all'altro. Adesso invece è una prova con le ganasce disallineate.

(Si prende visione del video)

TESTE A. GENTILE – Non c'è stato l'aggancio, perché la ganascia... Noi stiamo sul locomotore, raggiungiamo il carro, la ganascia era troppo a destra. Adesso vediamo l'ultimo filmato, mi scusi. Questa dovrebbe essere una situazione analoga a quella che si dovrebbe essere verificata quel giorno.

(Si prende visione del video in oggetto)

TESTE A. GENTILE – Provo, se voi mi permettete, vi rifaccio vedere l'ultima sequenza soltanto, si può vedere che le due ganasce non si sono agganciate e che i due respingenti, quello del locomotore - che è quello da cui stiamo riprendendo - e quello del carro si fermano a una distanza, poi avremo modo di verificare dopo, ma lo ha fatto anche lo stesso C.T.U., di circa 17 centimetri.

(Le parti prendono visione ancora del video in questione)

TESTE A. GENTILE – Sulla destra si vedeva che rimaneva una distanza di circa 17 centimetri.

AVVOCATO E. ALBANESE – Questa distanza l'ha misurata lei?

TESTE A. GENTILE – No, l'ha misurata il consulente di ufficio, stavo facendo le stesse prove e questo dimostra che a ché si possa essere verificato l'incidente con quelle conseguenze, la ganascia del carro era orientata verso destra. Se fosse stata orientata dall'altra parte, disallineata dall'altra parte, la distanza che raggiungevano i due respingenti era molto

ma molto minore, quindi le conseguenze sarebbero state decisamente più gravose.

AVVOCATO E. ALBANESE – Più gravose?

TESTE A. GENTILE – Più gravose, perché se arrivavano i due respingenti quasi a contatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, ecco!

AVVOCATO E. ALBANESE – Lei ha avuto modo – Professore – anche di esaminare...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, per non ritornare dopo. Quindi l'ipotesi che si dovrebbe essere verificata è la seconda, qual è delle due nel caso concreto? Se ha fatto questa indagine.

TESTE A. GENTILE – Nel caso concreto, i danni che ha avuto il povero locomotorista, i due respingenti lo hanno sì schiacciato, ma si sono fermati a una distanza di circa 17 centimetri, perché se fossero entrati completamente in contatto, date le masse in gioco, sarebbe stato schiacciato proprio, distrutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi di quei video qual era?

TESTE A. GENTILE – L'ultimo video che abbiamo visto, quello in cui rimangono a una distanza di 17 centimetri è quello più credibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore dicevo, prima di parlare ancora meglio della manovra fatta dal povero Marsella, lei ha avuto modo di esaminare anche il sistema frenante e l'efficienza del sistema frenante del locomotore?

TESTE A. GENTILE – Allora, non per ripetere e sentire le critiche giuste dell'Avvocato, ma queste cose sono state verificate tranquillamente sia dai tecnici dello Spesal, che dallo stesso C.T.U., inoltre che da noi, rilevando che gli impianti frenanti, non solo del locomotore, ma anche dei carri, erano perfettamente funzionanti.

AVVOCATO E. ALBANESE – Quindi il suo giudizio è un giudizio conforme a quello?

TESTE A. GENTILE – Poi tenga presente che il locomotore non ha soltanto un sistema frenante, ma ne ha due ridondanti, con due compressori. È tutto a doppio. Ma comunque era perfettamente funzionante.

AVVOCATO E. ALBANESE – Invece per quanto riguarda il sistema di sicurezza del radiocomando, lei ha esaminato il radiocomando, ha visto se era funzionante?

TESTE A. GENTILE – Certo. Il radiocomando funzionava regolarmente, tanto è vero che è stato usato anche lo stesso radiocomando per fare tutti gli accertamenti successivi ed è concepito per cui la manovra avvenga in massima sicurezza. Cioè, per fare qualsiasi operazione l'operatore deve compiere perlomeno due operazioni contemporanee sul radiocomando. Nel caso di specie, il radiocomando è stato trovato con la leva di marcia avanti, inserita e quindi, probabilmente, stava a folle con la leva di marcia avanti inserita quel giorno. Almeno così è stato rilevato e si può vedere dai rilievi fotografici

eseguiti.

AVVOCATO E. ALBANESE – Lei ha fatto, ha accertato il disegno costruttivo relativo alle staffe fermacarri, ha avuto modo tecnicamente di valutare?

TESTE A. GENTILE – Sì. Va be', questa cosa... Vado subito alla staffa fermacarri. Allora, il disegno costruttivo è questo della staffa fermacarri e le staffe sono esattamente queste, sono queste che troviamo giù a sinistra colorate in giallo. Sono staffe sagomate in una maniera specifica, per cui qui non possiamo vederlo, perché non ho la foto della staffa fermacarri posta sotto la ruota. Invece, queste che io ho riportato qua, sono le prove che abbiamo fatto a inserire la staffa fermacarri sotto il locomotore.

AVVOCATO E. ALBANESE – E si può inserire sotto il locomotore?

TESTE A. GENTILE – Assolutamente no!

AVVOCATO E. ALBANESE – Quindi, quando noi parliamo di staffe, parliamo di convoglio dei carri?

TESTE A. GENTILE – Dei carri. Lei può vedere che sotto il locomotore non riesce a entrare, perché il sistema di sospensione ne impedisce proprio l'ingresso. Quindi rimane decisamente fuori e perde la sua funzione. Perché e la staffa fermacarri è una staffa sagomata in un modo particolare, per cui la prima cosa che fa quando arriva la ruota, messa sotto la ruota, la solleva e quindi già esercita una forza frenante di rallentamento, dopodiché arriva a bloccare immediatamente quando la ruota sale sopra. Quindi deve essere necessariamente inserita sotto la ruota. La staffa fermacarri così come sta qui posizionata ed abbiamo fatto la prova sotto il locomotore, ma non io, in realtà l'hanno fatta anche i tecnici, l'abbiamo fatta notare anche ai tecnici sia dello Spesal che...

AVVOCATO E. ALBANESE – Credo che si sia un video sul punto.

TESTE A. GENTILE – Sì, la staffa non funziona, è come se non ci fosse.

AVVOCATO E. ALBANESE – È come se non ci fosse.

TESTE A. GENTILE – È una staffa che va messa sotto le ruote e quindi ai carri, dove c'è libertà di accesso.

AVVOCATO E. ALBANESE – Il video l'ha commissionato lei, l'ha fatto lei o l'hanno fatto gli ispettori dell'A.S.L.?

TESTE A. GENTILE – No, questo video l'abbiamo fatto noi e se vuole le faccio vedere anche questo.

AVVOCATO E. ALBANESE – Alla Corte.

TESTE A. GENTILE – Devo ritornare un attimo ai video, un secondo.

(Il teste mostra in visione il video in questione)

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore, può fermare qui, per favore? Questo è quello che diceva lei, il sistema...

TESTE A. GENTILE – Questa è la staffa fermacarro che è stata posizionata sotto il locomotore.

AVVOCATO E. ALBANESE – Quindi non è stata posizionata... Quello che diceva prima.

TESTE A. GENTILE – Dimostra che non può entrare sotto il locomotore.

AVVOCATO E. ALBANESE – Non può entrare sotto il locomotore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le stesse fotografie che ci ha fatto vedere prima?

TESTE A. GENTILE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'oggetto è lo stesso?

TESTE A. GENTILE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO E. ALBANESE – Invece sotto i convogli...

TESTE A. GENTILE – Se vado avanti nel filmato.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì.

(Il teste continua a far visionare il video)

TESTE A. GENTILE – Adesso la staffa la togliamo e la portiamo sotto il carro. Ecco, questo è il funzionamento corretto della staffa, sta sotto il carro. Entra sotto la ruota praticamente.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perfetto. Professore, l'ultima domanda che attiene proprio al merito della manovra che quel giorno avrebbe dovuto svolgere il Marsella e che non ha svolto e quindi la dinamica, secondo la sua ricostruzione, che credo troveremo nella sua consulenza.

TESTE A. GENTILE – Sì. Allora, un attimo che devo tornare gentilmente indietro. Io ho ricostruito con queste slides, adesso non si legge niente perché poi zumeremo, è giusto per far capire la sequenza delle operazioni che dovevano essere fatte, questo nel rispetto di quello che era il manuale operativo dato in uso e sempre utilizzato. Tenga presente - Giudice - che quel giorno il Marsella aveva fatto già parecchie manovre, perché lui era stato portato la mattina presto a lavorare sul secondo tronchino. Eh, come faccio? Se mi funzionava la penna, ma non mi funziona.

AVVOCATO E. ALBANESE – Allora, cerchiamo di...

TESTE A. GENTILE – Un attimo, vediamo se riesco a farla funzionare. Non c'è... Ero io che non la facevo funzionare. Vado sulla pagina bianca. Allora, noi avevamo la situazione un po' così...

(Le parti prendono visione di quanto il teste scrive sul tablet in suo possesso, su una pagina bianca)

TESTE A. GENTILE – Questo è il secondo tronchino e questo è il primo tronchino, l'incidente si è verificato sul primo tronchino, il piazzale Ovest era questo diciamo, qui abbiamo il mare, qui c'è il V Sporgente, poi c'è una strada che attraversava l'asse dei binari e c'era lo scambio in questo punto. Il Marsella era stato portato prima a recuperare il locomotore che stava posizionato sul secondo tronchino qui, doveva andare a prelevare sette carri che avevano dei coils, che stavano posizionati sul primo tronchino, sette. I carri invece successivi, quelli dell'incidente, stavano qua dietro. Allora, lui è salito sul locomotore, è arrivato qui e si è dovuto fermare, quindi è dovuto scendere, quindi ha fermato il locomotore, ha verificato che nessuno percorresse la strada, questo tra l'altro dalla registrazione del sinottico si vede chiaramente, quindi è ripartito, è arrivato allo scambio, si è fermato, hanno fatto lo scambio, quindi una seconda fermata ed è ripartito per andare sul primo tronchino. Mentre arrivava quasi in prossimità dei sette carri che avevano i coils sopra, ha avuto una telefonata da un collega che gli diceva: “Guarda, non ti preoccupare, vado io a prendere questi sette carri che me li devo portare in un'altra zona”. Quindi lui è di nuovo ritornato indietro – adesso metto un altro colore –, di nuovo si è fermato altra strada, di nuovo è andato allo scambio, di nuovo si è fermato, ha cambiato lo scambio, è ripartito, si è rifermato e poi riposizionato sul secondo tronchino, perché doveva andare sul primo l'altro locomotorista. L'altro locomotorista ha fatto tutto questo lavoro, dopodiché lui è ritornato rifermandosi la prima volta alla strada, poi rifermandosi nuovamente alla strada, rifermandosi nuovamente allo scambio, rifermandosi alla strada, fino ad andare a raccogliere i suoi carri e lì si è verificato l'incidente.

AVVOCATO E. ALBANESE – Ma secondo quelle che sono le sue considerazioni, lui proprio nella dinamica, nell'attività ha rispettato quelle che sono le istruzioni che aveva avuto?

TESTE A. GENTILE – Assolutamente no, se lui avesse rispettato le prescrizioni, l'incidente non si sarebbe mai verificato.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perché?

TESTE A. GENTILE – Adesso, se lei mi permette, le faccio vedere anche velocemente il perché.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì. Più che io, il Presidente.

TESTE A. GENTILE – Ritorno dove stavo e quindi adesso vado alla slide successiva che zumma sulle prime quattro immagini. Qui noi abbiamo i quattro carri, sono tutti caricati con tre bramme l'uno, ogni carro pesa circa tra le 20 e le 30 tonnellate, le tre bramme 30

tonnellate l'una e quindi sono 90, 90 più 30 sono circa 120 tonnellate a carro. Il locomotore, invece, pesa circa 110 tonnellate, sono tutti lunghi più o meno la stessa... hanno tutti la stessa dimensione, circa 13 metri. Allora, adesso vediamo quello che si doveva fare. Cioè il locomotore, è la prima slide, leggo quello che sta sulla cosa gialla. Faccio così. Il locomotore, agendo sul radiocomando, avvicina il locomotore al convoglio dei rotabili da agganciare, i cui carri devono essere fermi, frenati. Cova deve fare secondo la procedura operativa? Ad una distanza di tre metri deve frenare il locomotore e scendere per procedere con l'ispezione del convoglio, per verificare che tutti i carri siano agganciati. È molto importante questa fase, perché lui dovendo scendere deve aver lasciato il locomotore a 3 metri e deve scendere e verificare che i carri siano agganciati. Per poter fare questa verifica, deve percorrere tutti i tre carri, che sono 13 metri l'uno per 4 siamo quasi a 50 metri, 50 metri al ritorno, diciamo che ci vogliono circa due minuti per fare questa procedura. Nel fare questa cosa lui verifica che i carri siano agganciati tra loro e che il carico sui carri sia ben posizionato, cioè equilibrato, questo è lo scopo della verifica. Dopo aver fatto questa verifica, quindi lui è andato e tornato, si è posizionato al centro, col telecomando sempre, con i convogli fermi e con le testate a 3 metri di distanza procede all'allineamento dei ganci.

AVVOCATO E. ALBANESE – Chiedo scusa, dove è posizionato lui in questa fase?

TESTE A. GENTILE – No, lui è ritornato indietro, i carri sono fermi, controlla lo stato dei ganci dell'innesto automatico e se li vede disallineati, siccome stanno fermi può entrare tra i binari, riposizionare correttamente le due ganasce e poi esce immediatamente. L'allineamento ai sensi dell'Articolo 52 del manuale operativo sempre lo deve effettuare con le mani, lo dice esplicitamente il manuale, poi possiamo rileggere le fasi. Dopodiché può uscire dall'asse dei binari e incomincia a far avanzare il locomotore verso il carro, come abbiamo visto nel filmato, fino ad effettuare l'aggancio. Effettuato l'aggancio, la procedura prevede ancora che debba verificare che... Possiamo andare alla slide successiva forse.

Allora, dopo che è avvenuto l'aggancio, fa partire un po' in avanti il locomotore per verificare che si sia effettivamente agganciato, dopodiché si deve rifare tutta un'altra volta la passeggiata per arrivare in testa all'ultimo carro e verificare che gli impianti frenanti siano stati tutti alimentati con l'aria compressa e quindi i freni sono in grado di sbloccarsi.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perfetto.

TESTE A. GENTILE – Quindi, per fare questa verifica, arriva l'ultimo carro, apre la valvola, sente sfiatare, quindi vuole dire che c'è aria compressa al condotto e tutto a posto.

Ritorna, quindi perderà altri due minuti purtroppo e quindi può salire sul carro, inserire

la marcia avanti, sempre dal telecomando, in genere lo fa posizionandosi avanti, per avere una visuale sulla strada. Noi abbiamo anche un filmato di questo, di tutta la manovra completa, se poi volete alla fine lo vediamo, proprio alla fine, di come si deve fare la manovra secondo la procedura.

AVVOCATO E. ALBANESE – Invece come è stata fatta?

TESTE A. GENTILE – Il come è stata fatta significa dire quale può essere stata la dinamica dell'incidente. Sicuramente ci sono state due versioni che hanno dato sia i tecnici dello Spesal, che poi il C.T.U. Orlando. Quella dei tecnici dello Spesal è praticamente smentita dal filmato che loro stessi hanno fatto, che se volete...

P.M. R. GRAZIANO – Chiedo scusa Presidente, però su questo, magari, al limite ci dice la sua versione, non che commenta le indagini fatte dallo Spesal.

AVVOCATO E. ALBANESE – Chiedo scusa, ma è un consulente! È il nostro consulente che deve criticare le cose che sono state dette e che ritiene essere tecnicamente state sbagliate. Se non lo fa adesso, quando lo dobbiamo fare!

AVVOCATO C. SASSI – Presidente, devo dire che io sono sorpreso da questa obiezione allora Pubblico Ministero! In un processo di parti il nostro consulente non può replicare il consulente dell'altra parte! Non ho mai sentito fare questa obiezione.

P.M. R. GRAZIANO – Stava parlando delle indagini dello Spesal, non delle consulenze.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la domanda è ammessa.

AVVOCATO C. SASSI – (*Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Professore, può rispondere.

TESTE A. GENTILE – No, è semplice, l'ipotesi che avevano avanzato i tecnici dello Spesal poteva essere legato al fatto che i cavi - loro sostengono non frenati, poi entriamo nel merito in base a cosa lo hanno dedotto se erano frenati o no – non frenati potessero avere avuto a seguito dell'impatto un urto, poi il carro si fosse allontanato, dopodiché in questo momento il Marsella potesse essere entrato per allineare i ganci, perché aveva visto che non si erano agganciati e i carri fossero tornati indietro per un effetto legato ai respingenti che sono elastici. Questa cosa da un punto di vista della dinamica, della meccanica è completamente impossibile, perché se io urto una cosa per un problema proprio di energia fornita, se ne va e non può tornare indietro. Se lei mi permette, le faccio vedere un filmato che loro stessi hanno fatto quel giorno, visto che stavamo vedendo dei filmati.

(Il teste mostra in visione alle parti il filmato in oggetto)

TESTE A. GENTILE – Allora, questo è il filmato che hanno fatto loro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quel giorno? Che cosa vuole dire con quel giorno?

TESTE A. GENTILE – Quando hanno fatto le indagini. Non le so dire se l'hanno fatto nella stessa giornata.

AVVOCATO E. ALBANESE – Ricorda se era il 23 novembre del 2012? Perché io ho il verbale. 23 novembre 2012.

TESTE A. GENTILE – Allora, il file è numerato come 23.11.2012, quindi fa tutto pensare che sia avvenuto in quella data.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perfetto.

TESTE A. GENTILE – Voi avete visto che il carro sfrenato colpito se n'è andato verso destro, poi per il fatto delle molle è ritornato ancora, ma continuava sempre a muoversi verso destra. Adesso lo faccio ripartire, potete notare che non tornerà mai indietro. Cioè il carro, che è quello che sta a destra, quello giallo, non tornerà mai indietro, andrà sempre e soltanto verso destra, cioè avanti.

(Le parti prendono visione del suddetto video)

TESTE A. GENTILE - Questo dimostra che non è possibile che il carro possa essere stato lui a indietreggiare, ma bensì – dato per scontato che il Marsella è stato schiacciato tra i due respingenti – è stato sicuramente il locomotore che lo ha preso alle spalle e lo ha spinto verso il respingente del carro. D'altro canto il C.T.U. ha fatto un'ottima ricostruzione da questo punto di vista, perché ha rilevato delle tracce sul cinturone che portava il Marsella... Ritorno qui, vediamo se riesco a trovarlo subito. Perfetto. Ha rilevato delle tracce lasciate, nella foto di destra addirittura si vede che con un compasso ha rilevato il diametro della traccia lasciata dal respingente del carro sul cinturone e ha rilevato che quella traccia avesse un raggio, un diametro, parliamo di circa 22 centimetri se non ricordo male, che è proprio il diametro del respingente del carro, mentre il diametro del respingente del locomotore è molto più grande, quasi il doppio, è 45 centimetri. Quindi è sicuro che il Marsella aveva il suo fronte rivolto ai carri e avesse il locomotore alle spalle, quindi è stato attinto da dietro verso avanti.

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore, lei ha detto che il locomotore – parlando della manovra – era fermato a circa 3 metri.

TESTE A. GENTILE – Andava fermato a circa 3 metri.

AVVOCATO E. ALBANESE – Avrebbe dovuto fermarlo a circa 3 metri.

TESTE A. GENTILE – Sì.

AVVOCATO E. ALBANESE – In realtà mi è passo di capire, mi corregga se sbaglio, così non è stato.

TESTE A. GENTILE – Le manovre che non sono state fatte importanti sono due: una che non ha fermato, non lasciato, fermato il locomotore i cui freni funzionavano benissimo a 3 metri di distanza dai carri e la seconda mancanza è stata di non aver percorso, prima di procedere all'allineamento, al controllo dell'aggancio di tutti i carri. Perché questo? Perché se lui avesse dovuto percorrere tutto il treno, come prevede la manovra, avrebbe perso quei due minuti, che avrebbero portato il carro casomai non fermato ad impattare sui carri.

AVVOCATO E. ALBANESE – Il locomotore?

TESTE A. GENTILE – Il locomotore, scusi, a impattare sui carri e lui stava percorrendo però il percorso, non si trovava in mezzo. Quindi lui non solo non ha fermato il locomotore, ma lo ha lasciato forse andare, pensando che si stesse per fermare con un certo abbrivio verso i carri, ma non ha voluto fare perdere quei due minuti per fare la passeggiata prevista per norma.

AVVOCATO E. ALBANESE – Il fatto che non fosse a 3 metri, quindi questa violazione di quello che è il manuale di istruzioni, lei lo ha rilevato dai fotogrammi satellitari?

TESTE A. GENTILE – Allora, questa è una parte importante delle indagini che noi abbiamo eseguito. Come le dicevo prima, nella centrale operativa c'è un quadro sinottico e questo quadro sinottico registra sempre la posizione di tutti i locomotori. Ovviamente queste immagini sono scattate con dei fotogrammi. Noi ci siamo presi tutti i fotogrammi - i fotogrammi hanno un loro tempo in cui sono scattati - e abbiamo tentato di rimontare tutto quanto per capire cosa potesse essere successo. Adesso vi faccio vedere la sequenza dei fotogrammi. Ah, questo è il diametro verificato dal C.T.U.. Vi devo solo rubare però un attimo di tempo... Un attimo solo, questi sono i vari orari dei fotogrammi. Una cosa, che per poter fare questa ricostruzione dei fotogrammi abbiamo dovuto ricostruire l'esatta posizione in cui erano fermi i carri quel giorno. Perché per il locomotore non c'è problema, ha un GPS satellitare che segnala come errore massimo minore di un metro la posizione del locomotore, quindi avevamo la posizione, dei carri no. Quindi abbiamo dovuto fare, guardando le foto di quel giorno, questa è infatti una foto scattata il 30.10 del 2012, rilevando dove si trovava – per esempio - la torre faro, guardando l'allineamento che avevano i carri rispetto ai coils che erano posizionati dietro e rispetto all'autovettura e ricostruendo geometricamente tutto quanto, abbiamo potuto individuare la posizione esatta del carro, del primo carro in realtà, perché gli altri erano tutti collegati dietro.

AVVOCATO E. ALBANESE – Del primo, esatto.

TESTE A. GENTILE - Quindi siamo arrivati ad uno schema di questo tipo, cioè che rispetto a quella torre faro, che è questo pallino rosso che lei vede, questi quadratini neri sono i

coils.

(Prendono visione della slide)

TESTE A. GENTILE – Abbiamo individuato con l’antenna GPS sul locomotore, il locomotore è quel rettangolo rosso, mentre i carri sono disegnati in blu, l’antenna è posizionata quasi al centro del locomotore.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Professore, chiedo scusa, può ingrandire la slide man mano che rappresenta i vari passaggi? Grazie.

TESTE A. GENTILE – Sì.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perché noi stiamo mettendo a dura prova la nostra vista, Professore.

TESTE A. GENTILE – Ha ragione. Per fortuna, avendo dovuto fare lezione con l’iPad in questo periodo, con questo strumento uno riesce a ingrandire, a ridurre e può fare... Allora, questo è il locomotore e il pallino rosso è l’antenna GPS montata sul locomotore. C’è una linea gialla in verticale che lei vede, che le faccio notare perché rappresenta la mezzeria del locomotore più o meno ed è importante per le immagini che andremo a vedere susseguentemente. Questi sono i cavi che sarebbero dovuti essere ai 3 metri. Ora, il locomotore non stava qua, quello che stava e che abbiamo rilevato come posizione sono i carri rispetto alla torre faro. Questo era solo per indicare che il locomotore è individuato attraverso la linea gialla, perché il locomotore si stava muovendo, quindi non ha una posizione, mentre i carri stavano staticamente fermi lì.

AVVOCATO E. ALBANESE – In quel punto. Perfetto.

TESTE A. GENTILE – Va be', questa è la stessa cosa rivista, un’immagine, un’ulteriore ricostruzione grafica della cosa. Se lei vuole vediamo subito questa sequenza.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì, voglio comprendere e voglio che lei spieghi alla Corte.

TESTE A. GENTILE – Allora, adesso zummo un attimo.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì.

TESTE A. GENTILE - Questo è quello che si vede dal quadro sinottico, quindi è la fotografia stampata del fotogramma del quadro sinottico ed è la data del 30 ottobre 2012, alle ore: 8:38 e 01, c’è l’orario sotto riportato, compresi i secondi e i centesimi. Ora, se lei mi permette io zummo un attimo e poi ritorniamo indietro e le segnalo quello che c’eravamo già detti prima sui tronchini. Questo è il secondo tronchino, questo che sto disegnando in rosso.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì, sì.

TESTE A. GENTILE - Questo è il primo tronchino e se vedete in bianco qui sono riportati

quattro carri come localizzati rispetto alla torre faro, che è il pallino rosso. Questa lineetta nera - zummo ancora se si riesce – segnerà, nei fotogrammi che andremo a vedere la fine del primo carro, o se volete l'inizio del primo carro. La lineetta gialla che rimarrà ferma rappresenta i 3 metri, cioè dove si sarebbe dovuto fermare il locomotore. La lineetta rossa – dove c'è anche quel pallino arancione – segnala il locomotore. Il locomotore stava al di là della strada alle ore 8:38, non lo vedo più l'orario, stava segnato sotto e adesso incomincerà a muoversi per andare a recuperare i quattro carri.

Allora, devo necessariamente ridurre l'immagine, senno non posso andare oltre. Allora, questa era la prima posizione, adesso vado un po' più veloce, vedete, la seconda si sta un po' avvicinando, si vede che si sta ancora avvicinando, stiamo arrivati alle 8:38 e 20 secondi; 38 e 28 secondi, sono passati 8 secondi; poi 37, sono passati 9 secondi, si sta avvicinando, siamo quasi arrivati a 6/7 metri di distanza, adesso ha superato i 3 metri, quindi è andato più vicino e ora, praticamente, il tempo passa... Torno un attimo indietro per leggere l'orario, se mi permette.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì.

TESTE A. GENTILE – Qui siamo a 38:56; poi abbiamo 39:14, 20 secondi dopo sta ancora quasi in mezzo, il che vuol dire che sta rallentando; 31, quindi come secondi. Praticamente il locomotore continua a folle ad avvicinarsi ai carri e qui poi c'è l'impatto. La cosa importante è che se andiamo a contare i secondi che passano da quando supera la linea gialla a quando arriva a contatto, in realtà ci vogliono circa due minuti, quindi se avesse fatto il giro i carri si sarebbero impattati, o meglio il locomotore impattato sui carri, ma lui sarebbe stato fuori.

AVVOCATO E. ALBANESE – Il controllo dei carri, come abbiamo detto prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'ispezione dei carri.

AVVOCATO E. ALBANESE – Grazie, Professore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Professore, prima di andare avanti, forse mi è sfuggito, come ha ricostruito la posizione del primo carro, dei carri? Forse mi è sfuggito questo passaggio.

TESTE A. GENTILE – Allora, posso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Da quelle foto, da quelle misure?

TESTE A. GENTILE – Sì, tutte le foto fatte quel giorno, erano tantissime foto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì.

TESTE A. GENTILE – Ci hanno permesso di capire, prendendo a riferimento la torre faro e i coils che erano posizionati e che si vedevano, l'autovettura, di risalire a quella che era la posizione dei quattro carri che stavano a terra.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi del primo carro, quello su cui lei ha fatto poi questa ricostruzione.

TESTE A. GENTILE – Sì. Poi, l'ultima cosa che forse potrebbe essere importante dire, riguarda il problema sempre del fermacarro.

AVVOCATO E. ALBANESE – E sì, stavo per chiedere.

TESTE A. GENTILE – Perché ci sono due cose che io ho notato e che forse è importante riferire: la prima riguarda quanto detto dal C.T.U. nella sua relazione, perché lui cita la manovra operativa, o meglio riporta la manovra operativa e fa vedere che non c'è un rispetto rigoroso della manovra operativa, però alterando un po' le frasi della manovra operativa e questo crea un po' di confusione.

Però, mi scusi, visto che noi avevamo costruito l'andamento della velocità, quindi lei in perizia lo troverà, poi ci sono anche dati importanti sulla storia. Allora, ritornando a quanto... Ecco qua. Tra l'altro il C.T.U., a pagina 65, dice anche lui: "Qualora fosse stata rispettata la regola della manovra operativa, che consente di agire in massima sicurezza in un'ampia area di manovra, l'infortunio non si sarebbe verificato". Quindi dice anche lui questa cosa. Comunque, ritornando all'allineamento dei ganci automatici, lei può trovare in questa slide evidenziata la differenza tra le due versioni. Per l'allineamento automatico, sempre il manuale di istruzioni per il servizio del movimento ferroviario, Articolo 52, dice, la norma dice: "I rotabili devono essere fermi, le testate dei rotabili da agganciare devono distare almeno 3 metri e posizionare un segnale di arresto al locomotorista mediante bandiera o fanale (adesso vi spiego perché c'era questa frase che poi è stata superata successivamente, quando è stato introdotto il telecomando), entrare tra i due rotabili ed allineare le teste di aggancio, uscire i rotabili dalle teste di aggancio del locomotorista". Come ha riportato il C.T.U.: "I carri devono essere bloccati tramite freni o staffe fermacarri". Ma questo non c'è scritto. Il regolamento dice: "Devono essere fermi". Quindi erano fermi, avevano l'impianto frenante che li fermava. Perché non c'era scritto: "Essere bloccati tramite freni o staffe fermacarri". Questo "o staffe fermacarri" è un'aggiunta poco significativa.

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore, lei ha detto l'introduzione del radiocomando. Riesce a datarla questa?

TESTE A. GENTILE – Poi dice ancora, un'ultima cosa e poi le dico.

AVVOCATO E. ALBANESE – Faccia, faccia.

TESTE A. GENTILE – "Uscire ancora per dare il segnale di aggancio al locomotorista", significa: esco, procedi con agganciare. Qui dice: "Una volta sbloccati i freni o rimosse le staffe fermacarro", anche questa è un'aggiunta a quella che era la procedura. C'è questa discrasia.

AVVOCATO E. ALBANESE – Le volevo chiedere una cosa, lei ha avuto modo di verificare quando sono stati installati i radiocomandi?

TESTE A. GENTILE – No, francamente non lo ricordo. Però...

AVVOCATO E. ALBANESE – A pagina 116 del suo elaborato peritale.

TESTE A. GENTILE – Devo guardare.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì, sì, a pagina 116.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È autorizzato a consultare la relazione.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perché lei scrive che l'installazione dei radiocomandi, c'è proprio una tabella.

TESTE A. GENTILE – Sì, infatti, tra il '79 e il '95. È giusto?

AVVOCATO E. ALBANESE – Senta, '96 leggo io, '96/2012.

TESTE A. GENTILE – '96/2012. Allora, nel '96/2012, quindi prima, sono stati installati quelli di ultima generazione, che sono quelli attualmente in uso, che sono tra l'altro dotati di tutta una serie di controlli di sicurezza insiti proprio nel radiocomando. Uno deve fare sempre due azioni per ottenere una funzione, se esempio uno fa radiocomando si abbassa, perché casomai si è sentito male, automaticamente si blocca il locomotore. Ci sono una serie di cose che hanno fatto sì che il manuale operativo venisse aggiornato con una pagina iniziale. Se la posso prendere, perché non me la ricordo a memoria. Se mi permette ce l'ho...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è autorizzato.

TESTE A. GENTILE – Queste sono le istruzioni per il servizio movimento ferroviario e dice questa nota integrativa, che sta a pagina 6 del manuale che con l'installazione dei radiocomandi sui locomobili si sono create le condizioni tecniche che consentono la conduzione di un locomobile anche con una sola unità. Prima ce n'erano due.

AVVOCATO E. ALBANESE – Quindi si è passati da due a una unità?

TESTE A. GENTILE – A una. Assumendo contemporaneamente la mansione di locomotorista e manovratore, mentre prima erano distinti.

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore, lei ha avuto modo di verificare quante manovre di questa natura vengono effettuate al giorno?

TESTE A. GENTILE – Abbiamo fatto una stima. Un attimo, perché le slide sono...

AVVOCATO E. ALBANESE – Sempre la stessa pagina 116.

TESTE A. GENTILE – Praticamente, sta riportata una tabella di sotto. Allora, tendenzialmente vengono effettuati a turno circa 252 manovre, con i locomotori. Praticamente sui tre turni lavorativi, esattamente tre volte tanto, se pensiamo ai 365 giorni all'anno, perché lavorano tutti i giorni in stabilimento, abbiamo circa 276.000 manovre anno, le manovre di aggancio dal '96 – quando è stato introdotto il telecomando – al 2012 sono state quasi 4.690.000, 4.700.000 manovre, è probabile che il signor Marsella nella sua vita lavorativa, in base agli orari, abbiamo fatto perlomeno 13.0000 volte questa manovra.

AVVOCATO E. ALBANESE – Dal 1996 al 2012 quanti infortuni ha avuto modo di...

TESTE A. GENTILE – In 17 anni non si è verificato mai nessun altro infortunio.

AVVOCATO E. ALBANESE – Perfetto. Senta, Professore, un'ultima cosa.

TESTE A. GENTILE – Questo comunque è riportato nelle relazioni.

AVVOCATO E. ALBANESE – Un'ultima cosa. Quelle indagini con le immagini satellitari che abbiamo visto prima, o GPS, sono state effettuate – che lei sappia – dal consulente, sono state effettuate...

TESTE A. GENTILE – Le abbiamo effettuate noi.

AVVOCATO E. ALBANESE – ...dagli ispettori A.S.L.?

TESTE A. GENTILE – No, no, no, le abbiamo effettuate noi, ma sono oggettive, perché sono i fotogrammi che loro hanno acquisito come filmato. Quindi loro il filmato lo avevano.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì, sì, lo hanno acquisito il verbale.

TESTE A. GENTILE – Noi abbiamo acquisito i fotogrammi per tentare di individuare, di costruire.

AVVOCATO E. ALBANESE – Ma non ha trovato un esame fatto né dai tecnici della A.S.L., né dal consulente del Pubblico Ministero?

TESTE A. GENTILE – No.

AVVOCATO E. ALBANESE – Pur avendo acquisito in data novembre 2012 questi fotogrammi?

TESTE A. GENTILE – Sì.

AVVOCATO E. ALBANESE – Grazie, io non ho altre domande. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È stato indicato da altri difensori il professor Gentile? No, non ci sono altre domande. Pubblico Ministero?

P.M. R. GRAZIANO – Non ci sono domande, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili, hanno qualche domanda? No. C'è controsame? No. Se non ci sono altre domande, liberiamo il Professore.

TESTE A. GENTILE – Io invece non posso dire ancora un'altra cosettina o non è possibile?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vuole fare lei la domanda?

TESTE A. GENTILE – Riguardava l'uso delle staffe fermacarri.

AVVOCATO E. ALBANESE – Cosa ha da dire in ordine all'uso delle staffe fermacarri.

TESTE A. GENTILE – Io ringrazio l'Avvocato di questa domanda.

AVVOCATO E. ALBANESE – Che è una domanda inattesa.

TESTE A. GENTILE – No, non è una domanda inattesa, però siccome è molto importante nella ricostruzione che è stata fatta sia dai tecnici dello Spesal, che dal C.T.U. la questione delle staffe fermacarro, che effettivamente invece abbiamo visto sotto i locomotori non potevano proprio essere messe, ma che non hanno avuto a mio giudizio nessun effetto ai

fini degli eventi, allora volevo farvi capire perché.

AVVOCATO E. ALBANESE – Quindi non hanno avuto nessun effetto causale?

TESTE A. GENTILE – O c'erano le staffe o non c'erano, anzi, potevano soltanto peggiorare le cose. Se mi permette le faccio vedere perché.

AVVOCATO E. ALBANESE – A questo punto sì.

TESTE A. GENTILE – La cosa è ricostruita sempre in relazione, quindi è tutto chiarito, adesso però zummo queste quattro immagini per fare capire perché.

(Si procede alla visione della slide)

TESTE A. GENTILE – Allora, il primo caso: ipotesi di staffa fermacarri messa sotto il locomotore. Sappiamo bene che non è possibile, ma non è possibile non solo perché non entra, ma perché la manovra di aggancio si può fare soltanto facendo viaggiare il locomotore verso i carri. Quindi tenere bloccato il locomotore significherebbe non fare nessuna manovra di aggancio. Quindi è proprio una contraddizione nei termini. Sotto il locomotore non può stare la staffa. Poi tra l'altro il locomotore frena, frena benissimo, lo hanno verificato, ha doppio impianto frenante, doppio compressore. Qualsiasi manovra si fa sul locomotore, ha un PLC che fa il set-up di tutto e il controllo di tutti i parametri, proprio della sicurezza, se c'è qualche parametro che non va si blocca. L'altra possibilità è che io montavo la staffa fermacarri davanti al carro, dove invece si può mettere, però è chiaro che nel momento in cui il carro viene colpito dal locomotore, il carro se ne va avanti e la staffa che funzione aveva? Nessuna. L'ultima possibilità è invece metterla dietro alla ruota, bloccare il carro. Però voi vi potete rendere conto che se fosse stata dietro, nel momento in cui il locomotore impattava sui carri, l'impatto sarebbe stato molto più duro perché i carri non si muovevano, invece di allontanarsi sarebbero rimasti fermi e le conseguenze sul povero Marsella sarebbero state decisamente più gravi, perché i carri non si sarebbero neanche allontanati quel po' per evitare che l'impatto fosse così duro. Sarebbe e stato un urto contro una parete solida, quindi sarebbe stato schiacciato proprio, quindi i carri non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, ha delle richieste da fare all'esito dell'esame?

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì. Oltre all'elaborato peritale che lei ha redatto e ha letto, ha anche disposto dei CD, DVD?

TESTE A. GENTILE – Sì, ho messo il CD dove ci sono tutti i filmati e se lei ha altri due minuti, possiamo anche far vedere l'ultimo filmato che sta nel CD che non le ho fatto vedere, che sarebbe la manovra corretta. Cioè, come si sarebbe dovuto compiere secondo il

manuale di servizio per il movimento ferroviario la manovra. Se posso farla vedere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so, se l'Avvocato lo ritiene utile.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì.

TESTE A. GENTILE – È l'ultimo filmato.

(Si procede alla visione del filmato in oggetto)

TESTE A. GENTILE – Adesso partiamo da quando si sta avvicinando il locomotorista ai carri.

Ah! Non funziona.

AVVOCATO E. ALBANESE – Era destino.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo vedremo da soli, la Corte.

TESTE A. GENTILE - Impossibile caricare il file. Forse è troppo grande, dovrei montare l'altro computer. Se avete voglia lo faccio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Guardi, lo vedremo.

TESTE A. GENTILE - Comunque sta sul CD.

AVVOCATO E. ALBANESE – Allora, Presidente, concludo l'esame e le spiego l'acquisizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se lo vuole sottoporre alle altre parti, se ci sono osservazioni.

AVVOCATO E. ALBANESE – Ho anche la copia sia della consulenza e ovviamente sia del DVD. Do una copia di cortesia al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Professore la ringraziamo, è stato molto chiaro, può allontanarsi.

TESTE A. GENTILE – Grazie, arrivederci.

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, vogliamo fare entrare il Professor Strada?

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì.

TESTE A. GENTILE – Io devo andare via o posso restare?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può andare via.

TESTE A. GENTILE – Ma posso - volendo - anche restare?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, può restare, è consulente.

Prego, si accomodi. Ha bisogno di consultare? Allora, innanzitutto lei è qui...

AVVOCATO T. MARRAZZA – Presidente, le chiedo scusa, le deposito e poi ne chiederemo l'acquisizione, probabilmente il Professore vuole che lo possiate consultare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la norma dice dopo l'esame, però se il Pubblico

Ministero.

TESTE L. STRADA – Per vostra comodità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Lo abbiamo ascoltato tante volte il Professore, penso che sia chiaro anche così, anche senza la relazione.

TESTE L. STRADA – No, ma preferisco che mi seguite.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Professore, innanzitutto legga la formula di impegno a testimoniare che è lì davanti a lei.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE STRADA LUIGI

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

GENERALITÀ: Luigi Strada, nato a Bari il 13.9.1936; Professore di Medicina Legale in pensione, ma libera attività praticante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Marrazza prego, può procedere.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA

AVVOCATO T. MARRAZZA – Buongiorno, Professore. Senta, lei è stato indicato e nominato quale consulente di parte per conto dell'Ingegnere Colucci. Innanzitutto può brevemente dare un'indicazione di quelle che sono le sue competenze nella materia della medicina legale?

TESTE L. STRADA – La medicina legale comprende più competenze, non solo quella medica, ma si occupa anche di...

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, le sue Professore, chiedo scusa. Lei è stato?

TESTE L. STRADA – Noi facciamo parte della medicina legale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Professore, il suo curriculum, detto in due parole.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Il suo curriculum.

TESTE L. STRADA – Presidente, io faccio di tutto, perché ogni Magistrato che mi chiama mi crea dei problemi, mi dà dei problemi ed io glieli risolvo tutti. Di volta in volta, praticamente, studiando il caso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei ha insegnato all'Università di Bari, Facoltà di Medicina.

TESTE L. STRADA – All'Università di Bari.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha ricoperto altri incarichi durante la sua lunga carriera?

TESTE L. STRADA – Anche a Taranto, la Procura di Taranto l'ho servita per 10 o 15 anni, forse più anche, risolvendo numerosi problemi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO T. MARRAZZA - Il curriculum è risolutorio di problemi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, lo conosciamo. Possiamo andare avanti.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei, il 3 novembre del 2012, ha presenziato alla autopsia che è stata espletata sul corpo del povero Marsella, che descrive ovviamente nella relazione. Può illustrare brevemente alla Corte?

TESTE L. STRADA – All'autopsia del Dottor Divella, sì, ho partecipato regolarmente e, naturalmente, nell'esame autoptico abbiamo evidenziato quelle che erano le conseguenze di un grande traumatismo, che noi identifichiamo allorché le strutture anatomiche coinvolte sono tali da portare immediatamente ad un arresto cardiaco che può essere transitorio se va tutto in un senso, ma molte volte porta poi alla morte proprio perché si creano degli shock non tanto emorragici, ma quanto degli shock dinamici praticamente, per cui il cervello viene coinvolto seduta stante e dà delle risposte anomale in periferia, per cui si ha l'arresto cardiaco, si ha la tachicardia, si possono avere tanti fenomeni particolari, finché si giunge all'arresto vero e proprio. Quindi questo è il concetto di grande traumatismo. In questo caso noi abbiamo un grande traumatismo, perché da uno studio fatto sul posto da me, in occasione della mia consulenza fatta direttamente su nomina dell'Ingegnere Colucci, abbiamo potuto ricostruire la dinamica di questo evento, che poi è stata utilizzata anche successivamente dagli ispettori della A.S.L. che sono venuti, con cui abbiamo collaborato insieme, io gli fornito le foto, gli ho detto la ricostruzione della dinamica e loro fortunatamente, grazie al mio contributo, sono riusciti poi a fare la relazione che abbiamo firmato congiuntamente, proprio perché era una vera e propria collaborazione fatta sul momento, ognuno dava indicazione all'altro di quello che poteva essere utile per raggiungere la verità.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Chiedo scusa Professore, solo per un'indicazione. Quindi lei ha partecipato a un sopralluogo presso lo stabilimento Ilva di Taranto nel novembre del 2012?

TESTE L. STRADA – Il sopralluogo del 2012?

AVVOCATO T. MARRAZZA – È a pagina 1 della sua relazione?

TESTE L. STRADA – Sì, nel 2012.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Così focalizziamo le date, solo per quello Professore.

TESTE L. STRADA – Dunque, io ho tutte le carte. Ecco perché io vorrei che il Presidente avesse avanti a lei la relazione, proprio per seguirmi. Non ho capito se l'ha avuta o meno. Diamola, Sennò che l'ho fatta a fare! Ma ce l'ha il Presidente?

AVVOCATO T. MARRAZZA – Sì.

TESTE L. STRADA – Benissimo. Nella consulenza tecnica mia, del 20 febbraio 2013, stanno elencate tutti gli interventi che io ho eseguito.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Professore, mi faccia fare la domanda così chiariamo bene, perché a me serviva soltanto per stabilire delle date precise. Quindi lei ha partecipato il 3 novembre del 2012 alle attività per l'autopsia.

TESTE L. STRADA – L'autopsia.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Poi sempre nel novembre, ma il 9 novembre ha un sopralluogo, una ispezione presso lo stabilimento.

TESTE L. STRADA – Dove è ricostruita la dinamica.

AVVOCATO T. MARRAZZA – È questa l'occasione in cui c'è stato lo scambio e poi ha partecipato a un ulteriore sopralluogo il 23 novembre del 2012, insieme agli ispettori della A.S.L. presso il Reparto MOF, è corretto?

TESTE L. STRADA – Perfetto. E quello che stavo dicendo ultimamente è proprio questo, che la collaborazione che c'è stata fra me e l'Ispettore della A.S.L. è stata fruttuosa, perché il verbale congiunto che abbiamo eseguito ricostruisce la dinamica.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Perfetto. Ricorda o può illustrare alla Corte cosa avete concordato, esaminato o comunque quali sono state le conclusioni di quel verbale congiunto?

TESTE L. STRADA – Sì. Praticamente, in quel verbale congiunto veniva da me suggerita agli ispettori qual era l'esatta dinamica di questo infortunio. Praticamente questo operaio dell'Ilva, che gestiva attraverso una telecamera comandata, quindi gestiva il locomotore da terra, stava cercando di agganciare il locomotore ai quattro carrelli che erano carichi di materiale ferroso, praticamente. Quattro carrelli che complessivamente raggiungevano 500 tonnellate. Quindi i carrelli fermi hanno 500 tonnellate sul binario, il locomotore, che è in avvicinamento in maniera lenta e progressiva, proprio a morire come si dice normalmente, aveva però una inerzia terminale, praticamente. Allora, che cosa è successo? Di fatto l'ho riprodotto nelle foto, perché a pagina 3 di questa consulenza sta esattamente qual è la posizione che assumeva in quel momento l'operatore. Perché l'operatore che cosa stava facendo? Doveva fare in modo che i ganci del locomotore e i ganci della carrozza fossero in linea, in modo che nel momento in cui si combinano, si agganciano. Quindi molte volte questi ganci non sono in linea perché si

spostano, allora il compito di queste persone è quello di allinearli prima che ci sia il contatto. Nel fare questa operazione lui si è inoltrato nello spazio che c'è fra la carrozza motrice e il (*parola incomprensibile*), però non ha calcolato bene, perché se lui fosse entrato completamente dentro i due respingenti lo avrebbero escluso, perché stava al centro e quindi non sarebbe successo niente. Invece, per una semplice distrazione, non sappiamo bene perché, questa persona è rimasta leggermente spostata più all'esterno, per cui è stato raggiunto dai due respingenti. Cioè, il respingente della carrozza è fermo, perché ha il carico di 500 tonnellate ed è in pianura, in perfetta pianura, quindi non si muove, il locomotore lentamente lo raggiunge ed esercita una pressione violenta, ma lenta e progressiva, tanto da procurare delle lesioni da schiacciamento a livello del bacino, praticamente. Siccome non sta dritto, ma sta leggermente inclinato, proprio per guidare questi due agganci, ecco che è stato preso posteriormente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Professore, che vuol dire "inclinato"? Cioè, la posizione?

TESTE L. STRADA – Ho sbagliato, ruotato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ruotato.

TESTE L. STRADA – Ruotato, non inquinato. Può darsi che stesse inclinato, ma era ruotato.

Quindi è stato preso dal respingente del locomotore sul fianco sinistro, al di sopra del solco gluteo, che c'è una foto esattamente che ho riportato a pagina 2. Se vede la foto inferiore, in basso si vede il solco dei glutei e al di sopra del solco dei glutei si vede l'impronta del respingente, che è perfettamente rotonda e ancora più sopra si vede una impronta lineare, che è quella della cintura che questo poveretto aveva per comandare i vari spostamenti. Avendo ricevuto questa spinta, lui si è appoggiato anche sul respingente della carrozza e quindi si è creato uno schiacciamento progressivo di questa persona. Naturalmente non è stato completo questo schiacciamento, altrimenti se il locomotore avesse avuto una inerzia maggiore, lo avrebbe stroncato in due, quindi avremmo avuto gli arti inferiori e il bacino caduti a terra e il tronco caduto alle spalle. Quindi l'avrebbe proprio tranciato in due. Invece si è avvicinato e si è fermato ed è questo il motivo per cui poi lui è scivolato, perché non era trattenuto dai due respingenti, è scivolato e si è posizionato nella posizione che io sempre a pagina 3, nella prima foto in alto, ho riprodotto. Perché questo operaio dell'Ilva si è prestato a ricostruire la dinamica e siccome più o meno aveva la stessa altezza della vittima, ecco che riusciamo a capire che questo impatto è avvenuto ad un'altezza dal suolo di circa un metro per quanto riguarda il locomotore e di circa un metro per quanto riguarda il bacino. Quindi questa è tutta la dinamica, è proprio l'infortunio classico, non c'è altro da aggiungere.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Posso, Professore? Queste sono poi le sue considerazioni

riportate nella relazione del 20 febbraio 2013.

TESTE L. STRADA – 20 febbraio 2013.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei però poi ha fatto anche una integrazione nel settembre del 2014 alla prima relazione tecnica.

TESTE L. STRADA – Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Vorrei con lei affrontare gli argomenti che sono riportati in questa nota integrativa, soprattutto le chiedo di illustrare alla Corte quello che è stato... le sue valutazioni sul valore della glicemia.

TESTE L. STRADA – Non ho capito le parole.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ho chiesto di illustrare alla Corte le sue valutazioni sul valore della glicemia riscontrata nelle analisi del Marsella.

TESTE L. STRADA – Sì, mi è stato comunicato che già il Dottor Carbotti aveva evidenziato questo valore anomalo della glicemia, praticamente pari a 45, se ricordo bene. Vediamo subito: 45 milligrammi, praticamente, di glicemia, allorché questa persona si trovava in ambienti di lavoro e quindi stava operando su quella piattaforma. Questo valore è stato poi confrontato dal libretto sanitario di questa persona con tutti i valori precedenti, dal 2004 fino al 2012 e questi valori annuali che vengono presi proprio come Ispettorato del Lavoro, i valori sono sempre rientrati nella norma, con piccole oscillazioni, in più o in meno, che sono le oscillazioni che abbiamo tutti quanti noi quando nell'arco della giornata – per esempio – saltiamo un pasto, come oggi e quindi stasera i nostri valori saranno leggermente inferiori a quelli normali, perché abbiamo consumato più zuccheri. Mi sono spiegato? Però rientrano sempre nei valori normali. Se invece questi valori scendono oltre i 60 milligrammi per decilitro, allora ecco che entriamo nell'ambito patologico. Nell'ambito patologico, nel senso che si tratta di eventi che si verificano per cause che possono essere le più diverse. Molte volte non si capisce nemmeno il perché avvengano questi cali improvvisi, sta di fatto che questi cali improvvisi... Per esempio, il digiuno prolungato di 24 ore o 36 ore può portare anche a queste condizioni. Il paziente prima perde energia, perde forza, perché gli zuccheri sono proprio il combustibile del nostro organismo, perde forza e va in astemia, va in assenza, se continua questo fenomeno ecco che poi si possono avere dei comportamenti di amnesia, di disturbi di distrazione sul lavoro, si distraggono sul lavoro perché manca la concentrazione e quindi ecco che si può verificare l'infortunio, come in questo caso. Questo è tutto.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Per concludere l'esame da parte mia, noi depositiamo e chiediamo l'acquisizione delle due relazioni, la prima e l'integrativa. Lei quindi Professore, giusto per concludere, conferma quello che è il contenuto delle sue due

relazioni, giusto?

TESTE L. STRADA – Lo confermo.

AVVOCATO T. MARRAZZA – D'accordo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo esaminare. Allora, ci sono altri difensori?

AVVOCATO E. ALBANESE – Da parte mia sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. ALBANESE

AVVOCATO E. ALBANESE – Senta Professore, partendo proprio da queste ultime domande in ordine ai valori glicemici, lei ha detto di aver accertato i valori glicemici medi attraverso il libretto sanitario. Questo diceva rispondendo al collega, è vero?

TESTE L. STRADA – Sì. Ci è stato fornito questo libretto sanitario, da cui risultano questi valori annuali.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sono valori che escludono la ricorrenza di patologie endocrine, vero?

TESTE L. STRADA – Sì, sono valori normali, praticamente.

AVVOCATO E. ALBANESE – Senta Professore, lei sa - dalle carte che ha esaminato - se la mattina dell'incidente intervenne il 118 o fu portato, fu accompagnato in ospedale da autoambulanza dell'Ilva?

TESTE L. STRADA – Questo particolare che io non avevo l'ho riscontrato sulla perizia del Professor Divella. La perizia del Professor Divella, che io ho qui proprio una copia, dice: "Esame della documentazione sanitaria". E dice: "Certificazione di Pronto Soccorso. Diagnosi: arresto cardiocircolatorio, in trauma da politrauma, accertamenti e terapie effettuate, PA non valutabile, ECG isoelettrico (praticamente elettrocardiogramma piatto), esami ematochimici d'urgenza, EGA... L'emogas, che praticamente è il PH di 7,2 e qualcosa, quindi il PH incompatibile con la vita". Quindi questa persona, quando arriva al Pronto Soccorso, si può dire che è in arresto cardiaco, che è l'avanpost del decesso, dura poco, muore.

AVVOCATO E. ALBANESE – Non esiste agli atti documentazione relativa al trasporto?

TESTE L. STRADA – No, al trasporto non c'è nessuna relazione. Anche perché noi non sappiamo bene se è intervenuta un'ambulanza medica, cioè con il medico a bordo, oppure una ambulanza infermieristica, senza medico a bordo. Perché se c'è il medico a bordo si possono fare non terapie come si pensa, ma si possono fare soltanto comportamenti di sostentamento dei parametri vitali, praticamente pressione, respirazione, emodinamica.

AVVOCATO E. ALBANESE – Quindi non si può fare nessuna terapia?

TESTE L. STRADA – No.

AVVOCATO E. ALBANESE – Nessuna terapia che possa abbassare così tanto il valore della glicemia?

TESTE L. STRADA – Non esiste, anche perché nessun medico si azzarda a fare una terapia se prima non fa una diagnosi e la diagnosi viene fatta al Pronto Soccorso. Mentre si fa una terapia di sostentamento, cioè per portarlo vivo al Pronto Soccorso e basta.

AVVOCATO E. ALBANESE – Professore, chiedo scusa, la direzione del trauma, lei ha detto che il trauma avviene, il locomotore ha dato una dinamica, ha avuto modo di dire come è giunto a queste sue considerazioni?

TESTE L. STRADA – Non ho capito, che il trauma?

AVVOCATO E. ALBANESE – Ha detto poco fa, ha risposto, ha dato una dinamica: il locomotore che dalle spalle colpisce il povero Marsella. In base a quali elementi lei arriva a queste considerazioni, le troviamo nella sua consulenza?

TESTE L. STRADA – No, nella mia consulenza non le riporto perché per me è scontato che i vagoni sono fermi e la locomotiva si muove lentamente, è un dato scontato. Per quanto riguarda...

AVVOCATO E. ALBANESE – Chiedo scusa, lei ha avuto modo di esaminare – per esempio - l'incisione sul cinturone del radiocomando?

TESTE L. STRADA – Le ecchimosi che si formano sia avanti che dietro sono identiche, perché sono il risultato di una compressione. Mi sono spiegato? Quindi la compressione dietro e avanti è identica, solo che uno è un corpo fermo e l'altro è un corpo in movimento. È come se una persona sta vicino al muro, arriva un'autovettura e lo schiaccia. È chiaro che l'autovettura crea i danni, il muro che sta dietro in questo caso li aggrava, perché impedisce...

AVVOCATO E. ALBANESE – Lei ha avuto modo di esaminare, per esempio, il cinturone del radiocomando, ha visto se ci sono?

TESTE L. STRADA – Li abbiamo messi proprio indosso ai nostri che si sono prestati per fare da...

AVVOCATO E. ALBANESE – Ha visto se presentava una incisione nella parte anteriore del radiocomando, lato destro?

TESTE L. STRADA – Dietro è sicuro che c'era questo. Avanti, siccome il cinturone avanti è carico di strumenti, è probabile che non ci sia la possibilità di...

AVVOCATO E. ALBANESE – Se io le faccio vedere una foto che è stata scattata dall'Ispettore dello Spesal il giorno 23.11, quel famoso giorno in cui siete andati insieme, me la riconosce, si ricorda di aver visto questa foto?

TESTE L. STRADA – Mi sa che è la stessa che ho...

AVVOCATO E. ALBANESE – Non lo so, Professore, se si produce qualcosa.

P.M. R. GRAZIANO – Ma che cosa...

(La Difesa mostra al Pubblico Ministero la documentazione in oggetto)

TESTE L. STRADA – Questo cinturone, posizionato anteriormente, è difficile, io non le ho viste. È difficile che si siano formate, perché l'addome è soffice. Mentre dietro c'è il piano osseo che impedisce di cedere alla cute, quindi dietro si sono formate, avanti, essendo l'addome soffice, è probabile che non si siano nemmeno formati.

AVVOCATO E. ALBANESE – Ma non era questa la domanda Professore, la domanda era se sul cinturone lei ha visto una incisione.

TESTE L. STRADA – No, non ho vista nessuna incisione.

AVVOCATO E. ALBANESE – Grazie.

TESTE L. STRADA – Io non ricordo.

AVVOCATO E. ALBANESE – No, se non le ha viste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Bene. Ci sono altre domande?

AVVOCATO E. ALBANESE – Grazie, non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono difensori che hanno indicato in esame? No. Pubblico Ministero?

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

CONTROESAME DEL P.M., DOTTOR R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Professore, giusto un chiarimento. Lei ha detto prima che il trauma è avvenuto sul bacino. Giusto, ho capito bene, la regione pelvica è stata interessata?

TESTE L. STRADA – Anteriormente sul bacino e dietro sulla regione... praticamente sul dorso, al di sopra dei glutei, del solco gluteo. C'è la foto che si vede benissimo. Si vede benissimo sulla foto.

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE L. STRADA – Quella di sotto è dietro, il solco gluteo si vede al centro e sopra si vede l'emicerchio, l'emiciclo del respingente. Perché qui si è fermato? Perché sotto c'è l'osso e quindi la cute è schiacciata dal respingente ed è compressa dall'osso, quindi si forma regolarmente questa ecchimosi. Anteriormente invece, lo vediamo qui, sempre di sopra, c'è un accenno a questa formazione perché qui i tessuti sono più morbidi, il bacino cede tranquillamente, immediatamente perché è una struttura ossea circolare. Le fratture si

hanno in continuazione, praticamente, anche negli incidenti stradali continuamente si hanno.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi il trauma è avvenuto – abbiamo detto - sul bacino e quello ha comportato lo scoppio della vescica del povero?

TESTE L. STRADA – Perché poi il trauma non è solo sul bacino, ma è anche sulla parete addominale e quindi è aumentata la pressione interna e ha avuto la rottura della vescica e l'invaginazione dell'intestino.

P.M. R. GRAZIANO – Lei ha riscontrato delle lesioni da trascinamento?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ho capito dell'intestino, che cosa, la?

TESTE L. STRADA – È stato descritto dal Professore Divella l'invaginazione. Praticamente è come un guanto, l'intestino si è infilato nell'altro, però è un fenomeno rarissimo, che si verifica neanche nell'1% dei casi di traumatismi. La cosa più importante e più frequente è la rottura degli organi interni, o la rottura del fegato, o la rottura della milza, o lo scoppio della vescica, o anche scoppio dell'intestino, l'intestino dello stomaco - per esempio – che può scoppiare, a seconda dei contatti che le strutture anatomiche ricevono con l'ambiente esterno, si possono avere queste... In questo caso noi abbiamo dietro, proprio esattamente si vede proprio il semicerchio, nella foto in basso il solco gluteo al centro... Sta vedendo a pagina 2? Sì. Il solco gluteo sta al centro e si vede sopra l'emiciclo dell'ematoma, a forma di emiciclo. E sopra ancora c'è la linea, l'ecchimosi, due ecchimosi parallele, che sono la cintura che questo c'ha dietro e lascia queste impronte sul dorso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è una copia in bianco e nero, poi depositerete a colori questo? Perché qui si vede poco, in effetti. Perché qui si vede poco di quello che sta illustrando.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Presidente, ci riserviamo poi di produrre quelle due fotografie a colori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi, mi stava dicendo, avete riscontrato per caso delle lesioni da trascinamento o no?

TESTE L. STRADA – No, no, assolutamente, nessuna. D'altro canto non poteva essere trascinato da nessuna parte, era bloccato tra due respingenti.

P.M. R. GRAZIANO – Va bene Presidente, non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?

AVVOCATO T. MARRAZZA – Solo un chiarimento finale, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO T. MARRAZZA

AVVOCATO T. MARRAZZA – Professore, io faccio riferimento alla sua seconda relazione, quella del settembre del 2014. Giusto per capire, lei dice che al di sotto di questo valore dei 60... Se va a pagina 2 forse...

TESTE L. STRADA – Sì, vi seguo.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Io vorrei capire bene questo aspetto. Quindi, al di sotto di questo valore di 60 si parla di ipoglicemia, giusto?

TESTE L. STRADA – Ipoglicemia.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Può spiegare bene alla Corte che cosa comporta l'ipoglicemia?

TESTE L. STRADA – Mi sembra che l'ho già detto.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Lei ha accennato... Cioè, vorrei capire bene, quindi si parla di tremore ho letto. Può spiegare bene?

TESTE L. STRADA – Chiaramente le risposte possono essere diverse, non è che sono tutte quante quelle che vengono elencate qua che compaiono contemporaneamente, quindi si possono avere anche progressivamente alcune di queste manifestazioni e altre no. Mi sono spiegato? Dipende anche dal comportamento individuale di una persona.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Ho capito.

TESTE L. STRADA - Il problema ipoglicemia è in termine generico, perché poi l'ipoglicemia parte da 60 e può scendere a 50, può scendere a 40, può scendere a 30 e poi a 20 si ha il decesso della persona. Mi sono spiegato?

AVVOCATO T. MARRAZZA - Quindi diciamo che se quel giorno il valore riscontrato era di 45.

TESTE L. STRADA – 45 è un valore ancora – diciamo così – in bilico, di cui non si hanno tutte le manifestazioni, ma alcune, quali per esempio anche la distrazione di una persona, quindi il cervello non funziona più bene e il soggetto è distratto.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Chiedo scusa Professore, oltre la distrazione ci sono vertigini, tremori?

TESTE L. STRADA – Vertigini, tremori, ci possono essere.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Va be'.

TESTE L. STRADA – Ci possono essere.

AVVOCATO T. MARRAZZA – D'accordo. Non ho altre domande, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre domande, la ringraziamo Professore e la liberiamo. Richiedete di acquisire?

AVVOCATO T. MARRAZZA – Di acquisire le due relazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Non penso che le altre parti opporranno nulla.

P.M. R. GRAZIANO – No, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si dispone l'acquisizione delle due relazioni.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Presidente, se poi riusciamo a trovare quelle due fotografie a colori, le aggiungeremo alla produzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, perché si vede male in bianco e in nero. Erano tratti dall'autopsia, magari lì ci sono. Va bene, grazie.

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, possiamo iniziare a chiamare Lagro, Dottor Lagro. Buongiorno. Legga la formula di impegno che è davanti a lei.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LAGRO FRANCO MAURIZIO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Franco Maurizio Lagro, nato a Torino il 28 gennaio del 1958; residente a Milano, in via Giovanni Pacini, numero 50.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Loreto.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, grazie Presidente.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. LORETO

AVVOCATO A. LORETO – Buongiorno, Dottor Lagro.

TESTE F.M. LAGRO – Buongiorno.

AVVOCATO A. LORETO – Preliminarmente, vuole illustrare alla Corte nel corso di questi anni che tipo di rapporto ha avuto lei con la Pricewaterhouse PwC e che tipo di rapporto la società di cui lei era socio ha avuto con Ilva in Amministrazione Straordinaria?

TESTE F.M. LAGRO – Io sono stato fino al 30 giugno del 2018 un socio della PricewaterhouseCoopers e come tale ho operato all'interno di questa società. Sono uscito il 30 giugno per motivi statutari, avendo raggiunto i limiti di età che non consentono di proseguire oltre in questa attività. Per quanto riguarda l'attività che abbiamo svolto in

Ilva, io ero il responsabile del progetto, che è iniziato nel 2013 se ricordo bene. Inizialmente il progetto prevedeva un lavoro congiunto affidato alla società presso cui operavo allora, la PricewaterhouseCoopers, congiunta tra Riva Fire e Ilva, successivamente quel progetto in effetti non è mai partito, non ha mai avuto un inizio poiché, a seguito della nomina del Dottor Bondi come commissario nel giugno 2013, ci è stato invece affidato un compito diverso, che era quello di individuare inizialmente quelle che erano le caratteristiche e le conseguenze per Ilva, di una serie di contratti e di servizi che Ilva aveva nei confronti di Riva Fire, che allora era la sua controllante e successivamente una serie di altre attività, sempre relative ai rapporti economici tra l'Ilva e la Riva Fire, incluso anche il lavoro di esame della scissione e di tutte le attività che avevano portato nel corso del 2012 a una ristrutturazione allora gruppo Riva.

AVVOCATO A. LORETO – Allora, Dottore, nel corso di questi anni quindi, lei ha prodotto diversi elaborati tecnico peritali.

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO A. LORETO – Questi elaborati, alcuni di questi sono stati utilizzati nelle azioni civili del gruppo su Milano, altri risalgono, hanno una tempistica più vicina ai giorni nostri e riguardano questo procedimento. Ci vuole elencare le diverse relazioni che ha...

TESTE F.M. LAGRO – Io ho portato con me le relazioni che ho prodotto in questi anni e chiedo autorizzazione a poterle...

AVVOCATO A. LORETO – Sì, Presidente, con la sua autorizzazione prenderemmo le relazioni che il Dottor Lagro ha prodotto in questi anni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono state già acquisite?

AVVOCATO A. LORETO – Allora, queste relazioni erano allegate all'istanza di patteggiamento, relazioni allegate con i documenti allegati. Noi abbiamo già sentito il Dottor Lagro come teste a prova contraria della Procura, in quella sede non furono depositate perché mio consulente tecnico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Dobbiamo comprendere di che relazioni si tratta.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi Presidente, sono l'Avvocato Lojacono e in questo caso, ovviamente, intervengo come sostituto del Professor Paliero, difensore di Riva Forni Elettrici. Dal punto di vista metodologico, siccome mi pare che il Presidente abbia già accolto un aspetto relativo a questi documenti, a questi rapporti, relazioni che avrebbe prodotto negli anni il Dottor Lagro, cioè della loro appartenenza o meno in questo momento al processo che stiamo celebrando, questo è un aspetto che francamente è venuto in mente subito al Presidente, ma è venuto in mente subito anche a me. Allora, rispetto alla domanda “che relazioni ha prodotto in questi anni”, se vuole indicare il Dottor Lagro che relazioni ha prodotto e le date, io non ho alcun tipo di opposizione.

Diverso sarà ove la domanda vertesse sui contenuti di queste relazioni e rapporti, perché allora il problema credo che nascerebbe. Quindi pregherei – lo faccio come ordine di servizio – il Dottor Lagro, se le parti sono d'accordo, a far riferimento soltanto alla data e al titolo di queste relazioni, ma non ai suoi contenuti, perché mi pare che la domanda fosse, se il collega Loreto non mi smentisce, che relazioni ha prodotto in questi anni e in che momento. Questa un po' era la domanda.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, sui contenuti poi ci arriveremo, perché sono fatti che il consulente ha valutato.

AVVOCATO S. LOJACONO - Ci arriveremo se verranno ammesse le domande.

AVVOCATO A. LORETO – Se verranno ammesse, assolutamente.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sui contenuti di documenti non appartenenti a questo processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Iniziamo con il descrivere queste relazioni.

AVVOCATO A. LORETO – Assolutamente!

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, giusto per completezza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Pubblico Ministero.

P.M. R. GRAZIANO - Quando è stato sentito il teste, il 25 settembre del 2018, è stato già ascoltato e nel corso della sua deposizione chiaramente ha fatto anche riferimento a queste consulenze che, ricordo, furono depositate dal difensore di fiducia di Ilva S.p.A. già dal settembre del 2016 e poi confluite agli atti dell'istanza di patteggiamento e nel corso poi dell'escussione la Corte disse che per quanto riguarda gli aspetti più propriamente valutativi, siccome c'erano state delle opposizioni sul punto dei difensori, sarebbe stata la sede questa, odierna, nella quale – appunto – il consulente citato dalla parte, per conto della quale ha redatto questi elaborati, avrebbe espletato le sue valutazioni. Quindi penso che questa sia la sede naturale nella quale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Diciamo che volevamo capire prima di che tipo di relazioni si trattasse.

AVVOCATO S. LOJACONO - Esatto, in questo momento non sappiamo ancora il perimetro di queste relazioni, quando lo sapremo eventualmente ognuno farà le sue questioni, perché ciò che è certo è che queste relazioni non sono in atti in questo momento e che c'è una circostanza che l'Avvocato Loreto e il Pubblico Ministero conosce benissimo, per cui è stato introdotto come consulente il Dottor Lagro, che è una circostanza molto specifica, che riguarda soltanto gli aspetti finanziari, i rapporti finanziari tra Riva Fire e Ilva. Quindi io queste relazioni non so quali sono in questo momento a cui si vorrebbe far riferimento, vedremo se riguardano soltanto i rapporti finanziari e cioè il capitolato di prova per cui è stato introdotto il Dottor Lagro oggi come consulente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come abbiamo sentito...

AVVOCATO A. LORETO – Presidente, essendo relazioni che riguardano...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Procediamo nella stessa maniera in cui abbiamo sempre proceduto nell'esaminare i consulenti di parte. Cioè, lei fa le domande, chiediamo quali sono le relazioni, se il Dottor Lagro ha esigenza di consultarle le sottoponiamo alle parti.

AVVOCATO A. LORETO – Ma assolutamente, Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dopo, all'esito del suo esame lei avanzerà le sue richieste e la Corte le valuterà.

AVVOCATO A. LORETO – E farete voi le vostre valutazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi procediamo come ci siamo regolati sino ad adesso. Quindi andiamo per ordine, di che relazione si tratta, se alle domande dell'Avvocato Loreto lei ha necessità di consultare le relazioni, la autorizzeremo previo l'esame da parte delle altre parti. Prego, a che relazioni fa riferimento quindi, ce le vuole indicare?

AVVOCATO A. LORETO – Allora, vuole leggere titolo e data, Dottore?

TESTE F.M. LAGRO – Allora, le relazioni che ho prodotto sono: Project Iron; (*parola incomprensibile*) Finanziaria di Ilva S.p.A. al 31 dicembre 2011, 30 giugno 2012 e 31 dicembre 2012 e 31 maggio 2013, del 31 luglio 2013.

AVVOCATO A. LORETO – Dottore, mi scusi, giusto così, per descrivere brevemente queste relazioni. Questa relazione, oltre al suo manoscritto, ha anche delle allegazioni documentali?

TESTE F.M. LAGRO – Sì, sono allegazioni che sono contenute in un CD che ho applicato nella copertina, in modo da averle disponibili.

AVVOCATO A. LORETO – Questa relazione tecnica è stata utilizzata in altri giudizi, a quanto lei sappia?

TESTE F.M. LAGRO – Io ho testimoniato soltanto in questo procedimento, è possibile che queste relazioni siano andati in altri giudizi, però non essendo stato coinvolto, non sarei sicuro.

AVVOCATO A. LORETO – Lei le ha prodotte per la struttura commissariale di Ilva?

TESTE F.M. LAGRO – Io le ho prodotte per la struttura commissariale di Ilva.

AVVOCATO A. LORETO – All'epoca era il Dottor Bondi il commissario?

TESTE F.M. LAGRO – Dottor Bondi, poi Dottor Gnudi e poi Dottori Gnudi, Laghi e Carruba.

AVVOCATO A. LORETO – Va benissimo, possiamo andare avanti.

TESTE F.M. LAGRO – Poi Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, costi di manutenzione del sito produttivo di Taranto, sintesi delle evidenze emerse del 20 maggio 2015; Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, assistenza nella definizione di un intervallo di valori di mercato per il corrispettivo pagato a Riva Fire S.p.A. sulla base del contratto di

assistenza e di un precedente analogo contratto per il periodo 1995/2012; controdeduzioni e spunti di replica alle considerazioni riportate alle memorie difensive depositate nell'interesse di Riva Fire S.p.A., del 4 luglio 2015.

AVVOCATO A. LORETO – Quindi, chiaramente, anche dal titolo, oltre che rispetto allo stato economico-patrimoniale della società e ai rapporti con la controllante, si evince che c'è un riferimento al giudizio civile di Milano, posto che c'è una replica alle deduzioni della Riva Fire. Andiamo avanti.

TESTE F.M. LAGRO – Operazioni scissione Riva Fire e Riva Forni Elettrici del 21 dicembre 2015.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, l'Avvocato Perrone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Sul punto vorrei richiamare che già nella precedente escussione del Dottor Lagro fu chiarito come questa produzione di questi elaborati – e non l'ha detto né la Difesa, né lo stesso Dottor Lagro, ma lo stesso rappresentante dell'ufficio di Procura nella persona del Dottor Graziano, a pagina 35 del verbale stenotipico – erano funzionali proprio altra produzione del giudizio civile, quel giudizio civile che poi è stato oggetto di transazione e quindi quella che è stata la definizione e la produzione di questi elaborati e il ricettore finale da un punto di vista processuale era il procedimento civile che era pendente dinanzi al Tribunale di Milano. Quindi è già stato oggetto di esplicito chiarimento da parte del Pubblico Ministero in quell'udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, andiamo avanti.

P.M. R. GRAZIANO – Va be', chiaramente questa è una parte di quello che ho detto, anche perché – ripeto – quando c'è stata l'istanza di patteggiamento, ci sono cinque documenti che furono depositati nella Procura della Repubblica di Taranto il 26 settembre 2016, a firma tutti del Dottor Lagro e poi sono confluiti nell'istanza che la Corte d'Assise, presieduta dal Presidente Licci, ha poi rigettato. Quindi questi documenti sono stati utilizzati - ritengo - sicuramente nel processo penale, perché sono agli atti di quel patteggiamento e poi, da quello che era già emerso, la struttura commissariale li ha utilizzati in dei giudizi civili instaurati presso l'Autorità Giudiziaria di Milano nel contenzioso che la vedeva contrapposta agli interessi dei precedenti proprietari di Ilva S.p.A..

AVVOCATO S. LOJACONO – Poi vedremo cosa c'entra con i rapporti finanziari, cioè col capitolo di prova per cui dovrebbe essere sentito oggi il contratto di servizi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, andiamo avanti.

TESTE F.M. LAGRO – Confronto tra il performance economico del gruppo Ilva e quello dei principali concorrenti del 15 luglio 2015; considerazione sugli effetti economico-

patrimoniale derivanti dalle operazioni di riorganizzazione societaria del gruppo Ilva avvenuta nel 2012 e dell'11 gennaio 2016 e stima degli ammortamenti che sarebbero stati contabilizzati fino al 30 giugno 2013, se la società avesse effettuato fin dal 15 luglio 2009 gli investimenti previsti dal piano ambientale, dell'11 novembre 2016.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO A. LORETO – Proprio prendendo le mosse - Dottore - dall'ultima delle consulenze che lei ha citato, che è quella che le è stata commissionata proprio per questo procedimento, vuole illustrare brevemente alla Corte d'Assise la ratio del suo lavoro e i contenuti?

AVVOCATO S. LOJACONO - Mi oppongo a questa domanda, sono l'Avvocato Lojacono, difensore di Riva Forni Elettrici. Le illustro signor Presidente, signori della Corte, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO - Le ragioni della mia opposizione. Vediamo se ho capito bene.

L'Avvocato Loreto sta in questo momento chiedendo, meglio ha chiesto al Dottor Lagro, di esporre i contenuti di una relazione che – sempre se ho capito bene – attiene agli ammortamenti, al valore degli ammortamenti che sarebbero rinvenuti (come conseguenza contabile sui bilanci) in collegamento agli investimenti che avrebbero dovuto formare oggetto, o avrebbero dovuto essere la conseguenza di un piano di investimenti stabilito e previsto dall'Ilva. Ora mi pare abbastanza evidente che se quella consulenza poteva avere un suo significato, che io ovviamente non discuto e in cui non posso entrare ai fini del patteggiamento, quindi aveva una sua funzione ai fini del patteggiamento, valutare quale sarebbe stato l'importo degli ammortamenti generati da investimenti previsti, mi pare che sia altrettanto evidente che questa materia, cioè la materia degli ammortamenti non ha assolutamente nulla, ma nulla, né direttamente e né indirettamente a che fare con il capitolato di prova per cui l'imputato Ilva in questo processo, illecito amministrativo derivante da reato Ilva in questo processo, non ha nulla a che fare con il capitolato per cui è stato introdotto questo consulente. Se noi andiamo a vedere, la Corte va a vedere qual è il capitolato di prova, il capitolato di prova attiene in particolare ai rapporti finanziari tra Ilva e le società del suo gruppo e in particolare ancora tra Ilva e la controllante holding di Partecipazioni Riva Fire, che al momento dei fatti contestati in questo processo, che ricordo sono fatti contestati fino all'estate del 2013, intercorrevano tra questi soggetti. Quindi, per essere più semplice possibile, ovviamente il consulente introdotto da Ilva può parlare esclusivamente di fatti che hanno il loro perimetro nell'imputazione.

AVVOCATO A. LORETO – E beh!

AVVOCATO S. LOJACONO - Questa imputazione la conosciamo tutti, ha un perimetro temporale, che arriva al 2013, dentro questo perimetro temporale che riguarda i fatti di questo processo il capitolato di prova prevede che questo consulente venga sentito sui rapporti di tipo finanziario tra Ilva e Riva Fire.

AVVOCATO A. LORETO – Non solo.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì.

AVVOCATO A. LORETO – No, mi consentirà l'Avvocato Lojacono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo completare l'Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Abbiamo dei buoni rapporti, se mi vuoi spiegare.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, allora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo completare l'Avvocato Lojacono e poi le darò la parola. Prego.

AVVOCATO A. LORETO – Come preferisce.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, se mi vuoi dire che riguarda anche le condizioni economico-patrimoniale dell'Ilva.

AVVOCATO A. LORETO – E sì?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ma sempre...

AVVOCATO A. LORETO – Sì, in quel periodo temporale, '96/2013, qui è anche più circoscritto, anche in ragione della formulazione del capo di imputazione come riformulato dalla Procura. Era questo il senso.

AVVOCATO S. LOJACONO - Il senso della mia opposizione è che una relazione che attiene agli ammortamenti che riguardano gli effetti di comportamenti futuri, gli effetti di comportamenti futuri del soggetto Ilva, è una consulenza che non riguarda in alcun modo il capitolo di prova e quindi è sostanzialmente detta, in termini brutali, una prova a sorpresa, rispetto alla quale questa Difesa ovviamente non aveva alcuna possibilità di prepararsi e quindi anticipo che ove fossero consentite delle domande su questi contenuti, su questo punto, primo dedurrò la nullità di questa udienza per violazione del diritto della Difesa; secondo, in subordine, chiederò un termine, a seconda della decisione della Corte, per poter essere messo nelle condizioni di prepararmi rispetto a un contributo consulenziale che fino ad oggi io non ho mai potuto esaminare in modo compiuto.

AVVOCATO A. LORETO – Ecco, giusto per precisare Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO A. LORETO – È chiaro che il riferimento agli ammortamenti è sempre nell'intervallo temporale 2009/2013, quindi non parliamo di comportamenti futuri e di fatti futuri rispetto al periodo oggetto di imputazione, ai fatti oggetto di imputazione,

specie per come riformulata l'inculpazione di illecito amministrativo a carico di Ilva, ma proprio di quel quadriennio, che poi è il quadriennio di rilevanza con le fattispecie a noi ascritte della 231, perché ante 2009 non c'era neanche, erano fatti non rilevanti, ex Decreto Legislativo 231. Abbiamo l'associazione come reato presupposto e il capo relativo ai reati ambientali, uno dal 2009 e uno dal 2011. Quindi la mia domanda, cerco di essere più preciso, quando parlo di ammortamenti per come rapportati all'inculpazione, riferiti al 2009/2013, non certo ad epoche successive al 2013.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, le altre parti? Ci sono altre questioni in merito a queste relazioni? No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, poi nel capitolato di prova mi pare che si parla di ricostruzione di rapporti finanziari. E di che cosa stiamo discutendo qua, un ammortamento che cosa è, Presidente!

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma cosa c'entra, c'è il discorso... (*Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci*).

P.M. M. BUCCOLIERO – Torniamo sempre a quello che c'è scritto nel capo di imputazione, di tutti i quanti i rapporti finanziari, le movimentazioni che ha fatto.

AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, Pubblico Ministero, ma gli ammortamenti nel bilancio attengono alla finanza? No, perché sarebbe la prima volta che lo sento, che gli ammortamenti nel bilancio stanno...

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, in parte già queste domande sono state fatte due anni fa in udienza e c'è stata anche un'ordinanza della Corte, voi avete già rigettato queste opposizioni dicendo che i capitoli di prova sono ampi, parlando di rapporto degli aspetti finanziari.

AVVOCATO S. LOJACONO - Non è mai stata fatta una domanda sugli ammortamenti.

P.M. R. GRAZIANO – Noi ci riportiamo a quell'ordinanza là.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, io ci terrei però che il Pubblico Ministero fosse preciso. Io non ricordo nessuna domanda sugli ammortamenti alle udienze scorse.

P.M. R. GRAZIANO – Qui non abbiamo parlando degli ammortamenti, stiamo parlando più in generale, tant'è che l'Avvocato Loreto...

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma bisogna parlare in particolare e non in generale, Pubblico Ministero.

P.M. R. GRAZIANO – Va bene, però se mi fa finire.

AVVOCATO S. LOJACONO – (*Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci*).

P.M. R. GRAZIANO – Va be', parli lei, continui.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, io parlo soltanto per dire che quando lei dice che se ne è parlato l'altra volta ed è stata respinta una opposizione, dovrebbe dire qual è

l'opposizione sugli ammortamenti fatta l'udienza scorsa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo su queste eccezioni. Ci sono altre eccezioni che riguardino queste relazioni?

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, assolutamente Presidente! Però per farle le eccezioni, dovrei vederle.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato, se le vuole esporre.

AVVOCATO S. LOJACONO - Però vorrei vederle, perché se non le vedo, faccio un po' fatica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo una breve pausa di un quarto d'ora e dopodiché, se ci sono eccezioni, le esporrete in un'unica soluzione, in modo che poi ci ritiriamo e facciamo una breve pausa contemporaneamente. Ci vediamo tra un quarto d'ora.

Il processo viene sospeso alle ore 13:49 e riprende alle ore 14:09.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, riprendiamo. Prego Avvocato, se vuole illustrare tutte le questioni a che riguardano queste relazioni del Dottor Lagro.

AVVOCATO A. LORETO – Preliminarmente, Presidente, giusto anche per il collega Lojacono, per una questione di correttezza, era scappata nella lettura una sesta relazione, che è un aggiornamento, anch'essa allegata al patteggiamento, è sostanzialmente un aggiornamento delle precedenti, specie sulla Tesoreria, è anche molto più asciutta, se la possiamo mostrare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Recante che data?

TESTE F.M. LAGRO – Allora, è breve relazione sulla gestione della Tesoreria centralizzata presso Riva Fire del periodo presente e in quello successivo al commissariamento della Ilva S.p.A., del 5 agosto 2016.

AVVOCATO A. LORETO – I documenti allegati sono documenti tutti allegati anche alle altre relazioni. Se posso mostrarla al collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la sottoponiamo alle Difese.

(Le parti prendono visione della documentazione in oggetto)

AVVOCATO S. LOJACONO – In realtà c'è una specie di proliferazione, perché io ne ho contate otto, Avvocato Loreto. Sono otto le relazioni, non sono sette come hai detto tu adesso. Sei più una fa sette, invece sono otto, adesso le elenco io che le ho qui davanti.

AVVOCATO A. LORETO – Allora il Dottore non aveva letto tutti i titoli.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, perché una era in una busta trasparente e ce n'erano due nella busta trasparente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, sono tutte le relazioni, che siano sette o otto.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, sono otto. Adesso facciamo chiarezza, sono otto, non sono sette.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sono quelle che le sono state sottoposte. Se vuole illustrare le sue eccezioni.

AVVOCATO S. LOJACONO - Volentieri.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Premesso che sono pacificamente otto, la prima è quella che si intitola “Project Iron, posizione finanziaria di Ilva S.p.A., al 31 dicembre 2011, 30 giugno 2012, 31 dicembre 2012 e 31 maggio 2013”. Rispetto a questa non vi sono questioni perché riguarda il tema della condizione finanziaria, il perimetro è quello del processo e quindi nulla di nuovo. La seconda è quella che riguarda e si intitola “Considerazioni sugli effetti economico-patrimoniale derivanti dalle operazioni di riorganizzazione societaria del gruppo Ilva, avvenute nel 2012” ed è una relazione dell’11 gennaio del 2016 e anche su questa non c’è questione. Con riferimento alla terza, che si intitola “Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, stima degli ammortamenti che sarebbero stati contabilizzati fino al 30 giugno 2013”, se la società avesse effettuato sin da luglio 2009 gli investimenti previsti dal piano ambientale, la questione che faccio rispetto a questa relazione, oltre che sulla base delle considerazioni che ho già svolto e che non ripeto, dalla lettura della relazione, in particolare il punto 3 di pagina 2 della relazione, mi oppongo al fatto che su questa relazione vengano svolte domande dal difensore di Ilva e quindi poi a cascata ovviamente che questa relazione possa essere acquisita agli atti del processo, in quanto risulta evidente ed espressamente dichiarato che la sostanza di questa relazione non è riconducibile al consulente introdotto dalla Difesa Ilva, cioè al Dottor Lagro, bensì non menzionato per nome, ma soltanto per incarico, o meglio per ufficio di appartenenza, Dipartimento di Ingegneria Ambientale del Politecnico di Torino. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se la Corte avesse la possibilità di avere - come ho davanti io in questo momento - questa relazione, potrebbe constatare e verificare che vi è scritto che gli investimenti in argomento, cioè gli investimenti di cui si dovrebbe parlare in questa relazione ammontano a complessivi euro 1.327 milioni, ma non in base alle stime che avrebbe condotto il consulente Dottor Lagro, bensì – si dice – secondo le stime del Dipartimento di Ingegneria Ambientale del Politecnico di Torino a cui certamente il Dottor Lagro non appartiene, per quello che ha già detto in occasione della presentazione che di sé ha fatto, essendo un socio di PricewaterhouseCoopers. Quindi questa, sostanzialmente, è una relazione che a mio avviso, o meglio è una consulenza che a mio avviso avrebbe potuto fare ingresso in

questo processo solo ove Ilva avesse deciso di introdurre come consulente la persona che queste stime ha condotto e cioè quella persona del Dipartimento dell'Ingegneria Ambientale del Politecnico di Torino che si dice nella relazione medesima averle svolte. Mi parrebbe un po' singolare che il contraddittorio tra le parti del processo si dovesse svolgere tra la Difesa e chi quelle stime certamente non ha effettuato. La successiva relazione è quella "Ilva S.p.A. breve relazione sulla gestione della Tesoreria Centralizzata presso Riva Fire nel periodo precedente e in quello successivo al commissariato dell'Ilva S.p.A.", del 5 agosto 2016, è sostanzialmente una breve relazione sul sistema di cash pooling, che la Corte sa benissimo formare oggetto di una delle imputazioni e quindi non c'è alcuna questione. Invece vi è in modo particolarmente fermo e - a mio avviso - difficilmente discutibile sulla successiva relazione che si intitola "Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, costi di manutenzione del sito produttivo di Taranto, sintesi delle evidenze emerse". Ora, chiaramente, credo che tutto si possa dire, tranne che questa relazione avente questo oggetto abbia qualcosa a che fare direttamente o indirettamente con le condizioni economico-patrimoniale di cui è chiamato dar conto un commercialista, o comunque una persona esperta di questioni economiche, che però trovano evidentemente la loro fonte in bilanci e in documentazione contabile e non attenga in alcun modo, evidentemente, in particolare, come si dice nel capitolato di prova, ai rapporti finanziari che – tanto per chiarirlo, perché dall'opposizione di prima del Pubblico Ministero forse non è così chiaro – riguardano i trasferimenti di denaro e di risorse finanziarie tra un soggetto e l'altro, in particolare tra Ilva e Riva Fire e viceversa. I costi della manutenzione, evidentemente, non hanno nulla a che fare con questi aspetti evocati nel capitolato di prova. Quando dicevo che sono otto, è perché nella stessa busta in cui era contenuta questa relazione sui costi della manutenzione ne è contenuta un'altra che si intitola "Commento alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2013", con riferimento a Riva Forni Elettrici S.p.A.. Quindi, sostanzialmente, in questa busta... Ti è scappata dentro?

AVVOCATO A. LORETO – Eh, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora se ti è scappata dentro, la ritiri.

AVVOCATO A. LORETO – Non credo che fosse tra gli allegati.

AVVOCATO S. LOJACONO – Era nella stessa busta, non ce l'ho messa io.

AVVOCATO A. LORETO – Vediamo subito.

AVVOCATO S. LOJACONO - Perché è sempre fuori dal perimetro dell'imputazione. Così come quella delle manutenzioni non c'entra col capitolato, questa se la ritiri io non faccio la questione.

(L'Avvocato Loreto mostra al teste e ai Pubblici Ministeri la documentazione in oggetto)

AVVOCATO S. LOJACONO – Bisogna chiedere al Pubblico Ministero se va bene? Perché vedo che la stai facendo vedere al Pubblico Ministero! Nel senso, cosa c'entra il Pubblico Ministero, tu sei un imputato, tu difendi un imputato, difendi un imputato in questo processo, non credo che tu debba avere il permesso dal Pubblico Ministero!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, non sappiamo che cosa ha detto l'Avvocato Loreto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Siccome la stava facendo vedere al Pubblico Ministero e difende un imputato! Mi domandavo come mai.

AVVOCATO A. LORETO – *(Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci)*.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, scusi, se deve parlare, deve parlare al microfono.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì, io parlo. Stavo evidenziando che lo stava chiedendo al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Loreto, quindi questa relazione “Commento la situazione patrimoniale” era compresa in quei documenti? A quanto ho capito questa è la questione.

AVVOCATO A. LORETO – No, Presidente, chiedo scusa per l'equivoco, perché in base all'elenco che c'eravamo dati, evidentemente erano altre relazioni che PwC ha elaborato per conto della struttura commissariale, ma confermo che queste due relazioni non erano allegate al patteggiamento e non c'è neanche interesse di questa Difesa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora bene, benissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quali relazioni Avvocato però, perché per il momento “Commento la situazione Patrimoniale il 31.12.2013”.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no: “Manutenzioni Riva Forni Elettrici fino al dicembre 2013”, che non c'entrano niente col capitolato.

AVVOCATO A. LORETO – Queste due non erano tra i titoli che aveva letto il Dottor Lagro, ecco perché ce n'erano otto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora sono state sottoposte per errore.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, erano altri documenti che il consulente aveva elaborato, non a caso non li aveva elencati nella lettura, quindi sono due titoli diversi da quelli che ha elencato e su questi non c'è interesse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ricapitolando, abbiamo parlato di cinque relazioni sino a questo momento.

AVVOCATO A. LORETO – Esatto, e ce n'è una sesta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una sesta è questa “Relazione Commento alla situazione patrimoniale al 31.12.2013, di Riva Forni Elettrici”.

AVVOCATO A. LORETO – No, questa no.

AVVOCATO S. LOJACONO – Così ci siamo capiti: “Manutenzioni e Riva Forni Elettrici al dicembre 2013” non è chiesta l’acquisizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, “di Manutenzione” non ne abbiamo parlato. Questa sesta.

AVVOCATO A. LORETO – Giusto per chiarezza, leggo il titolo: “Breve relazione sulla gestione della Tesoreria Centralizzata presso Riva Fire nel periodo precedente e in quello successivo al commissariamento della Ilva S.p.A.”.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma su questa io non faccio questioni.

AVVOCATO A. LORETO – Del 5 agosto 2016.

AVVOCATO S. LOJACONO – Su questa non faccio questioni.

AVVOCATO A. LORETO – Di questa abbiamo interesse alla produzione, ma le due su cui faceva opposizione l’Avvocato Lojacono mi scuso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non ci sta facendo capire niente. “Costi di manutenzione e commento alla situazione patrimoniale”.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, queste due non ci sono, non erano legate al patteggiamento, quindi erano elaborazioni PwC.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, la quinta di cui abbiamo parlato e la sesta di cui abbiamo parlato lei non chiede l’acquisizione.

AVVOCATO A. LORETO – No, assolutamente!

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo.

AVVOCATO A. LORETO - Ma non sono mai entrate in questo procedimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne manca comunque un'altra.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso andare avanti?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo che quantomeno abbiamo ottenuto un piccolo sbrondamento di queste due. Andiamo avanti, “Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, operazione di scissione Riva Fire e Riva Forni Elettrici del 21 dicembre 2015” non c’è opposizione. Mentre c’è opposizione rispetto a quella che si intitola “Confronto tra le performance economiche del gruppo Ilva e le performance economiche dei principali concorrenti”. Ora non credo che in questo processo vi sia in generale un interesse, vorrei dire così e sapere quale potesse essere il confronto tra le performance economiche del gruppo Ilva rispetto e quello dei principali concorrenti nel mondo siderurgico, come possono essere stati Arcelor Mittal e altri concorrenti,

francamente non vedo queste performance e questo confronto che cosa abbia a che fare con il capitolo di prova per cui sarebbe stato introdotto questo consulente. Quindi rispetto a questa c'è opposizione. Con riferimento poi all'ultima, quindi l'ottava diciamo di quelle di cui ho parlato, si intitola "Ilva in amministrazione straordinaria, definizione di un intervallo di valore di mercato per il corrispettivo pagato a Riva Fire sulla base del contratto di assistenza". Ora, a mio avviso, anche questa non ha niente a che fare con la condizione economico-patrimoniale di Ilva in particolare e non ha niente a che fare con i rapporti finanziari, perché non è un rapporto finanziario, è un rapporto che intercorre, il Presidente ha più volte ricordato la sua funzione di esperienza nel settore civile, Tizio stipula con Caio un contratto di servizi e questo non è - credo - un rapporto finanziario, perché sennò lo scoprirei oggi che un contratto commerciale è un contratto che attiene a un rapporto finanziario. Siccome siamo tutti tecnici del diritto, penso che le conseguenze siano che questa consulenza attiene a rapporti che non rientrano tra quelli evocati nel capitolato di prova. Quindi rispetto a questo mi oppongo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Altri difensori vogliono intervenire? Il Pubblico Ministero vuole intervenire? Avvocato Perrone, deve intervenire?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. PERRONE - Brevemente, Presidente ed Eccellentissima Corte. Io naturalmente mi associo a tutte quante quelle che sono le deduzioni che ha prospettato il collega Lojacono, vorrei rappresentare alle Signorie Vostre Illustrissime che noi, comunque, nell'operare questo tipo di valutazione abbiamo una sorta di posizione privilegiata data dal fatto che il Dottor Lagro è stato già oggetto di una escussione dibattimentale, nell'ambito della quale ebbe ad affermare circostanze che oserei definire anche dirimenti in ordine a quelle che sono le argomentazioni che vi ha prospettato il collega, non ultimo proprio in relazione alla nota tecnica relativa al contratto intervenuto tra Ilva S.p.A. e Riva Fire S.p.A., il famoso contratto di assistenza, in quanto in relazione allo stesso, atteso che in prima battuta naturalmente io mi associo a quella che è la deduzione fatta dal collega con riferimento alla circostanza che l'oggetto di questa consulenza sarebbe ultronea o estranea a quello che è il capitolo di prova, ma in relazione proprio a questo aspetto il Dottor Lagro, quando venne ad essere escusso nell'udienza del settembre del 2018, affermò che lui operò in relazione allo stesso soltanto una valutazione su quelli che erano gli aspetti operativi, commerciali, quotidiani, ma che la valutazione sulla congruità del corrispettivo, quindi sull'aspetto economico-patrimoniale, che è proprio quell'aspetto che poi troviamo trasfuso nel capitolo di prova per il quale risulta essere citato e per il quale si chiede l'acquisizione

di questo elaborato, fu svolto da una collega, tale Antonella Pagano, all'epoca in PwC, ma che poi già all'epoca della prima escussione era andata via dalla società. Tant'è che non poté rispondere, al di là delle eccezioni che furono sollevate dalla Difesa perché si entrava in un aspetto valutativo e in quella sede veniva sentito come testimone, ma già in quella sede il Dottor Lagro onestamente disse: "Io ho operato solo ed esclusivamente un tipo di valutazione che esulava da quella valutazione di tipo patrimoniale, ovvero sulla congruità del corrispettivo del contratto di assistenza tra Ilva e Riva Fire" che invece fu delegato a questa collega della società. Quindi anche questo dato storico naturalmente ci conforta e ci può orientare anche nel senso dell'ammissione di un elaborato, nella misura in cui già il teste precedentemente escusso ha detto che non era stato oggetto di propria e personale elaborazione. Quindi in questo senso mi riporto alle conclusioni che vi ha rassegnato il collega precedentemente, le faccio mie e vi rappresento anche questa ulteriore circostanza. Grazie.

AVVOCATO V. VOZZA - Si associano gli altri difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO A. LORETO – Presidente, posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo il Pubblico Ministero e poi le do la parola. Allora, il Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non so se ha avuto modo di esaminare la documentazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì. Mi pare che con le osservazioni dell'Avvocato Lojacono siamo d'accordo praticamente su tutto, tranne su un punto che riguarda l'ultima consulenza che attiene se ho ben capito, se ho sentito bene, al contratto di assistenza tecnica. Io faccio rilevare solamente questo alla Corte, che nel capo di imputazione QQ), depositato all'udienza del 26 ottobre 2016, si fa riferimento proprio a questo contratto di assistenza tecnica di servizi stipulato tra controllante e controllata in tutto il periodo, dice il capo di imputazione: "oggetto di contestazione, attraverso i quali Ilva corrisponde a Riva Fire importi variabili secondo una misura forfettaria di 1,3% del fatturato consolidato di Ilva, a fronte dell'apparente ricezione di prestazione di assistenza e consulenza strategica e direzionale in materia di gestione finanziaria, esercitata dal personale fiduciario di Riva Fire S.p.A. all'interno del siderurgico di Taranto". Quindi, mi pare che quella consulenza attenga proprio al capo di imputazione.

AVVOCATO L. PERRONE – (*Intervento fuori microfono*).

P.M. M. BUCCOLIERO – Qua si parla di rapporti finanziari anche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Hanno eccepito la congruità rispetto al capitolo di prova più che rispetto all'imputazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Proprio in relazione a quell'aspetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Loreto, se vuole concludere e poi ci ritiriamo.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie. Rispetto al riferimento del documento del Politecnico di Torino per la stima degli ammortamenti, si tratta di una relazione in atti in diverse sedi, sia Unione Europea, sia Ministero dell'Ambiente, semplicemente esplicativa di quelle che sono le previsioni del piano ambientale Ilva, con una stima tecnica, che è la stessa stima tecnica di cui aveva parlato il Professore Onofrio quando escusso, io in quella sede poi mi ero riservato di depositare documentazione attinente proprio le verifiche dell'ISPRA sulla congruità di quei costi e sull'effettività di quella spesa. Quindi stiamo parlando di indici di spesa rispetto ad interventi che sono recepiti intanto in una legge dello Stato, perché il piano ambientale Ilva è una legge dello Stato, quindi un documento esplicativo di quelle che sono previsioni normative rispetto alle quali abbiamo controlli periodici trimestrali ISPRA rispetto all'effettività della spesa. Quindi è un documento poi acquisibile, già valutato in altre sedi da altri a organi pubblici.

AVVOCATO S. LOJACONO - A me piacerebbe averlo prima di controesaminare il Dottor Lagro, a valle diciamo.

TESTE F.M. LAGRO – Solo per chiarire quel documento. Il dato che arriva dal Politecnico di Torino ovviamente, non essendo un ingegnere, l'ho preso dai documenti che l'Avvocato Loreto ha appena spiegato.

AVVOCATO S. LOJACONO – E che non sono del processo.

TESTE F.M. LAGRO – L'obiettivo del documento non era quello di validare quel dato lì, l'obiettivo del documento era quello che se fosse stato fatto quell'investimento, quanto sarebbero stati gli ammortamenti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Presidente, però è la prima volta che sento che il consulente interloquisce in una questione processuale. Siccome la Difesa deve avere l'ultima parola, se quel numero mille e rotti fosse un numero completamente sbagliato, lei gli ammortamenti li ha valutati su quel numero o non li ha valutati su quel numero. Che numero ha preso per valutare gli ammortamenti, ha preso quel numero o ne ha preso un altro?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, questo è il merito dell'eventuale testimonianza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ma no, scusi, se si consente al consulente di intervenire in una questione processuale per spiegare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quale questione processuale, Avvocato!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci ritiriamo e acquisiamo, per il mero fine di decidere la questione, le relazioni. Facciamo anche una breve pausa, diciamo che ci vediamo alle tre e un quarto.

AVVOCATO C. SASSI – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Sassi.

AVVOCATO C. SASSI – No, era solo per rappresentarle un problema, ma so già che mi dirà che non può farci niente e la capisco già in partenza. Noi avevamo due consulenti per l'infortunio Zaccaria, uno dei quali viene da Milano e tutti e due - sia il consulente che io - dobbiamo venircene via alle sei perché sennò perdiamo l'aereo. Non so come si metterà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, vedremo Avvocato, alle tre/tre e un quarto ci rivediamo, per il momento facciamo una breve pausa e poi ci regoleremo.

AVVOCATO C. SASSI – Va bene.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle 14:37 e rientra alle ore 16:24.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Diamo lettura dell'ordinanza.

“La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulle eccezioni rilevate dalle parti in ordine all'ambito della deposizione e alla acquisizione delle relazioni a firma del Dottor Lagro; sentite tutte le parti, esaminati gli atti, osserva

All'esito della interlocuzione delle parti, preso altresì atto della limitazione delle istanze di acquisizione al fascicolo del dibattimento proposta dal difensore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, Avvocato Loreto, residua da valutare l'ambito della deposizione e la eventuale successiva acquisizione delle relazioni tecniche del Dottor Lagro per ciò che è attiene ai rilievi difensivi aventi ad oggetto:

- 1) Relazione intitolata “Stima degli ammortamenti che sarebbero stati contabilizzati fino al 30.06.2013 se la società avesse effettuato sin dal 15 luglio 2009 gli investimenti previsti dal Piano Ambientale” dell'11 novembre 2016, in quanto fondata sulla stima effettuata dal Dipartimento di Ingegneria Ambientale del Politecnico di Torino;
- 2) Relazione intitolata “Confronto tra le Performance economiche del Gruppo Ilva e quelle dei principali concorrenti” del 15.07.2015, in quanto estranea al capitolato di prova di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria depositato in Cancelleria in data 6.5.2016 ed alle imputazioni per cui si procede;
- 3) Relazione del 4 luglio 2015 avente ad oggetto il contratto di assistenza tra Ilva S.p.A. e Riva Fire S.p.A., in quanto afferente ad un argomento estraneo al capitolato di prova e non direttamente riconducibile allo stesso Lagro.

La Corte si riporta integralmente a quanto già argomentato con ordinanza in data 25.09.2018 in cui, risolvendo la questione sollevata circa la incapacità a testimoniare del Dottor Franco Lagro, lo aveva correttamente qualificato non già come consulente tecnico di parte a norma

dell'Articolo 233, Codice di Procedura Penale, ma come consulente in senso lato, ossia come quella figura professionale di cui si è avvalsa Ilva S.p.A. prima e dopo il commissariamento e Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria al fine della ricostruzione dei rapporti economico-finanziari della stessa nell'ambito del gruppo Riva.

Infatti, si ribadisce, il Dottor Lagro ha redatto le relazioni di cui si discute nell'ambito dell'espletamento di un incarico di consulenza conferitogli, nella sua qualità di revisore dei conti, partner della società PricewaterhouseCoopers S.p.A., dai legali rappresentanti protempore di Ilva S.p.A., al di fuori del procedimento penale per cui oggi è processo: lo si desume in modo incontrovertibile dalla premessa di ogni relazione di cui si richiede l'acquisizione, nonché da quanto dichiarato dallo stesso Lagro all'udienza del 25 settembre 2018 (confronta pagina 15 del verbale di stenotipia), quando riferisce di essere stato incaricato già prima del commissariamento da Ilva S.p.A. e da Riva Fire, tant'è che gli era stata prospettata la facoltà di avvalersi del segreto professionale cui dichiarava di rinunciare.

Detta ribadita natura consulenziale nel senso appena specificato dell'attività svolta dal Dottor Lagro consente di ricondurre le relazioni in esame alla categoria del documento di cui all'Articolo 234, C.P.P., avendo, appunto, una genesi esterna e preconstituita rispetto a questo processo penale (in tal senso si confronta ad esempio Cassazione 9 ottobre 2019, numero 44672, in base alla quale deve dirsi legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell'Articolo 234 del Codice di Procedura Penale).

La natura documentale delle relazioni in argomento assorbe ogni ulteriore questione circa le fonti di conoscenza utilizzate dal Lagro nelle sue consulenze, tenuto conto che l'esame testimoniale dello stesso si è svolto e si svolgerà nel pieno contraddittorio delle parti, cui le relazioni erano conosciute in quanto già allegate all'istanza di patteggiamento e facenti parte del relativo fascicolo, consentendo quindi il pieno esercizio del diritto di difesa.

Infine, la apparente eccentricità dell'oggetto di alcune relazioni rispetto alle indicazioni di cui al capitolato di prova indicato da Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, quale oggetto incolpato ex Decreto Legislativo 231/2001, deve dirsi superata non solo dalla modifica della imputazione sub QQ) depositata in data 26.10.2016 dalla locale Procura della Repubblica, ma soprattutto dalla ampiezza delle imputazioni medesime che consentono, in base al disposto di cui all'Articolo 187, C.P.P., di estendere l'oggetto della testimonianza a tutti i fatti contestati;

per tali motivi rigetta le questioni di cui in premessa e dispone procedersi oltre.

Allora, possiamo proseguire, prego Avvocato.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO T. MARRAZZA – Siccome noi abbiamo l'altro consulente che ha un volo per Milano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo so Avvocato, però anche il Dottor Lagro o può aspettare? Perché per noi non ci sono problemi di orario, se il Dottor Lagro può aspettare. È breve l'altro consulente?

AVVOCATO T. MARRAZZA – No, non è breve. A questo punto, giusto per capire come programmarlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, noi non abbiamo problemi di orario, perché era previsto che oggi sarebbe stata un po' più lunga.

AVVOCATO A. LORETO – Però, Presidente, io mi permetterei, il Dottor Lagro sta rinviando la partenza per terminare entro oggi. Io non so quanto durerà l'esame, non voglio essere ripetitivo, però considerato anche l'incarico governativo, la fase che ha, tornare sarebbe un problema. Quindi io chiederei di procedere col Dottor Lagro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A che ora dovrebbe andar via.

AVVOCATO C. SASSI – Presidente, io ho una proposta. Allora, l'ingegner Parodi viene da Milano e insieme a me, se non prendiamo il volo delle otto e mezza, con i voli che ci sono adesso, rimaniamo qua. L'altro consulente è il Professor Miglietta, però essendo tutti e due su una tematica omogenea ed essendo le due consulenze in qualche maniera collegate, anche se di argomento diverso, la mia proposta è di fare un rinvio e le proporremo già martedì prossimo, magari al pomeriggio, perché così se non finissero martedì, si va a mercoledì. Dico martedì pomeriggio perché lunedì i nostri non possono e martedì mattina dovrebbe esserci la coda del consulente di lunedì. Questa è la mia proposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi martedì quando, 21?

AVVOCATO C. SASSI – 21.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – 21, perché poi eventualmente ci sarebbe...

AVVOCATO C. SASSI – Al 22.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, se voi preferite, a questo punto li liberiamo subito.

AVVOCATO C. SASSI – Mi pare che sia l'unica cosa sensata, perché con queste premesse secondo me andiamo avanti delle ore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, a meno che non preferiscano trattenersi. Perché noi, ripeto, non abbiamo problemi di orario.

AVVOCATO C. SASSI – Eh, ma loro sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però poi sarebbero costretti a tornare.

AVVOCATO C. SASSI – Oggi non hanno alternativa, oggi debbono rientrare per forza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dovrebbero trattenersi e rientrare domani, però non è possibile.

Vuole conferire?

AVVOCATO C. SASSI – Non ci sono voli. Presidente, venire giù dal nord Italia, se non lo si prenota con un congruo.... Non solo i voli di prima di marzo, è un altro mondo adesso.

Quindi non abbiamo molte alternative.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Come preferite Avvocato, non penso che le altre parti abbiano nulla da osservare, come preferite.

AVVOCATO C. SASSI – Noi lo preferiamo, anche loro lo preferiscono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Se voi preferite trattenervi, noi sino alle otto, otto e mezza, oggi avevamo previsto che sarebbe stata più lunga l'udienza, quindi avevamo già preannunciato che oggi poteva essere...

AVVOCATO C. SASSI - Loro mi hanno detto che preferiscono tornare martedì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Vuole provare a parlare, o ha già avuto modo di scambiare.

AVVOCATO C. SASSI – Loro mi hanno detto che preferiscono martedì. Tra l'altro diamo questa opzione, martedì pomeriggio, sennò mercoledì...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, così c'è una doppia possibilità tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina.

AVVOCATO C. SASSI – Esatto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, li faccio chiamare e li libero subito?

AVVOCATO C. SASSI - Sì, perfetto. Miglietta e Parodi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potete chiamare gli altri due testi, per favore?

Buonasera, i Dottori Miglietti e Parodi. Guardate, noi ci scusiamo, ma oggi non credo che il vostro esame sia compatibile con gli orari che abbiamo appreso del vostro rientro, quindi c'è questa alternativa: per noi non ci sono problemi di orario, la decisione spetta a voi se tornare la settimana prossima, martedì con eventualità di mercoledì, oppure di aspettare stasera, perché noi non abbiamo problemi di orario per stasera, quindi potremmo anche... Però, se preferite, come ci ha anticipato l'Avvocato Sassi, ritornare martedì 21, potreste essere sentiti tra il 21 pomeriggio – quindi potete già prevedere dalle due in poi, tra il 21 pomeriggio e il 22 mattina. Va bene, va meglio forse? Va bene, per il momento potete andare, dovete ritornare il 21 luglio, alle ore 14:00.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non lo so, perché credo che l'Avvocato Sassi abbia interesse a rientrare forse oggi.

AVVOCATO C. SASSI – Io devo rientrare Professor Miglietta e preferiremmo che veniste

sentiti in successione essendo, come sapete, due argomenti molto legati. Quindi, considerando tra l'altro che lei è quello che avrebbe anche minore difficoltà, direi che andiamo a martedì pomeriggio prossimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Martedì pomeriggio, con l'eventualità di mercoledì poi. Allora, per il momento potete allontanarvi, siete da ritenere già convocati per quel giorno, non avrete altro avviso. Grazie e chiedo ancora scusa. Allora, possiamo procedere Avvocato Loreto.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, grazie Presidente.

Dottor Lagro, riprendendo un po' il filo del discorso dalla prima relazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non so se le servono le relazioni e poi eventualmente dopo ci fa le sue richieste.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, le posso riprendere? Dottore, se vuole descriverci il percorso che ha seguito in questa valutazione peritale rispetto alla stima degli ammortamenti sul quadriennio 2009/2013.

TESTE F.M. LAGRO – Quindi il riferimento è alla relazione “Stima degli ammortamenti che sarebbero stati contabilizzati, dell'11 novembre 2016”.

AVVOCATO A. LORETO – Esatto.

TESTE F.M. LAGRO – Allora, l'esercizio che abbiamo fatto è il seguente: noi siamo partiti dall'importo degli investimenti che sono stati indicati nel piano ambientale, che sono confluiti nelle prescrizioni AIA, revisionate nel 2012, quindi dalle stime fatte dal Dipartimento di Ingegneria Ambientale del Politecnico di Torino. Ovviamente, non essendo né io e né i miei colleghi degli ingegneri, non siamo entrati nel merito di questo importo, l'abbiamo preso come un documento dell'amministrazione e abbiamo simulato quello che sarebbe stato l'ammortamento di questi costi se questi investimenti fossero stati fatti nel periodo tra il 2009 e poi ovviamente oltre il 2018. Qui mi pare che ci dobbiamo fermare al 2013.

AVVOCATO A. LORETO – Esatto.

TESTE F.M. LAGRO – Quindi, nella tabella che abbiamo illustrato, nella seconda pagina, a pagina 3 della relazione, abbiamo riportato anno per anno come si sarebbero dovuti sviluppare gli investimenti, abbiamo stimato un'aliquota di ammortamento utilizzando quelle che erano le aliquote di ammortamento di beni analoghi già utilizzate dall'Ilva, abbiamo calcolato l'ammortamento e abbiamo raggiunto l'importo di un ammortamento teorico di 241,3 milioni alla data del 30.12.2012.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi perdoni, l'Avvocato Perrone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. PERRONE - Non vorrei risultare impertinente, ma anche per comprendere io,

eventualmente chiedo scusa se non ho ben compreso quello che è il tenore della vostra ordinanza, però mi è parso di comprendere che i due passaggi fondamentali, in questo senso è anche il senso del mio intervento, siano che il Dottor Lagro non vi è qualificato – perché vi è stato un richiamo alla precedente ordinanza - quale consulente tecnico puro e che quindi quei documenti che voi avete valutato in Camera di Consiglio ai fini della delibazione della vostra ordinanza rientrano sotto Leggi della 234, quindi come documenti. Ora, atteso che questi sono i due punti cardinali entro cui muoverci per la testimonianza del Dottor Lagro, io credo che la testimonianza del teste Dottor Lagro, che depone in ordine al contenuto di documenti che voi stessi avete qualificato nell'ambito dell'Articolo 234 del codice di rito debba essere assolutamente depurato di ogni aspetto valutativo. Quindi, nel momento in cui si opera una domanda di questo tipo e si ha una risposta da parte del Dottor Lagro, che è una valutazione che prescinde quello che è il contenuto del documento, che è un contenuto assolutamente oggettivo, quindi al netto di ogni aspetto soggettivo e valutativo, credo che in questo senso debba essere anche rivisto il tenore della sua testimonianza e in questo senso io vi rappresento quella che è la mia opposizione in ordine a quello che è il tenore della risposta data dal Dottor Lagro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, io volevo solo fare presente questo alla Corte: che i documenti che sta utilizzando il Dottor Lagro sono documenti fatti dal Dottor Lagro, quindi lui sta semplicemente riepilogando quello che lui stesso ha scritto, non ci vedo niente che va contro il codice.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è proprio questo l'oggetto dell'eccezione del difensore, nel senso che il Dottor Lagro può essere autorizzato a consultare i documenti a sua firma.

P.M. M. BUCCOLIERO – E quello sta facendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però il contenuto della deposizione se possa o meno avere una natura tecnica valutativa.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma lui non sta valutando, sta leggendo quello che ha scritto, Presidente.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, ma forse leggendole esprimerà valutazioni, Pubblico Ministero!

(Interventi fuori microfono)

AVVOCATO A. LORETO – Non ha natura valutativa intrinsecamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa perché si tratta di un consulente che è stato nominato per le sue competenze di natura tecnica, quindi comunque...

AVVOCATO L. PERRONE - Quindi mi pare di comprendere che sia un teste testimone sulle sue consulenze, quindi con figura...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È un teste tecnico, cosiddetto teste tecnico.

AVVOCATO L. PERRONE - Un teste consulente, un teste testimone sulla sua consulenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi sembra che anche ieri abbiamo affrontato questo problema, cioè è una società che ha conferito delle consulenze aziendali ad un grande ente di revisione, una società di revisione, ha richiesto delle valutazioni, queste valutazioni sono state rese dal consulente dell'azienda e adesso ne sta riferendo. Poi valuteremo quella che è la rilevanza probatoria di questi documenti e delle dichiarazioni del teste, però è un consulente di un'azienda, sia nel momento prima del commissariamento e a seguito del commissariamento, l'abbiamo scritto nell'ordinanza. Quindi era già un consulente dell'azienda, tant'è che gli abbiamo chiesto se intendeva avvalersi del segreto professionale, proprio perché poteva esserci un contratto di consulenza, degli obblighi di riservatezza e quindi, in virtù di questo, gli è stato chiesto se intendeva avvalersi. La sua natura abbiamo cercato di illustrarla nell'ordinanza emessa a suo tempo e in quella che abbiamo emesso oggi, in cui richiamiamo quel precedente provvedimento.

È un consulente di un'azienda, che ha svolto dei compiti in diversi momenti per questa azienda e adesso ne sta riferendo. Come testimone è autorizzato a consultare gli atti a sua firma e a riferirne. Quella che poi è la valenza istruttoria della testimonianza e dei documenti, poi la discuteremo quando sarà il momento opportuno, però abbiamo comunque ribadito una posizione che avevamo già assunto due anni fa. Quindi, possiamo procedere, è autorizzato a consultare gli atti a sua firma se non riesce a rispondere senza consultarli, se si tratta di elementi che richiedono uno sforzo mnemonico, che lei non riesce a compensare con un semplice ricordo. Prego. Allora, cosa le chiedeva l'Avvocato Loreto?

AVVOCATO A. LORETO – Se ci riassume l'esercizio che ha effettuato proprio in merito alla stima degli ammortamenti.

TESTE F.M. LAGRO – Mi attengo al testo il più possibile. Noi siamo partiti dal piano ambientale approvato in data 14 marzo, nel quale sono confluite le prescrizioni dell'AIA revisionate nel 2012. Gli investimenti in argomento, in ipotesi, sono stati 1327 milioni di euro, secondo le stime del Dipartimento di Ingegneria Ambientale del Politecnico di Torino. Non abbiamo fatto nessuna ulteriore analisi, abbiamo preso questo numero in quanto tale. Dopodiché, abbiamo distribuito gli investimenti in una tabella a pagina 3 della relazione e abbiamo calcolato gli ammortamenti sulla base dell'aliquota dell'11,11%, che è un'approssimazione dell'aliquota media che già l'Ilva utilizzava in precedenza e abbiamo, sulla base di questa aliquota media, calcolato quello che sarebbe stato il mancato ammortamento. Fino al 2013 questi mancati ammortamenti

derivanti da questo importo ammontano a 241,3 milioni.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, da parte di questa Difesa io reputo assolutamente inaccettabile una testimonianza di questa natura che parte da un dato assolutamente ignoto, recepito in maniera acritico dal testimone che sta testimoniando, con tutte le conseguenze che ne derivano a cascata. Quindi mi rimetto veramente a un principio di cultura giuridica basilare e in questo senso rassego la mia opposizione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, mi pare che la Corte abbia già chiarito, sarà un problema di valutazione della testimonianza, è inutile che si interrompe il teste ogni volta che inizia. Questo è stato chiarito già dalle Difese e la Corte prenderà le sue decisioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Credo tra l'altro che lo studio sia pure stato già depositato.

AVVOCATO A. LORETO – Era sia allegato all'istanza di patteggiamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era allegato?

AVVOCATO A. LORETO - Ora, non so se confluito già, comunque è tra i documenti che c'eravamo riservati di produrre all'esito della testimonianza del Professor Onofrio, perché è stato depositato in sedi istituzionali.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, ma il processo del patteggiamento è un altro patteggiamento, ricordo a me stesso che è il numero 2/2016 e questo è il numero 1/2016.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato, non mi riferisco al patteggiamento.

AVVOCATO L. PERRONE – Io non conosco nulla di quel processo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non mi riferisco al fascicolo del patteggiamento, che era finalizzato a quello scopo specifico. Non mi riferisco a quel fascicolo. Abbiamo già preso posizione, ripeto, c'è questo studio del Politecnico di Torino, sarà una questione di attendibilità anche di queste fonti.

P.M. M. BUCCOLIERO – Certo, che coincide poi con il riesame dell'AIA, guarda caso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sarà un documento che si potrà valutare come attendibile, oppure meno.

AVVOCATO V. VOZZA – “Coincide” è una parola grossa, Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si potrà consultare.

P.M. M. BUCCOLIERO – Si avvicina.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cosa ha detto, Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Che l'importo si avvicina a quello del Riesame.

AVVOCATO V. VOZZA – Ah, ora si avvicina, aveva detto “coincide”, quindi aveva sollevato le nostre perplessità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Appunto, sarà un elemento da valutare confrontandolo con altre risultanze, come tutti i documenti. Abbiamo detto la natura documentale di questi dati,

queste relazioni e gli allegati anche. Prego Avvocato, andiamo avanti. Stava rispondendo o c'era la domanda?

AVVOCATO A. LORETO – No, Presidente aveva seguito il percorso e ci aveva descritto l'esercizio. Per cui su questa consulenza io poi mi limiterei a chiederne l'acquisizione in atti, allegati compresi. Dottore, un'altra precisazione, rispetto invece al sistema di Tesoreria Centralizzata, i rapporti tra Ilva e la sua controllante e il funzionamento del cash pooling, dei contratti di cash pooling, lei sostanzialmente aveva già sul tema, in occasione della sua precedente deposizione, fornito una ricostruzione piuttosto esaustiva del quadro. Ecco, vuole giusto riepilogare, soprattutto in merito alla posizione dell'Ufficio Amministrazione? Cioè, Ilva aveva una propria amministrazione o dipendeva dalla controllante?

TESTE F.M. LAGRO – Allora, per quanto riguarda – cominciando da questa ultima parte della domanda – le attività amministrative Ilva, Ilva aveva un contratto con Riva Fire e Riva Fire forniva un certo numero di persone che svolgevano le attività amministrative per conto di Ilva. Indicativamente, se ricordo bene, erano un centinaio di persone e questo era fatto sulla base originariamente di un contratto, che era un contratto che comprendeva molti servizi sia di assistenza e sia di consulenza di Riva Fire nei confronti di Ilva, un contratto che era stato acceso nel 1999, anzi in precedenza addirittura c'era un altro contratto nel 1995, ma nel 1999, il quale prevedeva che Riva Fire fornisse a Ilva tutta una serie di assistenze e consulenze dei vari argomenti, sia di carattere commerciale, sia di carattere amministrativo e sia di carattere di gestione della produzione. Nel 2011, se ricordo bene, a questo contratto sono stati affiancati due altri contratti, uno relativo sempre all'amministrazione e uno relativo invece al cash pooling.

Riepilogo brevemente il cash pooling che cos'è. È un sistema, una metodologia attraverso cui in un gruppo di società la capogruppo alla fine della giornata si vede accreditato o addebitato tutto quello che è stato il netto della cassa ricevuta e pagata dalle singole controllate, le quali quindi, alla fine della giornata, in automatico, girano alla capogruppo il saldo giornaliero del loro conto corrente e in questo modo viene ottimizzata a livello di gruppo la gestione della liquidità. Anche questa attività ovviamente era svolta da Riva Fire come capo gruppo ed è stata svolta con personale dipendente della Riva Fire, che era contrattualizzato per operare su conti anche intestati alla Ilva.

AVVOCATO A. LORETO – Ecco, Dottore, quindi materialmente è corretto dire che i flussi di cassa in uscita di Ilva dipendevano dalle iniziative di responsabili dell'Ufficio Amministrazione Riva Fire?

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi oppongo a questa domanda, perché è una domanda

pacificamente valutativa e poi prima chiedo di sapere da quelli fonti il testimone/consulente, consulente/testimone dovrebbe conoscere queste circostanze. Deve riferire delle circostanze di fatto, che i flussi venissero decisi da... Non so, mi sembra una domanda totalmente valutativa.

AVVOCATO L. PERRONE - Oltre che suggestiva, essendo in esame diretto il collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, magari riformuli la domanda, nel senso che vogliamo comprendere la conoscenza del teste da che fonti deriva.

AVVOCATO S. LOJACONO – Anche perché mi pare che nel documento non si dica questo. Se deve testimoniare sul documento, non mi pare che nel documento si dica questo.

AVVOCATO A. LORETO – Dottore lei, per redigere, per elaborare quelle consulenze ha esaminato atti di contabilità delle società del gruppo Riva?

TESTE F.M. LAGRO – No, del gruppo Riva no, solo il gruppo Ilva.

AVVOCATO A. LORETO – Solo del gruppo Ilva, perfetto. Da questi atti cosa possiamo desumere in merito al funzionamento della Tesoreria di Ilva?

TESTE F.M. LAGRO – Da questi atti emerge che tutti i giorni il pagamento delle fatture fornitori e l'incasso delle fatture clienti, più tutte le altre operazioni finanziarie venivano registrate contabilmente sulla contabilità di Ilva, nei conti correnti intestati a Ilva e le banche, alla fine della giornata, giravano sul conto della Tesoreria di Riva Fire, questo sì, il netto di quello che era l'esborso o in questo caso l'eccedenza della giornata. Se invece la società aveva in quel giorno lì avuto più pagamenti che uscite, a questo punto la Riva Fire trasferiva a Ilva la liquidità per poter completare il pagamento a fine giornata.

AVVOCATO A. LORETO – Va benissimo. Presidente, per me è sufficiente, io mi limiterei a chiedere poi l'acquisizione di tutte le consulenze redatte dal Dottor Lagro nel corso degli anni, allegati compresi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Su questa richiesta le parti, ci sono opposizioni? No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io le ho già fatte, non mi permetterei di limiterei a farle ancora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Le abbiamo già fatte e credo che vorrei ulteriormente corroborare, proprio in ragione e - torno a ripetermi - sulla base del contenuto della vostra ordinanza, che ove la Corte decidesse di acquisirli i limiti entro cui dovrebbe avvenire questa acquisizione è nei limiti di cui all'Articolo 234, quindi come prova del fatto storico e di quelle che sono state le attività evidentemente svolte, ma al netto di tutta quanta quella che è una valutazione operata dal Dottor Lagro. Quindi in questo senso, naturalmente, ritengo che siano i limiti e i paletti entro cui concedere l'acquisizione di questi elaborati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altri interventi sul punto?

AVVOCATO V. VOZZA – Si associano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si associano. Vuole intervenire, Pubblico Ministero?

P.M. R. GRAZIANO – No, Presidente, ci riportiamo alla vostra ordinanza, non è cambiato nulla da cinque minuti a questa parte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ribadiamo quello che abbiamo già deciso, salva poi ogni successiva valutazione, come ho più volte affermato circa la valenza probatoria di questi documenti. Penso che altri... Pubblico Ministero controesame, vuole controesaminare?

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

CONTROESAME DEI PUBBLICI MINISTERI: DOTT. R. GRAZIANO, DOTT. M. BUCCOLIERO

P.M. R. GRAZIANO – Buongiorno, qualche domanda Dottore. Lei, nel corso delle sue varie consulenze, ha in particolare esaminato – appunto – questo contratto di assistenza di cui stava parlando prima fra la Riva Fire e Ilva, che è durato sostanzialmente fino a poco prima poi del commissariamento posto in essere dal Governo. Ci può dire: in cosa consistevano le prestazioni di questo contratto?

TESTE F.M. LAGRO – Mi può dare la data del contratto, per cortesia?

P.M. R. GRAZIANO – Guardi, io vedo anche il verbale di due anni fa, lei dice: “Il contratto è stato siglato il primo luglio 1999 e rinnovato fino al 31 dicembre 2012”.

TESTE F.M. LAGRO – Perfetto. Allora, il contratto prevedeva – come dicevo – tutta una serie di prestazioni sia di assistenza che di consulenza nel ramo amministrativo, commerciale, finanziario e anche produttivo. Quindi c’era un certo numero di persone dipendenti di Riva Fire che operavano presso l’Ilva per portare avanti sia l’aspetto di assistenza, quindi la contabilità piuttosto che altre attività operative e sia a livello più direttivo e quindi, per esempio, mi viene in mente, Agostino Alberti, direttore finanziario nel ramo amministrativo. Questo contratto era remunerato, era remunerato con una percentuale del fatturato di Ilva, questa percentuale variava a seconda che il MOL fosse positivo o negativo.

P.M. R. GRAZIANO – Sì, spieghi meglio questo MOL che cos’è?

TESTE F.M. LAGRO – Il MOL è il risultato che un’azienda produce dalla sua attività caratteristica. Semplificando al massimo, sono tutti i costi e i ricavi che la società ha, che derivano sulla caratteristica, quindi sono esclusi sostanzialmente gli interessi attivi o passivi, le imposte e sono esclusi gli ammortamenti, quindi tutta quella che è la politica di ammortamento. Se questo risultato era positivo, la percentuale da applicare al

fatturato era di 1,3%, se questo risultato era negativo, la percentuale da applicare al fatturato era la metà, lo 0,65%.

P.M. R. GRAZIANO – Come si è sviluppato nel corso degli anni questo? Cioè, ogni anno poi cosa avveniva tra Ilva e Riva Fire, alla fine dell'anno, in base anche all'andamento che lei ha detto?

TESTE F.M. LAGRO – Alla fine dell'anno, in base al risultato, Riva Fire emetteva la propria fattura, che poteva essere appunto calcolata nei due modi come ho detto in precedenza, rispetto a tutti questi servizi che erano svolti da Riva Fire nei confronti di Ilva.

P.M. R. GRAZIANO – Voi avete verificato anche la congruità di questo contratto, ci può riferire in merito?

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, c'è una opposizione, sapendo purtroppo qual è la metodologia in questo processo, avevo già fatto un'opera di precognizione abbastanza semplice. Sul punto era già stato escusso il testimone e il testimone con lealtà aveva evidenziato e faccio segnatamente riferimento – lo ha anche dinanzi a sé anche il Pubblico Ministero - a pagina 33 del verbale stenotipico del settembre del 2018, laddove proprio sull'aspetto della congruità il Dottor Lagro ebbe a riferire che fu un aspetto valutativo rimesso all'attività di una collega, la Dottoressa Antonella Pagano, che lavorava in Price e che non lavora più nella società. Quindi, nonostante ci stia stata quella eccezione, è stata reiterata, il teste ebbe poi a riferire ulteriormente, pagina 35, dopo due pagine di opposizioni sul punto: “La valutazione numerica non l'ho fatta io, confermo”. Quindi mi pare che ritornare in maniera pedissequa su un argomento che è stato già oggetto di un esame in quel tempo, in questo senso naturalmente mi oppongo alla domanda formulata dal Pubblico Ministero.

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, in quell'udienza l'opposizione innanzitutto verteva sul solito discorso che abbiamo detto, che la parte valutativa l'avrebbe espletata oggi, quando sarebbe stato citato da Ilva S.p.A. e peraltro, poi, il documento comunque è a firma del dottore, quindi che si sia avvalso di una sua collaboratrice o che lui l'ha fatto proprio in quel documento che è a sua firma, quindi non è che stiamo chiedendo a un estraneo rispetto a un documento di cui non sa nulla. L'ha firmato lui, è lui che...

AVVOCATO L. PERRONE – È in quella sede che quel documento fu fatto firmare da Lagro per farlo rivivere nel patteggiamento.

P.M. R. GRAZIANO – Sentiamo dalla sua voce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Dottor Lagro, una domanda preliminare: le ha ricordato l'Avvocato Perrone che lei rispose che questa parte valutativa l'aveva trattata la sua collega.

TESTE F.M. LAGRO – Confermo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei ha avuto conoscenza di questo aspetto o conferma quello che aveva detto?

TESTE F.M. LAGRO – Confermo che questa parte valutativa l'aveva fatta la mia collega e che io ho introdotto in questo documento quella parte per raccogliere in questo documento tutto il lavoro valutativo che era stato fatto da più parti e redigere – appunto – un documento che lo comprendesse nel suo insieme.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Quindi non ha preso cognizione di questo documento?

P.M. R. GRAZIANO – Cioè, è in grado di spiegare alla Corte come avete valutato?

TESTE F.M. LAGRO – Certo che sono in grado. Tecnicamente sono in grado di spiegare come...

P.M. R. GRAZIANO – E questo vogliamo sapere.

TESTE F.M. LAGRO – Come è stato predisposto il lavoro. Quindi il lavoro è stato fatto ipotizzando una metodologia, che è quella prevista dall'OXE per questo tipo di contratti infragruppo, che si basa sostanzialmente sul costo effettivo della prestazione, più un margine di utile per la società che effettua questa prestazione. Abbiamo, la mia collega ha ricostruito questi costi, ha ipotizzato questi costi utilizzando i bilanci della Fire, ricordo che noi non abbiamo...

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io eccepisco la inutilizzabilità di questa parte della deposizione del teste.

P.M. R. GRAZIANO – Però è sistematica l'interruzione del teste, ogni parola!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, in questa parte sicuramente è ammissibile la domanda e la risposta la stava dando il dottore, è una questione metodologica, sulla quale può senz'altro riferire.

P.M. M. BUCCOLIERO – E poi qual è la norma che impedisce di riferire su fatti!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottor Lagro, lei coordinava il gruppo della società di revisione o no?

AVVOCATO L. PERRONE – Non è un fatto Pubblico Ministero, è una valutazione!

P.M. R. GRAZIANO – C'è una ordinanza di una Corte d'Assise che ha detto che può rispondere e non si può interrompere il testimone!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non è una valutazione, non è una valutazione questa, è una metodologia, sulla quale può rispondere.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni se intervengo, ma per un aspetto e per una cognizione anche diretta. Su questo aspetto si sono scontrati fior fiori di consulenti in quel di Milano, che si sono interrogati sulla congruità dei valori di cui stiamo discutendo in questa sede, quindi mi pare che sia un aspetto valutativo che ha impegnato anche un fior fiore di professionalità e che poi ha portato a un esito anche di... *(parola*

incomprensibile per sovrapposizione di voci).

P.M. M. BUCCOLIERO – Avvocato, qua stiamo a Taranto, non a Milano!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma qui non stiamo discutendo della valutazione, stiamo discutendo di come si è pervenuti a questa valutazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Guardi, chiunque viene a Taranto se ne rende conto. Che siamo a Taranto e non altrove, questo è fuor di dubbio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Dottor Lagro, lei aveva mansioni di coordinamento di questo gruppo all'interno?

TESTE F.M. LAGRO – Io avevo certamente mansioni di coordinamento all'interno del gruppo.

Ribadisco appunto: in questo caso, nella vicenda di Milano che aveva visto specificamente la produzione del report originario, io non avevo fatto parte di quel procedimento, perché ne aveva fatto parte la mia collega Pagano, dopodiché io ho recepito il lavoro che aveva fatto la Dottoressa Pagano e l'ho introdotto nel mio documento, condividendone certamente le metodologie e le conclusioni che aveva raggiunto, ma partendo dal documento fatto da lei. Stavo dicendo appunto che il lavoro è stato fatto ipotizzando, sulla base dei bilanci della Riva Fire, quelli che erano i costi che erano stati sostenuti dalla Riva Fire per produrre quei servizi, che erano stati utilizzati dall'Ilva, è stato fatto un confronto tra quelli che erano stati i ricavi fatturati dalla Riva Fire all'Ilva nel corso degli anni, la stima di questi costi e il margine derivante da questa differenza. Da questo lavoro è emerso, come risulta nella tabella a pagina 13, che sulla base delle stime che abbiamo fatto Riva Fire avrebbe fatturato rispetto a questa metodologia una forchetta fra 510 milioni e 484 milioni in più di quello che sarebbe stato un margine più il costo di questi servizi rispetto a quello che poi effettivamente ha fatturato, perché – come abbiamo detto in precedenza – la metodologia con la quale Riva Fire fatturava questi servizi non aveva nulla a che fare con i costi, ma era basata esclusivamente sul fatturato della società, con quel limite che ho detto della percentuale che cambiava nel caso in cui il MOL fosse stato negativo o positivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande?

P.M. R. GRAZIANO – Sì, un'altra domanda. Poi, tra i vari documenti, vi è anche l'analisi di questa operazione di scissione Riva Fire e Riva Forni Elettrici. Ecco, se ci può descrivere innanzitutto – come abbiamo visto – questa operazione, se lei ha avuto modo di verificare se la separazione fra prodotti piani e lunghi, che è indicato in quell'atto di scissione, fosse già operativa o meno nel gruppo.

TESTE F.M. LAGRO – Sì, qui faccio riferimento alla mia relazione operazione di scissione Riva Fire Forni Elettrici del 21 dicembre 2015.

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE F.M. LAGRO – L'operazione ha avuto come conclusione la separazione dei piani, della produzione di piani rispetto alla produzione di lunghi rispetto alle singole società. In realtà, per quello che risulta dall'analisi fatta da noi, questa divisione era già operativa prima, nel senso che già prima le funzioni aziendali trattavano i piani e trattavano la produzione e la vendita di piani, la produzione e la vendita di lunghi in maniera autonoma, indipendentemente, trattandosi di due prodotti diversi. Come abbiamo descritto nella nostra relazione, questa scissione e tutte le operazioni che hanno avuto come conseguenza e che sono state preliminari e conseguenti a questa operazione, hanno fatto sì che l'Ilva diventasse una controllata di Riva Fire e quindi il gruppo si scindesse in due parti, anche da un punto di vista giuridico, quindi una parte produzione di piani Ilva e una parte produzione di lunghi Riva Acciai, che era la nuova società costituita.

P.M. M. BUCCOLIERO – La nuova società era Riva Acciai? Non ho capito. Riva Forni forse.

TESTE F.M. LAGRO – Riva Forni Elettrici, chiedo scusa.

P.M. R. GRAZIANO – Poi lei ha analizzato le operazioni che sono state propedeutiche e comunque sono intervenute nel 2012. Se le può riferire alla Corte.

TESTE F.M. LAGRO – Allora, le operazioni propedeutiche sono state una fusione tra l'Ilva International e l'Ilva Commerciale come primo elemento. Come secondo elemento l'Ilva Commerciale ha ceduto le partecipazioni delle due società finanziarie, che erano CCS e in cambio di un credito che la Riva Fire aveva nei confronti di Ilva. Questo credito, queste operazioni non hanno comportato alcun effetto sul valore patrimoniale di Ilva commerciale, perché sono state scambiate senza movimento di cassa. Ilva però in questo modo ha perso due società che avevano un patrimonio consistente al momento della cessione.

P.M. R. GRAZIANO – E quali erano queste due società?

TESTE F.M. LAGRO – Le due società erano Stahl e CCS, che negli anni precedenti aveva anche distribuito dividendi. Quindi Ilva non risultava più partecipata di Stahl, che aveva trasferito la sua quota alla Siderlux, Stahl all'inizio del 2012, che presentava un patrimonio di 2 miliardi, di cui 1 miliardo e 600 milioni di utili non distribuiti, quindi aveva teoricamente anche risorse finanziarie che avrebbero dovute essere apportate a Ilva come (*parola incomprensibile*) di rischio o in forma di finanziamento per finanziare eventualmente l'AIA di ottobre 2012. Poi Riva Fire, nel corso del 2012, ha beneficiato a sua volta di una distribuzione di dividendi da parte della società, della contratta Stahl di fatti per 769 milioni. Quindi, per effetto della scissione a beneficio della nuova holding Riva Forni Elettrici, avente il medesimo assetto proprietario di

controllo di Riva Fire, quest'ultima conferiva un patrimonio netto di 310 milioni, apportando partecipazioni per un valore contabile di 904 milioni, Riva Forni Elettrici per conto suo, a seguito della scissione, ha ottenuto il ruolo di capogruppo – come dicevo prima – del sottogruppo lunghi.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta Dottore, ma a seguito di queste operazioni Riva Fire che fine fa?

TESTE F.M. LAGRO – Riva Fire diventa la controllante di Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO - Controllante di Ilva. E poi, successivamente?

P.M. R. GRAZIANO – Quindi, chiedo scusa, in capo a Riva Fire rimane solo Ilva come controllata?

(Il teste prende visione della documentazione in suo possesso)

TESTE F.M. LAGRO – In questo momento non riesco a trovare la tabella riepilogativa della Riva Fire post scissione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sa se poi Riva Fire è stata posta in liquidazione?

TESTE F.M. LAGRO – Riva Fire è stata posta in liquidazione, sì. A pagina 16 della tabella vedo che Riva Fire a questo punto controlla Ilva e Ilva a sua volta controlla Ilva Commerciale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene, basta così per noi Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili hanno domande? Non ci sono domande. In controesame ci sono domande per il Dottor Lagro? Prego, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, grazie per il Presidente. Per il verbale sono l'Avvocato Lojacono, sostituto del Professor Paliero per Riva Forni Elettrici.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO S. LOJACONO

AVVOCATO S. LOJACONO – Prima di dimenticarmi, parto da quest'ultima questione che è stata chiesta dal Pubblico Ministero al Dottor Lagro. Il Pubblico Ministero ha chiesto al Dottor Lagro se gli risulta che Riva Fire sia stata posta in liquidazione e poi sia stata dichiarata in stato di insolvenza e quindi dichiarata fallita. Vorrei chiedere al Dottor Lagro se gli risulta parimenti che questa evoluzione delle condizioni di Riva Fire e poi l'exitus finale della dichiarazione di fallimento sia la conseguenza del fatto che l'unico asset che era stato conferito a Riva Fire per effetto della scissione Ilva era fallita. La mia domanda cerco di renderla un pochino più esplicita anche per la giuria, che non è composta da tecnici. La mia domanda è questa: le risulta che per effetto della scissione a

Riva Fire fosse stata conferita Ilva, che Ilva sia fallita in una certa data e che in ragione della svalutazione a zero per la partecipazione in Ilva, Riva Fire a sua volta sia fallita?

TESTE F.M. LAGRO – Allora, sapevo che Ilva fosse in liquidazione, non sapevo che fosse poi stata dichiarata fallita.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, lei non sa che Ilva è stata dichiarata fallita?

TESTE F.M. LAGRO – No, finito questo lavoro non ho più fatto... Ilva sì, Riva, Riva Fire mi ha detto.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, io le sto dicendo, siccome il Pubblico Ministero le ha chiesto con una tecnologia un po' atecnica che fine ha fatto Riva Fire.

TESTE F.M. LAGRO – Riva Fire è stata messa in liquidazione, poi non ho più seguito la vicenda e quindi non so che fine abbia fatto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora le chiedo io, visto che Riva Fire è fallita, se le risulta che Riva Fire sia fallita perché la sua unica partecipazione, cioè Ilva, è stata messa a zero perché è fallita Ilva?

TESTE F.M. LAGRO – Non lo so perché, come le ho detto, Riva Fire una volta messa in liquidazione non l'ho più seguita.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perché sembrava che fosse fallita per ragioni strane. Ascolti, lei sa quando è stata messa in liquidazione Riva Fire? Visto che sa che è stata messa in liquidazione.

TESTE F.M. LAGRO – Non me lo ricordo in questo momento, so che è stata messa qualche anno fa, ma non me lo ricordo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei è a conoscenza Riva Fire, prima che gli succedesse questo piccolo intoppo che Ilva è stata dichiarata fallita e che quindi la sua partecipazione è andata a zero, che tipo di prestazioni avesse di bilancio, che patrimonio netto avesse nella sua storia? Può ricordare alla Corte quali fossero le performance di bilancio di Riva Fire prima del fallimento di Ilva, prima della scissione?

TESTE F.M. LAGRO – No, non mi ricordo in questo momento in Riva Fire quale fosse l'ammontare della partecipazione iscritta.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ha magari dei documenti per darci questo dato, che mi sembrerebbe piuttosto interessante, sapere come stava prima della scissione, visto che poi è fallita, in ragione nel fatto che è fallita Ilva, il cespite che gli è stato dato nella scissione?

(Il teste prende visione della documentazione in suo possesso)

TESTE F.M. LAGRO – In questo momento non ricordo dove ho questo importo. Se lei ha un

bilancio lo possiamo vedere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io li ho senz'altro, la domanda che le volevo fare è questa: è lei l'autore - vero - di tutte le relazioni che vengono prodotte oggi, le ha firmate lei?

TESTE F.M. LAGRO – Sì, le ho riviste io e le ho costruite io, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Le ha costruite lei.

TESTE F.M. LAGRO - Con l'aiuto ovviamente di un numero di colleghi, perché si tratta...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi diciamo che poi vedremo noi se in queste relazioni c'è la possibilità di evincere quali fossero le condizioni di Riva Fire fino al momento della scissione, ci arrangiamo noi. Ascolti Dottore, lei prima, dando una risposta alla domanda dell'Avvocato Loreto, ha detto che prima della scissione, dal punto di vista operativo, c'era già una distinzione, una separazione della gestione dal punto di vista del trattamento dei prodotti lunghi rispetto al trattamento dei prodotti piani. Questo tipo di affermazione la fa sulla base di indagini, accertamenti che ha svolto personalmente lei, o sono stati svolti dai suoi collaboratori? Se li ha fatti lei, magari mi dice quali sono le persone che ha sentito per evincere questa circostanza.

TESTE F.M. LAGRO – Sicuramente questa informazione viene dal signor Agostino...

AVVOCATO S. LOJACONO – Alberto.

TESTE F.M. LAGRO – Alberto, scusi.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'ha sentito lei Agostino Alberto?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Mi dice dov'è il verbale, una qualche traccia delle dichiarazioni che avrebbe rilasciato Agostino Alberti nell'ambito di queste verifiche, accertamenti che avete svolto, se li avete allegati alla vostra consulenza, se ci sono dei fogli di lavoro da cui risulta quello che avrebbe detto Alberti?

TESTE F.M. LAGRO – No, perché il nostro lavoro è raccogliere la documentazione, produrre... Come ho spiegato la volta precedente probabilmente, raccogliere la documentazione e costruire l'evoluzione della documentazione e quindi contestualizzare la documentazione sulla base delle informazioni che raccogliamo nei colloqui con le varie persone.

AVVOCATO S. LOJACONO – Di cui io conosco abbastanza bene sia le modalità di svolgimento di queste operazioni e sia anche la modalità di operare di PricewaterhouseCoopers, come abbiamo visto in tanti processi. Le faccio una domanda conclusiva sul punto molto chiara. Esiste da qualche parte una traccia documentale, più o meno formalizzata, delle dichiarazioni che avrebbe reso Agostino Alberti su questa circostanza specifica, cioè sul fatto che prima della scissione ci fosse già una organizzazione che prevedeva una separazione tra lunghi e piani? Abbiamo questa

possibilità di rintracciare?

TESTE F.M. LAGRO – No.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non c'è, giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Non ce.

AVVOCATO S. LOJACONO – A proposito di questo, le faccio questa domanda successiva: lei è consapevole del fatto che questa attività che lei ha svolto per PricewaterhouseCoopers sia stata svolta nell'ambito di un articolato contenzioso civile, in massima parte e per la parte di maggiore importanza, che intercorreva da una parte tra Ilva in amministrazione straordinaria, parte attrice e Riva Fire e alcuni componenti degli organi di amministrazione di Riva Fire parte convenuta?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ne è consapevole?

TESTE F.M. LAGRO – Sì, sì, lo sapevo. Anche se non vi ho mai partecipato, la mia partecipazione su questo è sempre stata quella di produrre la documentazione, ma non ho mai partecipato direttamente a questi procedimenti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, anche perché poi non ci sono mai stati perché è stata fatta la transazione.

TESTE F.M. LAGRO – Ma non ho partecipato neanche alla discussione.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, ci mancherebbe. Se ho capito bene lei era o faceva parte di quella equipe, di quella squadra di consulenti che per conto di Ilva in amministrazione straordinaria faceva questi – chiamiamoli – accertamenti, comunque svolgeva questa attività di consulenza, produceva questi report in funzione dell'articolato contenzioso che esisteva in quel periodo tra Ilva in amministrazione straordinaria e Riva Fire con i componenti dei suoi consiglieri di amministrazione. Questa è la sintesi della risposta che mi ha dato prima.

TESTE F.M. LAGRO – Noi poi avevamo questa documentazione per ricostruire quelle che erano state le attività e i rapporti tra la Riva Fire e Ilva, quindi questo è stato il nostro lavoro, ricostruire tutti questi rapporti, che poi sono stati prodotti in questi contenziosi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Contenziosi. Che erano contenziosi in cui la parte attiva Ilva in amministrazione straordinaria svolgeva delle domande di tipo economico nei confronti di Riva Fire e di alcuni componenti del suo Consiglio di Amministrazione per decine o anche centinaia di milioni di euro, come ci ha ricordato prima rispetto, al contratto di servizi, giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Giusto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, mi spiega un po' che cosa vuol dire – perché non tutti potrebbero saperlo – essere un partner di PricewaterhouseCoopers?

TESTE F.M. LAGRO – PricewaterhouseCoopers è, dal punto di vista della carriera professionale, il massimo livello che si raggiunge in una società di revisione. Parlo in generale, adesso la PricewaterhouseCoopers o qualunque altro genere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Diciamo che nell'organizzazione di PricewaterhouseCoopers esistono figure diverse dal punto di vista del livello e il partner si colloca al livello più alto, è corretto?

TESTE F.M. LAGRO – Sì. Allora, per fare la storia, si entra generalmente come assistenti, poi c'è un secondo livello che viene chiamato senior, un terzo livello manager, un quarto livello senior manager director e poi si raggiunge il livello di partner, che vuol dire che si ha il potere di firmare, impegnare la società e quindi coordinare progetti piccoli o grandi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, Dottore, dal punto di vista più generale, è una cosa che ha qualche attinenza anche con la posizione di socio?

TESTE F.M. LAGRO – Sì. Nel senso che arrivati a livello di partner, significa partner dal punto di vista professionale e quindi nella gerarchia e socio perché si viene ammessi alla possibilità di avere una quota sociale nella partecipazione.

AVVOCATO S. LOJACONO – Era proprio questo che mi interessava che lei spiegasse alla Corte. Quindi, nel momento in cui una persona raggiunge nell'ambito di questa organizzazione la qualità di partner e se ho capito bene lei l'ha raggiunta, giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – L'ha raggiunta, cioè la occupava questa posizione anche nel momento in cui produceva questi report che venivano utilizzati nei contenziosi di cui abbiamo parlato, giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Molto bene. Quindi in questo momento in cui lei produceva questi report che venivano utilizzati in queste cause milionarie nei confronti dei Riva, lei era un partner di Pricewaterhouse?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – E condivideva con gli altri partner anche i risultati economici di Pricewaterhouse?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Può dire alla Corte quali sono stati questi risultati economici di Pricewaterhouse nell'ambito di questa attività svolta per Ilva in amministrazione straordinaria e qual è stata la parte che è arrivata a lei?

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, chiedo scusa, c'è opposizione.

AVVOCATO S. LOJACONO – È una domanda sul credito, Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO – La rilevanza ai fini del processo ci sta sfuggendo.

AVVOCATO S. LOJACONO – È una domanda sul credito, Presidente. Io sono trasparente nelle mie domande, il processo penale consente domande sul merito e domande sul credito. Io vorrei capire qual era l'interesse di questa persona nel momento in cui svolgeva questa attività.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, io sono più diretto, è sull'interesse proprio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Può rispondere.

TESTE F.M. LAGRO – Certamente. Quanto abbia fatturato per questi lavori di Ilva complessivamente non lo so, non mi occupavo io della fatturazione. I soci a quel tempo sarebbero stati 120, più di 100 e quindi la mia partecipazione agli utili della società era proporzionata a 100 diviso il numero dei soci.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi diciamo e concludiamo sul punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tutte le quote erano uguali?

TESTE F.M. LAGRO – Prego?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le quote societarie erano uguali?

TESTE F.M. LAGRO – È una S.p.A., non erano azioni. Se lei prende la visura camerale di quegli anni vede la mia percentuale. Adesso non me la ricordo perché poteva variare da anno in anno, ma in sostanza eravamo 120/130 soci diviso 100. Quindi la nostra percentuale era intorno all'1%. Io ero un po' più anziano, quindi potevo avere 1 virgola, rispetto a qualcuno più giovane che aveva lo 0 virgola.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Quindi, se ho capito bene e poi la finiamo qui, fatto 1000 il fatturato di Pricewaterhouse, un ipotetico fatturato di Pricewaterhouse per lo svolgimento di questa sua attività nei confronti di Ilva, del cliente Ilva in amministrazione straordinaria, se lei avesse avuto l'1%, lei avrebbe preso l'1% di mille. Giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Allora, nella valutazione dei partner non si tiene mai conto del fatturato dei propri clienti proprio perché, altrimenti, ci sarebbe un rischio di conflitto di interessi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi che cosa significa?

TESTE F.M. LAGRO – La divisione viene fatta sull'utile complessivo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo.

TESTE F.M. LAGRO – Chiedo scusa...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, ho capito perfettamente, ho capito perfettamente. Questo utile a cui concorre, lei è un commercialista di grande livello, questo utile che costituiva poi la base della divisione tra i partner di questo utile, a cui concorrevano i risultati economici della Price relativi ai lavori svolti per tutti i clienti di Price. Lei mi vuole dire

questo?

TESTE F.M. LAGRO – Corretto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi l'utile che derivava a Price anche dai lavori svolti per Ilva in amministrazione straordinaria, concorreva in tutto il monte di utile annuale di Price e poi questo utile complessivo veniva diviso tra i partner. Giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Giusto. Aggiungo un particolare.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì.

TESTE F.M. LAGRO – Il fatturato di Ilva, così come il fatturato presso altre società, non era condizionato ai risultati di questi contenziosi. Quindi il fatturato era ics per ora, moltiplicato per il delle ore, non aveva nessun vincolo legato ai risultati di questi contenziosi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, allora faccio ancora una domanda perché lei è così preciso che mi stimola delle domande successive. Anche quando le ho detto che era l'ultima, ma lei aggiunge e quindi io le faccio una domanda successiva. Questi compensi che vengono stabiliti tra Price e il suo cliente, quindi in questo caso Ilva in amministrazione straordinaria, vengono esplicitati nell'incarico, oppure ci sono degli atti separati, quelli che normalmente si chiamano side letters in cui Price specifica quali sono i compensi e quali sono i criteri per determinarli? Cioè, se io vado a vedere la lettera di incarico di Ilva in amministrazione straordinaria a Price, trovo questi aspetti relativi al compenso, oppure li trovo da un'altra parte, nelle side letters.

TESTE F.M. LAGRO – Beh, li trova comunque. Sono dei documenti scritti, che sono presso l'amministrazione dell'Ilva o della Price. Che si chiamino side letters o si chiamano in altro modo, l'uso delle side letters soltanto se si vuole separare l'aspetto economico dall'aspetto tecnico, se sono documenti, è chiaro che non ci sono lettere segrete e cose di questo genere.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, sì.

TESTE F.M. LAGRO – È chiaro, perché poi danno origine a delle fatture...

AVVOCATO S. LOJACONO – Certo. Faccio veramente l'ultima domanda. Se si ricorda che in questo caso, cioè nel caso di Ilva S.A., non sto parlando di segreto o non segreto, le faccio la domanda proprio molto precisa: se nel caso dell'incarico di Ilva in A.S. a Price l'aspetto economico fosse trattato a sua memoria in un documento separato, non voglio dire segreto o meno, rispetto alla lettera di incarico.

TESTE F.M. LAGRO – È possibile che ci siano state delle lettere successive, perché siccome il lavoro si è protratto per molto tempo, è possibile che il regolamento degli onorari sia stato fatto con lettere separate. In questo momento non me lo ricordo, ma non mi stupirei se così fosse, perché proprio per il fatto di essersi protratto per un numero di

anni così elevavo, è possibile che man mano alle lettere di incarico sia seguite le lettere sugli onorari. (*Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci*)

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi, scusi, se ho capito bene ci sarebbe un incarico originario in cui l'aspetto economico veniva trattato nello stesso documento dell'incarico, mentre per l'evoluzione del rapporto invece ci sarebbero dei documenti separati. Dalla sua risposta sembrerebbe che ce ne fosse uno originario di incarico, in cui l'aspetto economico era immediatamente visibile nell'incarico, mentre i documenti separati riguarderebbero solo gli incarichi successivi. Mi sta dicendo questo?

TESTE F.M. LAGRO – Guardi, (*parola incomprensibile*) sono visibili esattamente come l'incarico originale. Il fatto di avere un documento separato in due parti o un documento unico non fa nessuna differenza nel momento in cui tutti e due i documenti sono depositati presso la sede dell'Ilva.

AVVOCATO S. LOJACONO – Perfetto. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ascolti, le volevo fare un'altra domanda. Quando lei ha risposto con riferimento al contratto di servizi, di assistenza e di servizio che intercorreva tra Ilva e Riva Fire, volevo chiederle se anche in questo caso alla relazione che riguarda questa fattispecie, questa questione, risultano allegati i verbali e comunque documenti che tengono conto delle dichiarazioni rese nel corso delle vostre attività da dipendenti di Riva Fire o da dipendenti di Ilva. Se abbiamo la documentazione delle audizioni che avete svolto.

TESTE F.M. LAGRO – No, perché questo non fa parte generalmente del nostro metodo di lavoro.

AVVOCATO S. LOJACONO – Okay, ho capito. Veniamo - e ho sostanzialmente concluso dal punto di vista del merito - alla relazione che riguarda gli ammortamenti. Lei ha ben spiegato qual era la finalità di questa relazione, era una finalità di calcolo, che partendo da un elemento numerico, la cui provenienza ci ha ben spiegato, la fonte era quella del dipartimento di Torino, Ingegneria di Torino, vi ha consentito un determinato calcolo rispetto agli effetti sul bilancio di questi investimenti che lei ha detto "avrebbero dovuto essere effettuati dal 2009 al 2013".

TESTE F.M. LAGRO – No, non ho detto così. Ho detto cosa sarebbe successo se questi investimenti fossero stati fatti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, se l'Ilva dal 2009 al 2013 avesse effettuato questi investimenti, individuati e poi anche valorizzati dal Dipartimento del Politecnico di Torino, quali sarebbero stati gli effetti su quei bilanci, cioè sui bilanci dal 2009 al 2013, giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Giusto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ecco, siccome questo però che stiamo facendo noi non è un processo per reati in materia societaria, ma è un processo in materia ambiente, la mia domanda è la seguente: lei sa riferire alla Corte quali sarebbero stati questi investimenti dal punto di vista in concreto, questi investimenti che costituivano l'ipotesi, che è poi l'ipotesi fattuale, che poi ha portato lei a fare il calcolo, che poi ha avuto come risultato i 241 milioni? Saprebbe riferire alla Corte se riguardavano – che ne so - il rifacimento di un determinato forno piuttosto che la sostituzione di un certo filtro in una determinata area, presso un determinato impianto? Ci può dare qualche elemento per sapere qualcosa in concreto, in che cosa sarebbero consistiti questi investimenti?

TESTE F.M. LAGRO – No, non saprei dirlo. Io ho preso il numero così come era indicato nella perizia del politecnico e ho fatto l'esercizio che ho descritto in precedenza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè, lei ha preso un numero, se ho capito, che era 1.200 e rotti. Può cortesemente ricordarlo?

TESTE F.M. LAGRO – 1.327 milioni.

AVVOCATO S. LOJACONO – 1.327 milioni. Questo numero l'ha diviso per un certo numero di anni, giusto, 9, 10, 11, 12 e 13%. L'ha diviso per cinque, giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Sì, l'ho diviso per 5 perché questo era il piano di investimenti che era previsto nel documento. Ma non mi sono occupato, anche perché non avevo avuto la competenza, di quali specifici investimenti avrebbero dovuto essere fatti.

AVVOCATO S. LOJACONO – E poi soprattutto, scusi, le chiedo anche questo, quali nel 2009, quali del 2010, quali del 2011, quali del 2012? Se lo sa dire.

TESTE F.M. LAGRO – Allora, posso immaginare che ci fosse qualche indicazione nel documento che dava una proiezione di questi investimenti e quindi noi li abbiamo recepiti.

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, guardi, adesso cerco di essere più chiaro. Allora, la Corte d'Assise credo si sia già resa conto che questi investimenti facevano parte di un piano, cioè erano indicati in un piano, che magari chiederei al Dottor Lagro di riferire alla Corte a che data risale questo piano. Se può riguardare la sua relazione, vedrà che lo trova.

(Il teste prende visione della documentazione in suo possesso)

AVVOCATO S. LOJACONO – 2014, l'aiuto se vuole.

TESTE F.M. LAGRO – 14 marzo 2014.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo. Allora, questi investimenti vengono descritti in un

piano che sta dentro un documento del 2014, giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. Mi dice di questi investimenti, che sono stati inseriti ed indicati in un piano del 2014, come arriviamo a dire che alcuni di questi si sarebbero dovuti fare nel 2009, altri nel 2010, altri nel 2011, altri del 2012, altri nel 2013, con nome e cognome di questi investimenti?

TESTE F.M. LAGRO – No, non so darle questa risposta perché quello che abbiamo fatto è – ripeto – cosa sarebbe successo se questi investimenti, anziché essere fatti o essere programmati dal 2014 in poi, che tra l'altro non so neanche se sono stati programmati, fossero fatti in questo periodo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Forse non ci siamo capiti. Allora, diciamo che nel documento del 2014 si dice che bisognava – che ne so – fare il revamping di un altoforno. Dico una cosa così a caso. Lei nel suo lavoro è riuscito ad individuare questo revamping di altoforno che era stato inserito come da fare nel 2014, se questo intervento, questo investimento si sarebbe dovuto collocare nel 9, nel 10, nell'11, nel 12 o nel 13?

TESTE F.M. LAGRO – No. Noi, sulla base di quello che c'era su quel documento e che prevedeva un certo numero di investimenti, noi abbiamo fatto il nostro conteggio. Quindi se quell'investimento di cui lei parla era corretto farlo nel 2014, cioè prima, questo non faceva parte del nostro lavoro. Noi siamo partiti...

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lei ha semplicemente – non voglio sminuire il suo lavoro perché fa un lavoro complicato, ma dal punto di vista commercialistico, non dal nostro punto di vista ambientale, ovviamente – preso questo numero di 1.3 e rotti, migliaia di milioni, lo ha diviso per 5 e ha fatto il suo calcolo degli ammortamenti nei diversi anni, senza considerare quali di quegli investimenti previsti dal piano del 14, quale in concreto si sarebbe dovuto fare nelle diverse annualità?

TESTE F.M. LAGRO – Allora, nel documento era probabilmente indicato, se vado a memoria.

AVVOCATO S. LOJACONO – Probabilmente si prende un documento...

TESTE F.M. LAGRO – Non ho il documento con me, quindi devo andare a memoria ed è un documento di sei anni fa. Quindi la suddivisione per anni è certamente stata fatta sulla base esclusivamente della lettura del documento e senza che da parte mia ci sia stato alcun contributo sul fatto che questo investimento andava o non andava fatto e sulle metodologie tecniche. Quindi io ho preso semplicemente l'aspetto numerico, l'ho messo su una tabella e da questa tabella ho ricavato i valori così come ho indicato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Benissimo, grazie. Adesso le faccio sette domande, glielo anticipo. Sono domande, lo anticipo alla Corte, sono pochissime, sono sette secche, esclusivamente sul credito del testimone/consulente. Quindi le dico subito, ove si

pensasse di fare delle opposizioni perché il tema può sembrare eterogeneo, ma non lo è affatto quando si arriverà alla fine della settima domanda. La prima domanda è: conosce il Dottor Nicola Nicoletti?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Corrisponde al vero che il Dottor Nicola Nicoletti ha lavorato, credo lavori ancora, per PricewaterhouseCoopers?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Dottor Nicola Nicoletti ha lavorato per PricewaterhouseCoopers anche per Ilva in amministrazione straordinaria?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi diciamo per l'Ilva di Taranto. Giusto, Taranto?

TESTE F.M. LAGRO – A Taranto, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Il Dottor Nicola Nicoletti è stato ed è tuttora il responsabile – sennò ci dirà lei come definire meglio la sua funzione – della sede di Roma di Pricewaterhouse?

TESTE F.M. LAGRO – Non mi risulta che sia responsabile. È un partner, ma non mi risulta che sia responsabile. Almeno, quando sono andato via io non lo era, se lo è diventato dopo non lo so.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io ho appena letto un'intervista del Dottor Nicoletti in relazione alla ristrutturazione della sede di Price di Roma, rilascia un'intervista come se fosse in qualche modo la persona che coordina questi lavori.

TESTE F.M. LAGRO – Allora lei è più informato di me. Quando sono andato via io lui non era responsabile. Le dico, il responsabile si chiamava Festa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può dire per quanti anni lei ha lavorato non dico con il Dottor Nicoletti, ma comunque avete condiviso questo vostro ruolo di partner in Pricewaterhouse?

TESTE F.M. LAGRO – Io sono diventato partner in PricewaterhouseCoopers nel 1995.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lei?

TESTE F.M. LAGRO – Io.

AVVOCATO S. LOJACONO – E Nicoletti?

TESTE F.M. LAGRO – Nicoletti lo è diventato dopo.

AVVOCATO S. LOJACONO – Cioè?

TESTE F.M. LAGRO – Secondo me nei primi anni 2000.

AVVOCATO S. LOJACONO – Rispetto ad Ilva in amministrazione straordinaria quindi eravate partners entrambi nel periodo in cui Ilva in amministrazione straordinaria era cliente di Pricewaterhouse?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Avete collaborato nell'attività svolte da Price per Ilva in amministrazione straordinaria?

TESTE F.M. LAGRO – No, perché facevamo due lavori diversi: io mi occupavo di produrre questi documenti, sono venuto una volta solo a Taranto e lavoravo principalmente presso la sede di Milano, mentre invece lui lavorava principalmente a Taranto.

AVVOCATO S. LOJACONO – Quindi lui era proprio fisicamente a Taranto, perché si occupava di un'attività diversa rispetto alla sua?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ci può dire brevemente di che tipo di attività si occupava a Taranto Nicoletti?

TESTE F.M. LAGRO – Assisteva i commissari straordinari negli aspetti operativi, però francamente...

AVVOCATO S. LOJACONO – Grazie. No, no, mi è sufficiente, grazie. Passo a un'altra domanda. La mia domanda è la seguente: conosce l'Avvocato Giuseppe Argentino e sa che è associato di PricewaterhouseCoopers nella sede di Roma di Pricewaterhouse?

TESTE F.M. LAGRO – No, Argentino?

AVVOCATO S. LOJACONO – Giuseppe Argentino.

TESTE F.M. LAGRO – No, è un nome che non conosco. Tenga presente che la PricewaterhouseCoopers a quel tempo...

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, grazie.

TESTE F.M. LAGRO – ...aveva 5000 persone.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non lo conosce. Non sa chi è e non sa che lavora per PricewaterhouseCoopers nella sede di Roma?

TESTE F.M. LAGRO – È un nome che non mi ricordo, (*parola incomprensibile*).

AVVOCATO S. LOJACONO – Altra domanda: conosce l'Avvocato Piero Amara?

P.M. R. GRAZIANO – Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, no! Voglio finire la domanda prima che mi venga tolta la parola!

P.M. R. GRAZIANO - Erano sette domande, sono diventate dieci.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, sono sette, è la settima questa.

P.M. R. GRAZIANO – Si continua a parlare di queste domande, qual è l'interesse in questo processo se conosce questo Avvocato Amara.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, questa...

P.M. R. GRAZIANO – Francamente, Presidente.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, questa è l'ultima. Io vorrei che ci si opponesse alle mie

domande quando le ho finite!

P.M. R. GRAZIANO – Ci vuole esplicitare qual è l'interesse per il processo?

AVVOCATO S. LOJACONO – Quando le ho finite.

P.M. R. GRAZIANO – Va be', poi deciderà la Corte, noi abbiamo fatto l'opposizione.

(Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ancora però non cogliamo la connessione con il teste che è esaminato in questo momento.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, ma la coglieremo.

P.M. R. GRAZIANO – La Corte deve ammettere la domanda.

AVVOCATO S. LOJACONO – Posso finire la domanda? Che è l'ultima domanda.

P.M. R. GRAZIANO – Gliel'ha già chiesto, se conosce o meno questa persona.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, può rispondere. Conosce questo Avvocato?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, no, io la voglio finire la domanda!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – La domanda è questa: conosce l'Avvocato Piero Amara e sa che l'Avvocato Giuseppe Argentino è stato per circa un anno e mezzo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, risponda prima alla domanda.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, la domanda è unica, vorrei sapere, questa domanda è unica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sono due domande.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se conosce l'Avvocato Piero Amara e se sa che l'Avvocato Giuseppe...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sono due domande, iniziamo dalla prima.

P.M. M. BUCCOLIERO – C'è opposizione alla domanda.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

(Interventi incomprensibili a causa di sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conosce l'Avvocato Amara?

TESTE F.M. LAGRO – Guardi, come nome l'ho già sentito, non escludo di averlo incontrato in un'occasione, ma in questo momento non mi ricordo di aver mai lavorato per lui o con lui, quindi non saprei.

AVVOCATO S. LOJACONO – Bene. La domanda successiva è questa: posto che questo nome

lo ha forse già sentito, lei sa che l'Avvocato Giuseppe Argentino è stato per un certo periodo, per circa un anno e mezzo, nello studio dell'Avvocato Mangioni, già associato all'Avvocato Amara?

P.M. M. BUCCOLIERO – C'è opposizione alla domanda Presidente, perché ha già detto che non conosce l'Avvocato Giuseppe Argentino, quindi come fa ad andare oltre?

TESTE F.M. LAGRO – No, neanche l'Avvocato Mangioni non mi ricordo di averli mai incrociati. Amara come nome sì, gli altri due non li ho mai... Sono nomi completamente nuovi, a meno che lei non abbia qualche evidenza diversa.

AVVOCATO S. LOJACONO – Ognuno ha le sue evidenze. È lunga la storia di questo processo, vedremo cosa ne uscirà. Ora, in qualità di partner di PricewaterhouseCoopers le chiedo se questo che ha svolto per Ilva in amministrazione straordinaria e mi pare che lei abbia detto che inizialmente l'incarico gli era stato dato dal Dottor Bondi, giusto?

TESTE F.M. LAGRO – Sì, l'incarico ci fu dato dal Dottor Bondi.

AVVOCATO S. LOJACONO – Questo era il primo incarico che lei riceveva dal Dottor Bondi o aveva ricevuto degli incarichi in esperienze precedenti?

TESTE F.M. LAGRO – No, avevo già lavorato per il Dottor Bondi in precedenza.

AVVOCATO S. LOJACONO – In particolare aveva lavorato per il Dottor Bondi quando il Dottor Bondi era commissario straordinario di Parmalat?

TESTE F.M. LAGRO – Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO – Adesso le faccio questa domanda e ho finito. Vorrei chiedere a lei una conferma e per chiederle questa conferma devo leggere qualche piccolo stralcio nel documento, ma rassicuro la Corte che non dura più di un minuto la lettura. Le chiedo se questa attività che lei ha svolto nel passato per il Dottor Bondi, quando il Dottor Bondi era commissario straordinario di Parmalat, ha avuto poi un risvolto giudiziario nel processo che ha riguardato a Milano il cosiddetto “aggiotaggio di Parmalat”, aggiotaggio e ostacolo alla Consob. Volevo chiederle questo, perché non vorrei sbagliarmi e in queste cose non si può assolutamente sbagliare, perché siccome non c'è il suo nome nella sentenza in cui si è concluso questo processo, le chiedo la conferma se è lei la persona in cui si parla in questa sentenza. Le leggo pochi stralci nella sentenza per consentirle di confermarmi e di sconfermarmi se si trattasse di lei. Si dice in questa sentenza, che poi io produrrò...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, c'è opposizione alla domanda.

AVVOCATO S. LOJACONO – Non è stata ancora fatta.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, ma io non vedo attinenza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Se me la fa fare!

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ci spiega la rilevanza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Sì, le spiego la rilevanza. Prima mi fa finire la domanda, poi spiego la rilevanza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Pensavo che avesse finito, stava leggendo un passo di una sentenza.

AVVOCATO S. LOJACONO – Pubblico Ministero, ma i Magistrati dovrebbero... Perché c'è tutto questo problema a capire che cosa è successo!

P.M. M. BUCCOLIERO – No, per capire, per formulare l'opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia la domanda e poi possiamo valutare.

AVVOCATO S. LOJACONO – La mia domanda è la seguente, ci metto tre minuti, guardi. In questa sentenza c'è scritto: “La consulente del Pubblico Ministero esplicita... Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La consulente?

AVVOCATO S. LOJACONO – La consulente. Sì, era una donna, molto brava anche. “La consulente del Pubblico Ministero esplicitava la propria posizione scrivendo che Bank of America nascondeva al mercato e al sistema degli altri finanziatori il costo reale dell'indebitamento side letters che il gruppo Parmalat pagava sulle operazioni concluse con la banca”. Questa riflessione del consulente del Pubblico Ministero nasceva principalmente dalla testimonianza del Dottor Lagro, senza dire il nome, Dottor Lagro, nominato dal Commissario Bondi quale proprio consulente incaricato della ricostruzione dei dati Parmalat.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo però.

AVVOCATO S. LOJACONO – No, vado avanti, scusi, sono due pagine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, un attimo, non si sta comprendendo... (*Parole incomprensibili per sovrapposizione di voci*).

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, scusi, posso una riga? “La credibilità di Lagro è risultata – scrive il Tribunale di Milano – gravemente compromessa”. In un'altra parte della sentenza...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi c'è scritto il nome o non c'è scritto?

AVVOCATO S. LOJACONO – No, no, “di Lagro - senza il nome di battesimo – risulta gravemente compromessa”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, questo volevo sapere, perché prima ha detto che non c'è il nome.

AVVOCATO S. LOJACONO – C'è il cognome, ma non c'è il nome.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo doveva precisare Avvocato.

AVVOCATO S. LOJACONO – Io quando parlo di nome, parlo di nome.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, nome...

AVVOCATO S. LOJACONO – Se vogliamo discutere di questo. In un altro passaggio c'è scritto: “Lagro ha dimostrato un atteggiamento bicettivo (che vuol dire ingannevole per

tutti) e fuorviante nel corso dell'intera deposizione". Per concludere sul punto egli ha abilmente tentato di fuorviare il Tribunale e solo la retromarcia fatta dal teste all'esito delle domande della Difesa, che integra la causa di non punibilità della ritrattazione, ha indotto il Tribunale di Milano a soprassedere in quel processo alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. La domanda che le faccio è: il Lagro di cui parla questa sentenza è lei?

TESTE F.M. LAGRO – Allora, il Lagro di quella sentenza sono io, però vorrei fare alcune precisazioni: la prima è che anche vari soggetti sono stati criticati in quella sentenza per quello che era stato fatto, conseguenze sulla mia persona nessuna. Vorrei aggiungere un particolare, che dopo quella sentenza che ha mandato assolto Bank of America, la Bank of America ha pagato 100 milioni alla Parmalat avendo sul tavolo la mia relazione e niente altro. Quindi il timore di Bank of America di trovarsi con la mia relazione in un procedimento civile l'ha portata a pagare 100 milioni, così come tutte le altre banche che sono state assolte, tranne una Citibank, tutte le altre hanno pagato. Questo per dimostrare che le mie relazioni potranno non piacere o meno, ma hanno un risultato effettivo, così come è stato nel patteggiamento in questo caso nel caso di Riva Fire.

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora chiedo alla Corte a questo punto, a maggior ragione, la produzione di questa sentenza, sia ovviamente perché possa valutare sul credito di questo testimone/consulente, sia perché possa anche vedere magari quanto era la richiesta che era contenuta in quella relazione e quanto poi è stato pagato. Ma a prescindere da questi...

P.M. M. BUCCOLIERO – È passata in giudicato, Avvocato?

AVVOCATO S. LOJACONO – Beh, è del 2008, è un fatto storico.

P.M. M. BUCCOLIERO – È passata in giudicato?

AVVOCATO S. LOJACONO – Scusi, ripeto perché forse non mi ha sentito. La sentenza è del 2008, cioè di dodici anni fa, è un fatto storico che è passata in giudicato la sentenza. Sì, è passata in giudicato.

P.M. M. BUCCOLIERO – È passata in giudicato. Da dove risulta?

AVVOCATO S. LOJACONO – Dalla storia, Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quella è la sentenza di I grado?

AVVOCATO S. LOJACONO – Dalla storia risulta, Pubblico Ministero. Stiamo mettendo in discussione a Taranto che la sentenza Parmalat è passata in giudicato?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, assolutamente, assolutamente, ma voglio sapere: c'è stato un II grado, un ricorso in Cassazione?

AVVOCATO S. LOJACONO – Allora facciamo così Pubblico Ministero, riportiamo il processo alle regole, perché so che ho detto delle cose sicuramente molto antipatiche oggi e mi

spiace, ogni tanto il lavoro del difensore è anche questo, ma io lo devo fare in difesa delle persone che assisto. Riportiamo tutto alle regole, io chiedo l'acquisizione di questo documento, lei prenderà la sua posizione e poi la Corte deciderà se ha un senso acquisirlo visto che abbiamo sentito un consulente su dei numeri, sapere che in una certa circostanza, in un processo peraltro molto importante, il Tribunale di Milano in una sentenza – le assicuro - passata in giudicato ha detto di non aver trasmesso gli atti per falsa testimonianza solo perché ha ritrattato in udienza.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il Pubblico Ministero si oppone perché non c'è prova che è passata in giudicato. Intanto non abbiamo né la sentenza se c'è stata di II grado o eventuale di Cassazione, che sul punto può essere pure che qualcosa l'abbia detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci sono altre domande?

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, è chiaro che l'acquisizione non è funzionale al merito processuale, ma soltanto come fatto storico che il Tribunale in ordine a quel teste ha detto quelle cose.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però, Avvocato, dobbiamo avere la prova del passaggio in giudicato, perché magari può essere stata riformata.

AVVOCATO S. LOJACONO – Lunedì gliela porteremo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per il momento disponiamo l'acquisizione, poi salva ogni ulteriore valutazione, unitamente alle relazioni di cui ha chiesto l'acquisizione l'Avvocato Loreto. Ci sono altri difensori che vogliono procedere al controesame? Non ci sono. Riesame Avvocato?

AVVOCATO A. LORETO – Sì, ma giusto una precisazione.

RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. LORETO

AVVOCATO A. LORETO – Dottor Lagro, lei nel corso degli anni ha ricevuto incarichi nell'ambito di altri procedimenti giudiziari, anche di carattere penale? Ha svolto il ruolo di consulente di parte in altre occasioni?

TESTE F.M. LAGRO – Ho svolto sia ruolo di consulente di parte e sia di amministratore giudiziario in società poste sotto sequestro ai sensi della 159; così come di amministratore straordinario per la società sotto sequestro, sono attualmente amministratore giudiziario di alcune società poste sotto sequestro sia dal Tribunale di Caltanissetta che dal Tribunale di Reggio Calabria.

AVVOCATO A. LORETO - Ha mai ricevuto contestazioni nel corso degli anni sul suo operato in sede giudiziaria?

TESTE F.M. LAGRO – Mai. Contestazioni di nessun genere né dall'Ordine dei Dottori

Commercialisti e né dal Ministero di Grazia e Giustizia per quanto riguarda il mio ruolo di legislatore dei conti, né da altri organi giurisdizionali.

AVVOCATO A. LORETO – Attualmente ci vuole precisare? È già emerso nelle interlocuzioni per la fissazione della sua udienza, ma attualmente lei riveste un incarico governativo?

TESTE F.M. LAGRO – Attualmente rivesto gli incarichi governativi di amministratore giudiziario di queste società sotto sequestro sia a Reggio Calabria che a Caltanissetta e poi sono uno dei due liquidatori della Società Air Italy.

AVVOCATO A. LORETO – Guardi, proprio giusto per la precisione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Della società?

TESTE F.M. LAGRO – Della Società Air Italy, l'ex Meridiana.

AVVOCATO A. LORETO – Ha già risposto all'Avvocato Lojacono, giusto proprio per chiarezza, quindi è corretto dire che i compensi da lei percepiti annualmente come utili da socio della PricewaterhouseCoopers si riferivano al fatturato complessivo, senza alcuna distinzione della società, senza alcuna distinzione per posta e per clienti?

TESTE F.M. LAGRO – È corretto.

AVVOCATO A. LORETO – Per me è sufficiente, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Allora, lei può andare Dottor Lagro, la ringraziamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, non ho capito, le relazioni di Lagro?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sono state acquisite. La documentazione allegata c'è tutta.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, ci sono i CD allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – I CD, quindi sono state acquisite. Allora, per il resto può andare, la ringraziamo.

TESTE F.M. LAGRO – Grazie.

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi disponiamo l'acquisizione delle relazioni con i rispettivi allegati, della sentenza del Tribunale di Milano prodotta dall'Avvocato Lojacono come documento, salva la valutazione. Inoltre depositiamo e pubblichiamo il programma delle attività di settembre 2020, con l'indicazione di tutti i residui consulenti da sentire. Alcune volte ci sono delle ripetizioni, ma è giusto per una nostra comodità, perché alcuni consulenti sono indicati da più difensori e quindi per nostra – ripeto - comodità li abbiamo indicati due volte. Quindi viene depositato il programma dell'attività di settembre 2020, che consentirebbe nelle prime due settimane, cioè quella del lunedì 7 settembre sino a mercoledì 16 settembre di pervenire all'esaurimento di tutti i consulenti. Quindi diciamo che per ottobre potremmo già programmare l'inizio delle

discussioni. Lo diciamo in anticipo, perché tutte le parti possano avere un tempo maggiore per prepararsi adeguatamente, come ritengono di farlo. Quindi viene depositato questo programma delle attività. In ultimo do atto di una richiesta di effettuare qualche minuto di riprese dalla giornalista Annamaria Rosato, giornalista di Telenorba, che autorizziamo per una delle prossime udienze ad effettuare delle riprese video. Se non ci sono altre questioni, ci vediamo lunedì prossimo, lunedì 20 luglio. L'udienza è tolta.

